

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SESSIONE 1867.

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

presentata dal Deputato *Mancini*

nella tornata del 27. Maggio

**OGGETTO**

*Provvedimenti finanziari*

Uffici che ammettono la lettura

2. 3. 9.

Uffici che non l'ammettono

*Data della lettura alla Camera*

*" dello sviluppo*

*" della presa in considerazione*

*legge finanziaria*  
~~Conto~~ Progetto di provvedimenti  
finanziarii, che ~~si applicano~~ *si applicano* alla  
esecuzione finanziaria del Ministero  
di Finanze ed alla legge sulla liquidazione  
degli affari ecclesiastici e dalle  
future ~~tappe~~ *tappe* ~~per il 1869~~  
*per il 1869*

## ALLA CAMERA ED AL PAESE

109

CAGIONI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA  
PROPOSTE DI LEGGI TENDENTI A RIALZARE IL CREDITO  
A PROMUOVERE LA LIBERTA' DEL COMMERCIO  
DELL' INDUSTRIA, E DEL MOVIMENTO  
ED A SALVARE IL PAESE DALLA FALLENZA A CUI SAREBBE TRAVOLTO  
OVE PRESTO NON SI ACCORRESSE A SCONGIURARE IL PERICOLO

per Luigi Minervini

Deputato al Parlamento



II. B. Formario in complesso di provvedimenti

finanziarii

- 1.° la legge di economia pag. 10-13
  - 2.° la legge transitoria sopra le esenzioni d'alcune  
tappe sul consumo e sul movimento pag. 13-23
  - 3.° misure transitorie in luogo delle tappe d'alcune  
pag. 25-28
  - 4.° il prestito di 800 milioni sull'af. ecclesiastica pag.  
28-29
  - 5.° il contro-progetto alla legge sulla liquidazione  
dei aff. ecclesiastici pag. 37-39. V. alleg. 1.°
- Le altri due progetti VII e VIII sono da esaminare distintamente.

Vicini

§ 1.

*Considerazioni generali.*

Riposati gli animi dalle generose aspirazioni, uopo è che la mente riprendesse il severo officio, onde a forze riunite e senza distinzione di colori politici, si desse opera a correggere gli errori commessi, ed a stabilire le norme di un'amministrazione semplice, meno costosa e produttiva moralmente e materialmente.—A procedere con ordine analitico, conviene stabilire le cause principali e le cause secondarie, dalle quali derivava la posizione, che ora e governo istesso, e la opposizione, e la maggioranza del paese, guardano come pericolo gravissimo per la nazione, se non si volga il pensiero a scongiurarlo.

Intendiamo adunque fare aperto al governo, alla destra ed alla sinistra lo stato della nostra situazione finanziaria attuale, rispetto alla precedente.

Siccome dicevamo alla Camera, alla occasione di discutere il bilancio del ministero d'industria, agricoltura e commercio, all'epoca del ministro Pepoli, così riferiamo, in regime costituzionale credere unico e solo ministero necessario, indispensabile, essere quello della statistica; imperocchè senza conoscere lo stato della produzione generale e relativa, l'importazione e la esportazione, non può aversi norma per formare un bilancio ragionevole, politico e morale. Senza dati statistici, l'empirismo tiene luogo della scienza, e le conseguenze sono imprevedibili, e di ciò vuolsi derivare la catastrofe finanziaria, economica, politica dalla quale siamo minacciati.

Il Conte di Cavour credette essere arrivato il tempo di attuare il libero scambio nel Piemonte, e defilato andò al ribasso delle tariffe, d'ondo n'ebbe a raccogliere crisi monetaria, corso forzato dei biglietti di banca, prestiti rovinosi, tasse molteplici e vez-

*satorie*, le quali cose tutte, afflissero cotanto il Piemonte da suscitare, poco meno che, una ribellione—Le industrie, le fabbriche, il commercio, la libertà domestica ed individuale, il credito e la pace delle famiglie ne furono, ad una volta, aspramente turbati e sconvolti—In Napoli ed in Sicilia lo Scialoja, non sapremmo dire se per imitare il Cavour, o per cieco placito al volere di quello, ribassò inopportuna mente le tariffe, e nel napoletano e nella Sicilia—*crisi monetaria—usura—fallimenti—industria e commercio perturbati.*

Vane furono le reclamazioni delle Camere di Commercio e della intera mercatura: si volle stare fermi nella misura improvvida, non ostante i danni che se ne vedevano progredire ed aumentare.

A riparare la catastrofe, si credette ricorrere a prestiti ed a più prestiti rovinosi—*a vendita delle risorse nazionali a baratto— a tasse molteplici novelle—al rincaramento di quelle esistenti—al-l'anticipazione del tributo fondiario—al corso forzato dei biglietti (e peggio, facendone fare monopolio ad una banca privilegiata a danno dello Stato e dei cittadini)—al prestito forzoso—alla tassa unica, così detta della ricchezza mobile— a rendere erariale e ad unificare, il non unificabile dazio di consumo, essenzialmente vario e municipale—ad imporre l'enorme cifra di lire 4200 pe' riscatto militare—*In una parola, con l'empirismo più esiziale, si credette curare una piaga cancerosa, non con gli astringenti, non con i rimedii abortivi, ma con i palliativi, che elevando i bordi della piaga, ne rendevano la profondità e l'ampiezza progressivamente e spaventevolmente più grave.

Nel Piemonte, le conseguenze furono meno sensibili, imperocchè dal 1860 l'affluenza di tutto il movimento Italiano in un eroico ma piccolo paese a piedi delle Alpi, disse certo alcun compensamento: e pure creandosi ivi novelle fortune, non fu data riparazione alla rovina delle fortune industriali e commerciali irreparabilmente offese—In Napoli ed in Sicilia per converso, con la perdita di quanto a due capitali di un Reame di circa 10 milioni di abitanti, era inerente, la catastrofe industriale, commerciale ed economica camminò con una celerità geometrica innanti—Ed in vero, perduti la Corte—un esercito di 120 mila uomini—una marina (*esercito e marina che si forniva di tutto dalla industria e dal lavoro del paese*)—perduta la rappresentanza straniera e le più lodevoli istituzioni, e ridotte Napoli e Sicilia al di sotto di ogni più piccola provincia, le cose precipitarono così e rapidamente al male, come universale fosse lo scontento per tanti interessi morali e materiali offesi—Leggi ed ordinamenti, istituzioni e pubblici stabilimenti, tutto venne

sconvolto, annullato, distrutto, inviando impiegati (tranne taluna eccezione) incapaci, ignari delle condizioni locali, ed importando leggi e regolamenti Piemontesi, e che non erano, tranne che una miscela, un'accozzaglia di tradizioni feudali, e del peggio dell'austriaco e del francese, e neanche di forma italiana rivestito—L'ordinamento giudiziario sconvolto col volere improvvidamente sostituire le assise alla magistratura giudicante, e mentre abbiamo tre quarti della popolazione di analfabeti, e le gare dei partiti ancora non dome: mutando vocaboli, giurisdizioni, in breve, creando un Caos — La procedura civile che ci retrograda di due secoli: che costituisce della giustizia un mercato: che asservisce le parti e la loro difesa a balzelli enormi, molteplici, difformi, vessatorii, capricciosi—Una tariffa giudiziaria arbitraria, e che rende il costo e le esigenze degli atti e del formalismo, una vergogna alla sapienza Italiana—La legge di tassa e di registro che costituisce uno specchio, una perenne vessazione dell'individuo e della famiglia, del suo domicilio, del suo credito, se nasce, se contrae nozze e se muore—Le leggi vessatorie ingiuste, costose, impossibile del dazio di consumo fatto erariale—Le spese enormi, ognora crescenti, e i presuntivi delle entrate erronei, senza dati *statistici*, burocraticamente circondati di tanto formalismo, che ne inceppa lo svolgimento e ne rode una buona terza parte con le spese—La mancanza di un'unica scrittura doppia ed a controllo, senza la quale non può mai conoscersi la situazione finanziaria, tanto che per sette anni, ogni ministro di finanza ha fatto l'esposizione del tesoro, dichiarando il prossimo pareggio, promettendo economie, e poi in ogni finire di dicembre, venne invece ad impedire la discussione del bilancio, a volere nuove imposte, e chiedere l'esercizio provvisorio con la minaccia della *quistione di Gabinetto* — *Sempre!*

Così aumentandosi gli esiti senza misura, aumentando le imposte a modo irragionevole e sopra le istesse cose già tassate ed esorbitantemente, e non migliorando gl'introiti, siamo ora a tale, che urgente cosa è venire a rimedio efficace, distruggendo il mal fatto, e provvedendo al da fare.

Prima di venire a fare le proposte finanziarie che stimo urgenti, dirò poche cose dello stato della nostra finanza, rispetto alle relazioni internazionali, o sia relative alle nostre condizioni in rapporto al mercato Europeo, del che nel seguente paragrafo.

§ II.

*Delle condizioni finanziarie italiane in rapporto  
al mercato Europeo.*

Tratterò dello stato delle Provincie Piemontesi e delle Provincie Napoletane e Siciliane e delle Lombarde ec. ec. prima del 1859, e dello stato delle medesime dal 1860 sino al 1864, d'onde potremo fare la proporzione per gli anni 1865-1866-1867.

Nel 1859 il Piemonte per le idee di *Cavour* che volle prematuramente attuare il libero scambio

$\left. \begin{array}{l} \text{importava per lire } 260:823:045 \\ \text{esportava per lire } 175:850:415 \end{array} \right\}$	Dunque il Piemonte era tributario all'estero per l. 84:972:630 all'anno,
Differenza . . . lire <u>84:972:630</u>	per importazione superiore alla esportazione: di qui il fallimento, le usure, la crisi monetaria e tutto quello che ne conseguiva.

Preso il quinquennio dal 1854 al 1858 per Napoli, per Sicilia, e per la Lombardia e per l'Umbria, le Marche e le Romagne, troveremo in vece che la media fra la importazione, a raffronto della esportazione, rivela un commercio attivo, un tributo in numerario che l'estero pagava annualmente loro per l'importazione minore della esportazione, e quindi affluenza di numerario, fabbriche industriali, sconto ragionevole, fondi pubblici oltre la pari, credito immenso presso tutti gli Stati Europei. Eccone la pruova per le cifre, desunte dalla statistica ufficiale dei signori Correnti e Maestri.

$\left. \begin{array}{l} \text{La Lom-} \\ \text{bardia} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{esportava per lire } 126:448:525 \\ \text{importava per lire } 85:995:140 \end{array}$	Dunque la Lombardia ritirava dall'estero, ed in effettiva pecunia, annue l. 42:453:385. D'onde floridezza, aumento di produzione, d'industria, di commercio, di attività, sconto ragionevole, ostracismo alla usura, moneta abbondante.
Differenza . . . lire <u>42:453:385</u>	

Il Regno  
delle Due  
Sicilie }  
 esportava per lire 145:326:929  
 importava per lire 104:558:555  
 Differenza . . . . lire 40:768:374

Dunque le Due Sicilie ritiravano dall'estero, ed in pecunia effettiva, anoue l. 40:768:374. D'onde: floridezza, aumento di produzione, d'industria, di commercio, di attività, sconto ragionevole, ostracismo all'usura: fondi pubblici oltre la pari, credito presso tutto il mercato Europeo, abbondanza di moneta.

E vorremo notare che l'Isola di Sicilia, sopra codesto introito annuale, rappresentava per la specialità dei suoi prodotti, L. 32.984.000 di lire, imperocchè  
 esportava per lire 59.211.000 } Ed ora la Sicilia è chiamata barbara,  
 importava per lire 26.227.000 } è tormentata dalla miseria, dalla  
 Differenza in . . . 32.984.000 } fame, dal brigantaggio!

Umbria, Marche } esportavano per lire 44,659,000  
 che, Romagne } importavano per lire 33,299,296  
 Differenza lire 11,359,704

Dunque ritiravano dall'estero, ed in pecunia, ogni anno lire 11,359,704, e di ciò la florida loro posizione morale economica, finanziaria.

Ed esposto codesto quadro retrospettivo, vorremo dire, come improvvida ed esiziale misura fossero stati i trattati di navigazione e di commercio con la Francia, cui tennero dietro altri trattati del pari lesivi con altre nazioni—Si concedette alla Francia di fare l'alto e piccolo cabotaggio ne' porti Italiani, senza che noi potessimo fare altrettanto ne' porti della Francia, d'onde infeudato il mare Italiano alla Francia, creata una concorrenza insostenibile al commercio ed alla marineria di altura e minore dell'Italia tutta — Si concedette alla Francia (e quindi si dovette concedere alle altre potenze) una prevalenza sulla importazione ed esportazione e per dodici anni verso l'Italia—lo combatteva nella Camera coteste convenzioni: ne preve-

deva i danni: cercai di differirne la votazione, sino a quando la inchiesta sopra i dritti differenziali non fosse compiuta. Tutto fu vano; si volle precipitare senza udire: vennero i risultati della inchiesta, i quali condannavano quelle convenzioni come dannevoli all'Italia, ma già ministero e maggioranza, avevano rovinato e asservito il paese per dodici anni allo straniero. E temiamo che peggiore renderà la nostra posizione, il trattato di commercio e di navigazione con l'Austria se fosse informato, come temiamo, agli stessi erronei principii ed allo stesso favoritismo dei precedenti e senza accurati elementi statistici.

Premesse queste considerazioni, ora ci faremo con l'analisi delle cifre, ad esporre quale sia lo stato dell'Italia, e come ed in quale proporzione crescente di errori, sia pervenuta all'attuale catastrofe.

Nel 1859, tranne la Lombardia, e le Due Sicilie, l'Umbria, le Marche e le Romagne, erano tributarii allo straniero per importazione superiore all'esportazione:

1. Il Piemonte per lire . . . . .	84. 972. 630
2. La Toscana per lire . . . . .	34. 651. 209
3. Parma per lire . . . . .	3. 500. 000
4. Modena per lire. . . . .	7. 061. 770

Sicchè, in uno, erano tributarii all'estero per annue lire . . . . . 130. 185. 517

E compensando lo stato florido d'introito della Lombardia, delle Due Sicilie, e dell'Umbria, delle Marche e delle Romagne col debito all'estero del Piemonte, della Toscana, di Parma e di Modena, avremo, riscontrando la statistica ufficiale, che tutte le dette Province riunite a quell'epoca:

importavano per annue lire 607. 538. 468, Sicchè prima del 1859 esportavano per lire . . . 569. 534. 294 } erano, in uno tributarie allo straniero per importazione, superiore alla esportazione per lire 37. 404. 174.

Al 1861 dopo il ribasso delle tariffe:

La importazione fu di lire	476. 791. 930
L'esportazione di lire .	319. 107. 448
Differenza lire . . .	157. 684. 482

Due conseguenze: cresciuto il tributo all'estero da lire 37. 404. 174 a nientemeno che lire 157. 684. 482. — diminuito il



4

movimento : imperocchè prima del 1859	
l' importazione era di lire	607.538.468
l' esportazione di lire . .	569.954.294
Dunque un movimento di L.	1.177.472.762
Nel 1861 l' importazione .	476.791.930
l' esportazione .	519.407.448
Dunque il movimento di lire	795.899.378
	<u>795.899.578</u>

Quindi nel 1861 diminuito il movimento di lire. . 381.573.384  
mentre è cresciuto il debito allo straniero per lire, come sopra, di oltre quattro volte e mezzo più di quello che era prima del 1859.

Nel 1862 l' importazione, rispetto all' esportazione, ascese da lire 457.684.482 a lire 197.743.360.

E nel 1863 ascese a lire 282.028.016. E nel 1864 a lire 460.702.637.... !

E pel 1865, 1866 e 1867, progredendo la proporzione, saremo arrivati forse a molto dippiù di tributo che l' Italia paga allo straniero, in pecunia effettiva : quindi crisi monetaria irrimediabile, usura, corruzione, agiotaggio—Nè si dica che negli anni 1863 e 1864 sia cresciuto il movimento, sommando le importazioni con le esportazioni, perocchè ciò vuol dire che il capitale de' pochi, frutti a danno dei molti e nulla più, perocchè la produzione è annullata ed oppressa: ciò vuol dire che l' Italia è costituita sotto la tirannia del capitale—Nè può trarsi argomento di floridezza dal vedere lo sconto sull' oro e sull' argento dal 4 al 5, perocchè ciò dinota assideramento della speculazione e della industria : ma se questo assideramento scemasse, vedreste lo sconto aumentare in un subito—Quando dettevamo queste pagine, prevedevamo quello che ora si verifica, rialzato cioè già grandemente lo sconto che sull' oro oggi è all' 11 per 100 e sull' argento dal 9 al 10 per 100.

E per parlare un poco più da vicino delle provincie napoletane e siciliane, vorremo paragonare col precedente, lo stato attuale, in cui sono ridotte per effetto dello sgoverno e degli errori economici e politici e delle esorbitanze ivi perpetrate e d'ogni genere.

Nel 1861 Napoli e Sicilia che ritiravano dall' estero per esportazione superiore all' importazione annue lire 40,768,354—per effetto delle nuove tariffe videro le importazioni arrivare a 83,685,399, e le esportazioni decrescere a 52,651,244 (Annuario Statistico pagina 484) sicchè da creditori noi dell' estero per circa 41 milioni, ora siamo debitori di lire 31 milioni e più—E tra lucro cessante e danno emergente, nella deficienza di 70 milioni nel 1861.

Nè vale il dire che le importazioni maggiori per ribasso delle

tariffe dessero ai consumatori il buon mercato dei prodotti esteri, e quindi giovi al maggior numero—la importazione maggiore diminuisce il lavoro e quindi la risorsa indigena: la importazione maggiore altera lo sconto della moneta. Ed arrivatosi alla carta forzosamente: o pagate in contante, e la merce vi costerà tanto dippiù quanto è lo sconto che doveste pagare per convertire la carta in moneta: o pagate in carta, e il venditore aumenterà il prezzo della merce, per quanta è per lui la perdita onde convertire la vostra carta in moneta—Il debito dell'estero per importazione superiore all'esportazione, è dovuto in numerario e quindi la moneta scompare sempre e non potendo fare ritorno per tale condizione crescente, la crisi monetaria non può cessare: e quindi con uno sconto perenne, si esaurisce il capitale e quindi la circolazione e il movimento e deve andarsi alla fallenza.

L'errore dei trattati di navigazione e di commercio senza dati statistici e per deferenza e sotto la illusione del libero scambio, fu enorme: ma l'aver permessa l'uscita delle materie gregge di che abbondiamo senza un ragionevole dazio di esportazione, e messo poi un dazio sull'uscita delle lavorate: e per converso l'aver diminuite le tariffe sulla importazione delle materie lavorate di che potrebbesi sopperire dalla industria indigena, sono errori che, all'epoca di un paese in formazione, hanno creato un protezionismo a favore dell'estero a danno dell'Italia.

Due rimedii—Primo sviluppare la produzione indigena, ma nel difetto di capitali, conviene sprigionare dai tanti balzelli la produzione, non potendo ora sviluppare se è taglieggiata e vessatoriamente, nel capitale, nella libertà e nel movimento.

Secondo rimedio—aumentare il dazio di esportazione sulle materie gregge di che abbondiamo: aumentando sulla importazione delle lavorate, delle quali noi siamo o potremmo essere produttori, onde promuovere il lavoro ed attirare allo stesso i capitali allontanandoli dalla usura.

Noi siamo per la teorica del libero scambio, ma vuolsi andare a cotesto progresso logicamente, e quando la produzione e il movimento, ed il commercio e la industria, fossero sviluppati; ma quando si è tutto percosso, disordinato, confuso ed assorbito in un mostro divoratore, chiamato lo Stato, la misura fu inopportuna.

Avendo ora mai l'amministrazione per anni sette imposto tutto ed a modo vessatorio ed inopportuno ed orroneamente (e sempre dicendo in via e sperimentale e provvisoria,) conviene venire ad un mezzo efficace, pratico e sicuro, che da una parte scongiuri la crisi in che versiamo, e dall'altro valga a rialzare il nostro credito.

Si sono create molte tasse e rincarate le tasse molteplici in modo assurdo, senza dati e senza proporzione: si è venduto a baratto: si sono emessi buoni del tesoro: fatti prestiti l'uno sopra l'altro e sempre promettendo il pareggio e le economie: si è pigliato anticipatamente il tributo fondiario, facendo lucrare uno sconto alla tirannia del capitale, anzicchè al credito dello stato: si è concesso il corso forzato ai biglietti di una banca privilegiata e favorita, facendola arbitra di un agiotaggio spaventevole a danno dello stato e dei particolari: si è fatto un prestito forzoso per contingente dando alla tirannia del capitale l'utile di un interesse quasi del 18 per 100: si è sotto l'aspetto di ricchezza mobile, fatta una imposta assurda, sproorzionata, vessatoria e che non rende—si è halzellato il pane, il vino, l'olio, ogni bevanda, l'aceto, il sale, il nascere, il morire, gli atti negativi, i positivi, per sino si è messa a mercato la giustizia—E tutto questo, sempre confessando essere erroneo, essere ingiusto, essere vessatorio e difendendosi con le solite parole di *necessità*, di *provvisorio*—Ora con la circolare Ricasoli, e poscia col discorso della Corona si confessava l'erronea ed ingiusta e vessatoria amministrazione—Dunque conviene non illudere, nè ingannare il paese.

Riserbando al Ministro di finanza di proporre subito una legge sulle dogane nei sensi di arginare la crisi, derivante dalla importazione sproorzionata alla esportazione, io credo che la via di uscire dalla catastrofe che ci minaccia sia unica e sola quella che verrò proponendo, nei seguenti paragrafi.

### §. III.

#### *Primo rimedio—Legge di economia*

Prima di sviluppare qualunque siasi altro rimedio, stimo debito imprescindibile di riproporre le economie, ma per legge, imperocchè quando il Ministero per sette anni, dopo averle solennemente promesse, non volle o non seppe farle, il Parlamento è nel dovere di tanto praticare e massime la Camera elettiva—Codesto vero fu da me sentito urgentissimo nel 1864, quando l'onorevole Sella, gridando alla fallenza; mise fuori delle misure finanziarie ingiuste, vessatorie e che nulla resero, e proposi una legge di economia, che Ministero e maggioranza non fecero discutere ed io protestai—E proposi quella stessa legge di economia nel 1866, quando Scialoja, all'occasione della guerra, presentò tutte quelle altre gravezze, che poi produssero, sotto altra forma, innumeri rincaramenti di

tasse vessatorie, impopolari, ingiuste, inesatte ed inesigibili; ma pure allora per la fretta, che s'impose non potette discutersi — Ora, ho riproposta alla Camera e sosterrò la suddetta legge di economia, la quale è racchiusa nei seguenti articoli, salvo a svolgere le ragioni innanti alla Camera.

*Legge di economia*

« Art. 1. Il bilancio delle spese ordinarie per l'anno 1868 sarà ridotto di un quinto. Quello straordinario sarà ridotto di un terzo (1).

« Art. 2. La Camera, seduta stante, nominerà tante Commissioni speciali per eseguire cotali riduzioni, uditi i signori ministri.

« Art. 3. Le Commissioni saranno tante, quanti sono i ministeri: ciascuna sarà di nove membri scelti con sorteggio. Se taluno dei sorteggiati non voglia, o non possa, sarà surrogato da altro deputato, scelto dal presidente della Camera. Ciascuna Commissione si riunirà appena nominata, e sceglierà nel suo seno a maggioranza assoluta di voti un presidente, ed un segretario.

« Art. 4. Ciascuna Commissione, dopo di avere sopra il bilancio eseguite le riduzioni, ordinate con l'articolo 1.º sentirà il ministro, e qualora la riduzione sarà concordata, senz'altro se ne farà rapporto alla Camera; ove vi fossero dispareri, sarà rapportato ugualmente, notando le divergenze, e proponendo la Commissione il suo progetto.

« Art. 5. La riduzione sarà complessiva, e non sopra ogni articolo del bilancio, ma per modo che tutte le riduzioni singole raggiungano in complesso il limite designato dalla legge con l'articolo 1. Nella riduzione si avrà cura di sopprimere, ridurre o diminuire ogni spesa che non fosse ritrovata puramente necessaria. E non potendosi assolutamente raggiungere la riduzione, nel senso precisamente designato, se ne farà rapporto alla Camera, assegnandone le ragioni ma sempre fermando la maggiore economia possibile.

« Art. 6. Le suddette Commissioni, per ciascun dicastero rileveranno il numero degl'impiegati ordinari, e straordinari, attivi, in riposo, in aspettativa, o in disponibilità. Ciascun ministro fornirà alla rispettiva Commissione lo stato degl'impiegati, indicandone il nome, la patria, l'età, la dimora, il grado che avevano al 1º gennaio 1860, lo stipendio che allora percepivano, il grado,

---

(1) Questa legge fu proposta sul bilancio del 1865—poi per quello del 1867—ora siamo ridotti a riproporla per lo bilancio del 1868. Vedremo.

Vicini

e lo stipendio attuale, facendo espressa menzione delle promozioni, delle messe a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, ed i motivi.

« Art. 7. Ciascuna Commissione farà il suo lavoro nel termine di giorni 8 o al più di 15; basterà che la metà almeno dei suoi componenti fosse presente per le sedute nelle quali faranno i lavori. Compiuto, ed approvato il rispettivo lavoro a maggioranza, ne farà proposta e rapporto alla Camera, senza il menomo indugio.

« Art. 8. In base di dette proposte votate dalla Camera sarà stabilito il bilancio del 1868, che nel complesso, dovrà portare le suddette economie, o quelle a cui potrà ridursi la spesa ordinaria e la straordinaria.

Art. 9. La Camera non divergerà ad altri lavori, appena incominciati quelli delle economie e del bilancio, salvo casi di straordinaria urgenza.

Art. 10. Il Ministero sarà nel dovere di passare alle Commissioni i consuntivi di ogni dicastero almeno per gli anni 1864 e 1865. »

§ IV.

*Secondo rimedio—Sospensione di talune tasse—tassa transitoria per la durata di cinque anni.*

La modificazione e il riordinamento delle tasse riconosciute ingiuste gravose ed impopolari in Italia, è un lavoro lungo, malagevole, e che con l'attuale burocrazia complicata, male usata ed incapace, e costosissima, con la burocrazia dei così detti *les hommes machines* (salvo taluna eccezione) farebbe spendere danaro e tempo: arrecando maggiore confusione e formalismo: ed è per codeste ragioni, e perchè siamo incalzati da una crisi, che in ogni giorno minaccia la esistenza del paese, credo doversi al male porre riparo, sospendendo per un certo periodo di tempo talune tasse ed altre mitigando. E poichè il tempo non mi comporta di svolgere a lungo la mia proposta, salvo a svilupparla innanti alla Camera, dirò poche considerazioni.

La velleità di fare e mutare leggi di tassa e regolamenti, e

---

(1) Solo con questo stato si potrà vedere se fu serbata giustizia o favoritismo individuale e municipale, del che udiamo da anni continue lamentanze e sappiamo essersi messi sulla strada moltissimi impiegati, per fare luogo ad altri favoriti, ed aumentando sempre il numero.

stabilire uno spionaggio, una denuncia per metodo fiscale, e lo spionaggio al sacario economico domestico dei cittadini, crediamo sia una violenza ed un errore, che protratti, menerebbero ad una necessaria indispensabile rivoluzione.

Si stabilisca adunque un periodo di cinque anni, con esigere dal paese un sacrificio, ma efficace di conseguenze, e che lo liberi dalla schiavitù fiscale in che vennero costituiti la famiglia, l'individuo, l'industria, il credito ed il commercio, e sempre spendendo, quasi il terzo di quanto si credette presuntivare ad introito, e che pure non si raggiunse mai ad esigere.

Propongo adunque, salvo a farne sviluppo innanti alla Camera, la seguente legge:

#### *Legge di tassa transitoria*

1. Sono sospese per lo periodo di anni cinque le tasse di registro e di bollo—il decimo di guerra—quella sulla ricchezza mobile—la tariffa giudiziaria—la tassa erariale del dazio di consumo—la sovrainposta sul sale e sul tabacco—su i passaporti, sull'insegnamento primario e secondario, quella così detta dei servi e delle carrozze.

2. In luogo di dette tasse è imposta la tassa unica di novecento milioni di lire sopra la popolazione complessiva—Questa tassa provvisoria avrà la durata, non oltre quella di anni cinque.

3. Questa tassa sarà assegnata e pagata da ciascun municipio in proporzione della sua popolazione e del suo reddito fondiario rurale ed urbano, e di quello rivelato per ricchezza mobile.

4. Ogni municipio farà la ripartizione per individui o per fuochi, ossia per famiglia, e stabilirà il ruolo dei contribuenti, a norma delle tabelle unite alla presente legge, le quali s'intendono fare parte integrale della legge.

5. Serviranno di criterio alla ripartizione delle categorie, il tributo fondiario come sopra, e la quota rivelata per ricchezza mobile.

6. La ripartizione sarà eseguita da una commissione la quale sarà composta dal Sindaco e dal Consiglio municipale, con l'intervento dell'agente della finanza, e intervorranno due cittadini di ogni classe dei contribuenti, estratti a sorte dalla giunta Municipale ed in pubblico. La Commissione sarà composta di numero dispari di votanti, dovendo per tanto conseguire astenersi il *Consigliere più giovane*.

7. I ruoli così formati rimarranno affissi per otto giorni nel

Municipio: durante tale periodo, ciascuno potrà fare richiamo contro errori di fatto sia della categoria, sia degl'individui — Il Sindaco e il Consiglio municipale, udito l'agente di finanza, procederanno fra otto giorni alla rettificazione del ruolo, od al rigettamento del richiamo a maggioranza di voti—Il ruolo sarà dichiarato eseguibile e definitivo dopo altri otto giorni.

8. Tutti i ruoli definitivi saranno inviati al Consiglio provinciale, all'agente di finanza del capo luogo della Provincia, ed alla Prefettura e sotto-prefetture e ne rimarrà l'originale presso il Municipio.

9. La esazione sarà fatta in quattro rate da tre mesi in tre mesi e mercè la coazione esecutiva contro i contribuenti morosi, in virtù del ruolo esecutivo.

10. Esigerà l'agente locale del Municipio, in controllo dell'agente della finanza.

11. Dei suddetti 900 milioni, saranno cento cinquanta milioni ripartiti fra i Municipii e le provincie: sicchè un sesto della percezione sarà versato all'agente cassiere del Municipio, e cinque sesti all'agente della finanza.

12. Sull'introito sarà dato il cinque per cento da dividersi fra l'agente del Municipio per un sesto, e per cinque sesti a quello della finanza, ciascuno dei quali dovrà dare idonea cauzione a norma di apposito regolamento.

13. Resta vietato ai Municipii ed alle Provincie d'imporre centesimi addizionali per qualunque ragione sopra la imposta, durante i cinque anni.—Il sesto di questa imposta spettante a ciascun Municipio formerà introito nel suo stato discusso, e provvederà alle spese comunali e provinciali.

14. In caso di urgenza e per riconosciuto motivo di pubblica necessità ed utilità, potranno i Municipii imporre tassa locale di consumo, eccetto che su i grani e le farine, e nella proporzione di non oltre un ventesimo sul valore della merce: dovendosi farne sempre rapporto alla Camera perchè ne rimanesse intesa.

15. La ripartizione della suddetta imposta sarà fatta sopra la popolazione presuntiva di 22 milioni di abitanti, non tenendosi conto della maggiore popolazione che comprenderà i poveri, salvo il disposto nell'art. 17 per i poveri che potessero ancora rimanere fra i 22 milioni base dell'imposta.

16. La ripartizione potrà essere fatta dai Municipii, cui sarà assegnata la quota dal Ministro di finanza, dopo avere ricevuta l'adesione dal Parlamento in base delle due tabelle di sopra mentovate.

17. I poveri saranno esenti dal pagare l'imposta.

18. Preliminarmente a qualunque operazione, saranno inviate alle Provincie ed ai Municipii le due tabelle qui annesse: una per verificare per ogni provincia quanti individui fossero in ciascuna da assegnare ad ogni categoria, cioè alla categoria degl'individui, giusta la tabella *A*: l'altra per verificare gl'individui da assegnare alla categoria dei fuochi o famiglie, giusta la tabella *B*.

19. Le Commissioni *municipali-distrettuali*, e quindi le *provinciali*, attualmente esistenti per le altre imposte, inviteranno i cittadini, perchè esibissero le schede, indicando lo stato delle loro famiglie e le diverse categorie, cui dovrebbero essere assegnati i membri che le compongono e potranno ancora consultarsi gli stati del censimento.

20. È fatto facoltà ai Municipii, di allontanarsi dal numero delle categorie, purchè nel complesso, raggiungano la somma da ciascuno di essi collettivamente dovuta.

21. È fatta facoltà al Governo di redigere apposito regolamento per l'attuazione della presente legge.

*Seguono le Tabelle che giusta l'articolo 4.° formano parte integrale della presente legge (1).*

---

(1) Queste tabelle le abbiamo desunte da una lettera anonima pervenutaci mentre formolevamo questo nostro progetto, e trovatele giuste plausibile, ce ne siamo avvaluti.



*QUADRO da servire di norma e base della Tassa graduale.*

(TABELLA A)

NUMERO delle Categorie	INDIVIDUI componenti ogni Categoria	TASSA per ogni Individuo	PRODOTTO della Tassa per ogni Categoria
1	3,500,000	50	1,750,000
2	2,000,000	1,00	2,000,000
3	1,200,000	2,00	2,400,000
4	1,200,000	4,00	4,800,000
5	1,100,000	6,00	6,600,000
6	1,000,000	8,00	8,000,000
7	950,000	10,00	9,500,000
8	900,000	12,00	10,800,000
9	850,000	15,00	12,750,000
10	800,000	20,00	16,000,000
11	750,000	25,00	18,750,000
12	700,000	30,00	21,000,000
13	650,000	40,00	26,000,000
14	600,000	50,00	30,000,000
15	560,000	60,00	33,600,000
16	520,000	70,00	36,400,000
17	480,000	80,00	38,000,000
18	440,000	90,00	39,600,000
19	400,000	100,00	40,000,000
20	360,000	110,00	39,900,000
21	320,000	120,00	38,400,000
22	280,000	130,00	36,400,000
23	240,000	140,00	33,600,000
24	200,000	150,00	30,000,000
25	190,000	160,00	30,400,000
26	180,000	170,00	30,600,000
27	170,000	180,00	30,600,000
28	160,000	190,00	30,400,000
29	150,000	200,00	30,000,000
30	145,000	210,00	30,450,000
31	140,000	220,00	30,800,000
32	135,000	230,00	31,050,000
33	130,000	240,00	31,200,000
34	125,000	250,00	31,250,000
35	115,000	260,00	29,900,000
36	105,000	270,00	28,350,000
37	95,000	280,00	26,600,000
38	85,000	290,00	24,650,000
39	75,000	300,00	22,500,000
	22,000,000 (1)		975,100,000 (2)

(1) Si è fatto il calcolo sopra 22 milioni, e non sopra 25 quanti si devono essere ora gl'Italiani, per fare il lavoro con un margine.

(2) Abbiamo 75 milioni e centomila lire oltre la cifra dei 900 milioni -- Codesto margine serve a coprire le spese di percezione: per mitigare l'onere a taluna categoria forse: e per non avere il nostro presuntivo elusorio--È un margine del 12 per 100 e da tenere da conto.

QUADRO da servire di norma e base della Tassa graduale.

(TABELLA B)

NUMERO delle Categorie	INDIVIDUI componenti ogni Categoria	TASSA per ogni Individuo	PRODOTTO della Tassa per ogni Categoria
1	700,000	2,50	1,750,000
2	400,000	5,00	2,000,000
3	240,000	10,00	2,400,000
4	240,000	20,00	4,800,000
5	220,000	30,00	6,600,000
6	200,000	40,00	8,000,000
7	190,000	50,00	9,500,000
8	180,000	60,00	10,800,000
9	170,000	75,00	12,750,000
10	160,000	100,00	16,000,000
11	150,000	125,00	18,750,000
12	140,000	150,00	21,000,000
13	130,000	200,00	26,000,000
14	120,000	250,00	30,000,000
15	112,000	300,00	33,600,000
16	104,000	350,00	36,400,000
17	96,000	400,00	38,400,000
18	88,000	450,00	39,600,000
19	80,000	500,00	40,000,000
20	72,000	550,00	39,600,000
21	64,000	600,00	38,400,000
22	56,000	650,00	36,400,000
23	48,000	700,00	33,600,000
24	40,000	750,00	30,000,000
25	38,000	800,00	30,400,000
26	36,000	850,00	30,600,000
27	34,000	900,00	30,600,000
28	32,000	950,00	30,400,000
29	30,000	1000,00	30,000,000
30	29,000	1050,00	30,450,000
31	28,000	1100,00	30,800,000
32	27,000	1150,00	31,050,000
33	26,000	1200,00	31,200,000
34	25,000	1250,00	31,250,000
35	23,000	1300,00	29,900,000
36	21,000	1350,00	28,350,000
37	19,000	1400,00	26,600,000
38	17,000	1450,00	24,650,000
39	15,000	1500,00	22,500,000
	4,400,000 (1)		975,100,000

(1) Numero al quale ascende giusta la statistica, il numero delle famiglie o fuochi, che dir vogliamo, in Italia.

**RISULTAMENTI DELLA PROPOSTA A RAFFRONTO DEL BILANCIO**

1.

*Dati del bilancio presentato dal Ministero pel 1867 (1)*

SPESA	(Ordin. <sup>o</sup> L. 947,304,650,41)	
	(Straor. <sup>o</sup> L. 104,564,299,78)	
	<u>Totale insieme . . . . .</u>	L. 1,051,868,950,19
ENTRATA	(Ordin. <sup>o</sup> L. 832,661,807,23)	
	(Straor. <sup>o</sup> L. 32,740,607,00)	
	<u>Totale insieme . . . . .</u>	L. 865,402,416,23
DISAVANZO (2)		L. <u>186,466,533,96</u>

2.<sup>o</sup>

*Paragone del progetto della tassa straordinaria dei 900 milioni in raffronto dei dati del bilancio.*

Se le cifre (per la spesa) dovessero rimanere, come stanno in bilancio, col nostro progetto, l'erario avrebbe

Per la tassa transitoria del testatico riserbata allo Stato (3)	L.	750,000,000,00
Per imposte dirette	L.	203,293,373,40
Per le Dogane	L.	60,200,000,00
Per i Sali, senza l'ultimo aumento	L.	48,000,000,00
Per i Tabacchi, senza l'ultimo aumento	L.	86,000,000,00
Per Lotto	L.	40,000,000,00
Per Polveri, senza l'ultimo aumento	L.	2,500,000,00
Per Telegrafi	L.	6,000,000,00
Per Poste	L.	14,043,120,00
<u>In uno, si avrebbe—Entrata</u>	L.	<u>1,210,036,493,40</u>
<u>Spesa, giusta il Bilancio</u>	L.	<u>1,051,868,950,19</u>
<u>Supero</u>	L.	<u>158,167,550,21</u>

(1) 2.<sup>o</sup> progetto 1867.

~~(2) Ora si dice avere il Ministro scoperto un disavanzo di altri 100 milioni, occulto per cattiva contabilità! Sicchè saremmo a 286 milioni e mezzo di disavanzo!...~~

(3) Gli altri 150 milioni, compimento dei 900 si sono assegnati ai Municipii.

3.°

*Raffronto giusta le economie proposte.*

Facendosi poi le riduzioni per le economie da noi proposte, si avrebbe il seguente calcolo :

1.° Spesa ordinaria proposta in bilancio . . . . . L.	947,304,650,41
Quinto da economizzare giusta la legge di economia . . . . . L.	<u>189,460,930,08</u>
Rimarrebbe ridotta la spesa ordinaria a . . . . . L.	<u>757,843,720,33</u>
2.° Spesa straordinaria proposta in bilancio . . . . . L.	104,564,299,78
3.° Da economizzare giusta la legge di economia . . . . . L.	<u>34,854,766,56</u>
Rimarrebbe ridotta la spesa straordinaria a . . . . . L.	<u>69,709,533,22</u>
Dunque avremo—Introito giusta il nostro progetto . . . . . L.	1,210,036,500,40
Spesa ) ord.ª come sopra 757,843,720,33	
) straord. idem . 69,709,533,22 +	
Insieme . . . . . L.	<del>827,553,253,55</del> ++
E detratta detta spesa . . . . . L.	<u>827,553,253,55</u>
RIMANE UN SUPERO PER . . . . . L.	<del>382,483,246,75</del> ***
4.°	<u>382,483,246,75</u> ***

*Raffronto del progetto con una economia del solo 15 per 100.*

Posto che sulla spesa, lungi di farsi una economia, secondo la proposta legge (del quinto sulla spesa ordinaria e di un terzo sulla straordinaria) si facesse la economia di

+ 69.709-533.22      + + +  
 + + 827.553,253.55      382.483,246,75

10

un 10 per 100 (cosa agevolissima) avremmo il seguente risultato :

Spesa posta in bilancio. . . . .	L.	1,051,868,950,19
Diminuzione del 10 per 100 . . . . .	L.	105,186,895,01
		<hr/>
Rimarrebbe la spesa a . . . . .	L.	946,882,655,18
DUNQUE (Introito giusta il n.° progetto. . . . .)		1,210,036,500,40
(Spesa ridotta del solo 10/100 . . . . .)		946,682,055,18
		<hr/>
Resterebbero in supero d'introito sopra l' esito . . . . .	L.	263,354,446,22

RICAPITOLAZIONE

1. Se le spese rimanessero quali sono in bilancio, col nostro progetto, avremmo un supero di . . . . . L. 158,167,550,021

E per cinque anni un capitale rispondente alla cifra, in complesso, di L. 790,837,600,105

2. Se le spese rimanessero ridotte, giusta il progetto della legge di economia, da me proposta, avremmo un supero di . . . . . L. 382,483,246,75 +

E per cinque anni un capitale, pari alla cifra in complesso di . . . . . L. ~~1.212,416,233,75~~

3. Se le spese rimanessero ridotte del solo 10 per 100, si avrebbe un supero pari a . . . . . L. 263,354,445,022

E per cinque anni un capitale rispondente a . . . . . L. 1,316,772,225,110

Col progetto adunque della tassa provvisoria di testatico, e sospendendo e diminuendo tasse ingiuste, vessatorie ed impopolari e che arrestarono il movimento e menomarono il

*Miglior*

+ 382-483-246.75  
 ++ 1.912.416-233.75

E  
+++  
-  
e  
i

capitale, può in cinque anni, l'Italia sorgere a vita florida, il suo credito verrebbe rialzato, e potrebbe dare uno slancio pari ai suoi destini gloriosi.

Nel periodo di cinque anni, senza nuovi aggravii, (da parte dello *Stato*, del *Comune* e della *Provincia*), si potrebbe studiare ad una tassa unica sia sulla rendita, sia sopra i capitali, od al sistema delle tasse molteplici indirette, allargandone la base e diminuendo l'onere, siccome io proponeva, (*subordinatamente*) alla Camera, contro le misure finanziarie dello Scialoja, misure respinte e poi rifatte, e non con migliori criterii, nè con migliori risultamenti, siccome l'esperienza à dimostrato.

E vorremo notare: (che col progetto della tassa transitoria di novecento milioni, si comprende l'introito di 750 milioni per lo *Stato* e di 150 milioni per i *Municipii*;) che per cinque anni l'imposta così distribuita, libera il paese da tante altre tasse *erariali e comunali, insopportabili, vessatorie, dispendiose, quante ora sono quelle che lo aggravano e che uopo sia rifare, modificare, abrogare*: che se l'introito superasse di molto l'abbisognevole all'assetto ed al pareggio, potrebbe volgersi a diminuire l'imposta fondiaria rustica ed urbana e talun'altra, e a dare all'industria ed al lavoro un grande impulso con opere utili e necessarie, delle quali vi ha urgenti necessità in tutti i paesi d'Italia.

Noteremo in ultimo non avere tenuto calcolo dell'introito, che darebbe la legge transitoria che proporremo più innanzi, in luogo di quella di registro e di bollo e che col favorire e non inceppare gli affari, darebbe un introito maggiore di quello attuale e senza le enormi spese e gli arbitrii nella esecuzione.

Noteremo che se si diminuisse l'onere per le lettere e per i telegrafi, avrebbesi quasi un terzo di più dell'attuale introito.

Dunque , lungi di gridare alla fallenza , a *minaccia di ferro e fuoco sino all'osso*, come diceva l' Onorevole Sella , l' Italia avrebbe tanta vita in se , che sviluppandola e non opprimendola , si spanderebbe per tutte le sue cento città , per tutti i suoi paesi : ma se volesse continuarsi nel metodo di opprimerla questa vita Italiana , dalla compressione verrebbe allo scoppio , ma non contro l' Italia , sibbene contro gli uomini e gli ordinamenti che la oppressero , non per proposito , ma per erroneo sistema , dal quale vuolsi escire ed esciremo fuori io spero , *condannando l' empirismo e il dommatismo , ed abbracciandoci alla scienza.*

Siamo certi che il paese e la Camera ci terranno conto del costante nostro lavoro e del nostro buon volere , onde questa nostra patria esca da una situazione, più grave e minacciosa che non sarebbe forse quella di avere il nemico alle porte—*fedè nella libertà—studio—giustizia—coraggio—concordia—indipendenza—e saremo salvi!*

Napoli 27 aprile 1867

*Luigi Minervini Deputato*

§. V.

*Misure transitorie in luogo della legge di tassa e di registro.*

La tassa di registro e di bollo ha dovunque perturbato il movimento, la proprietà, la rendita, il capitale, l'industria, il commercio, il lavoro: in una parola, la indipendenza individuale e quella di famiglia e la sociale—Ristagno in tutte le operazioni della vita—falsificazione della costosa carta da bollo e delle marche—frodi per eludere una legge, enormemente vessatoria e gravosa—la giustizia impossibile pel povero, e raramente possibile ai ricchi—la tassa di successione impopolare, ingiusta, condannata dalla scienza *economico-politica*, tentata dai Romani fra gli estranei (e non mai fra i congiunti) (1) e dovutasi da quei sapientissimi abrogare: tassa che costituisce per confisca, l'esaurimento del capitale nazionale (2).

La sospensione è vitale bisogno, perocchè la produzione l'industria ed il commercio, ne sono ristagnati, in ragione geometrica ogni anno—e senza sviluppare, le tasse sono improduttive di quattrini, produttive efficaci di malcontento, di miseria, di fallimento.

Le spese rodono presso che la metà dell'introito possibile e vessatoriamente, ed il presuntivo di codesta legge andò sempre allontanandosi dal vero.

L'imposta graduale all'infinito e in pecunia—sopra valori presunti e non reali—sopra reddito possibile ed eventuale—sopra proprietà mobili ed immobili, che pecunia non sono—è una esorbitanza, la quale è inconciliabile con libertà e con la civiltà, con la giustizia.

Quindi, durante il periodo di cinque anni, propongo di sostituire alle leggi di tassa e di registro, taluni provvedimenti, salvo a svilupparne le ragioni, ossia propongo la seguente legge provvisoria sul registro e sul bollo.

1.º Tutti gli atti i registri e le corrispondenze per affari giuridici, e contrattuali, industriali e commerciali, le dimande, i richiami, le petizioni, saranno scritti in carta di filogranata: la fabbricazione di detta carta sarà esclusiva dello Stato, salvo a darne la privativa in appalto, per cinque anni, all'industria privata.

(1) *Messa dai Romani la tassa di successione, alla ragione 5 per 100 con la Legge Giulia e solo fra gli estranei, dovette andare annullandosi da Nerva da Trajano da Adriano e da Marco, finchè rimase del tutto abolita. (Vedi la Leg. 3. Cod. de edicto divi Adriani tollendo e le note del Gotofredo a detta legge.)*

(2) *Tutte queste cose io prevedeva quando mi opposi alle leggi di tassa e di registro innanzi alla Camera, e quando con apposita proposta di legge ne proposi la sospensione, a 22 giugno 1862, surrogando una tassa transitoria, presa in considerazione dalla Camera e dichiarata di urgenza e non più discussa.*



2. La forma e la dimensione di cotesta carta sarà oggetto di regolamento.

3. Codesta carta sarà venduta al costo di un soldo per ogni due fogli di comune formato: de' due soldi per quello della doppia dimensione e così progressivamente per fogli di maggiore formato. Tutte le amministrazioni dovranno fare uso di codesta carta. (1)

4. Ogni carta, riguardante contrattazione, ogni contratto ed atto giudiziale ed estragiudiziale dovrà essere registrato.

5. Ogni deliberazione o sentenza del conciliatore ed ogni atto, riferentisi alla giurisdizione conciliativa, saranno esenti dal registro, ma dovranno essere scritti sulla carta filigranata dello Stato—Gli altri atti di giurisdizione onoraria e volontaria dei conciliatori saranno registrati, col diritto fisso di *mezza lira*: e di *una lira* se conterranno provvedimenti efficaci di esecuzione.

6. Per ogni causa presso i Pretori si pagherà il diritto fisso di lire tre.

7. Se la causa non è definita, per quante volte ritorna all'udienza, si pagherà meno la suddetta tassa fissa, quella di *mezza lira* per ogni riproduzione a ruolo.

8. Per i Tribunali civili, e di commercio e per gli arbitri in primo grado, sarà per ogni causa pagata la *tassa fissa di cinque lire* e per ogni riproduzione a ruolo *lira una*.

9. Per le Corti di Appello, il pagamento sarà di *lire 10* e di *lire 2* per ogni riproduzione a ruolo.

10. Per la Corte di Cassazione il dritto sarà di *lire 25*, e di *lire 3* per ogni riproduzione.

11. Gli atti giudiziali ed estragiudiziali saranno registrati sul solo originale—innanti ai Pretori col dritto fisso di *una mezza lira*—innanti al Tribunale civile e commerciale ed agli arbitri di prima cognizione, col dritto fisso di *trenta soldi*—ed innanti alle Corti di Appello di *una lira e mezzo*—ed innanti alla Cassazione di *lire due*.

12. Per ogni sentenza non definitiva dei Pretori, sarà pagato in atto della sua registrazione sull'originale il diritto di *mezza lira*—di *una lira* per ogni sentenza definitiva.

13. Innanti ai Tribunali civili commerciali ed arbitrali per le sentenze non definitive si pagherà in atto della registrazione come sopra, il diritto di *una lira*—per le definitive di *due lire*.

14. Innanti alla Corte di appello—*tre lire* per le non definitive—*quattro* per le definitive.

15. In Cassazione—*quattro* per le non definitive—*sei* per le definitive.

(1) Palermo ha suggerito di aumentare il costo della detta carta a cinque soldi il foglio di prima grandezza e a dieci soldi quello di doppia grandezza—ed io non posso a ciò opporre obiezioni—

*Billone*

17

~~10~~

— 27 —

16. I contratti, sotto firma privata che dovranno essere distesi in carta filigranata dello stato, dovranno registrarsi fra dieci giorni dalla loro data e pagheranno la tassa fissa di lire—due fino al valore di lire 2mila—di quattro lire da 2mila sino a 4mila—di tre lire fino a 5 mila—di sei lire fino a 10 mila—di otto lire fino a 20mila—di dieci lire fino a 30mila—di 15 sino a 50mila—di 20 sino a 100mila—per ogni valore ulteriore qualunque sia, lire 30— Chi registrasse detti contratti dopo il termine prescritto, pagherà il quadruplo della tassa. Degli atti e dei contratti sarà rilasciata copia conforme anche in carta filigranata dello Stato presso il Ricevitore del Registro.

17. Lo stesso dritto di tassa sarà esatto per le cambiali per i biglietti ad ordine e contratti marittimi.

18. I contratti autentici, sempre scritti in carta filigranata, saranno soggetti alla stessa tassa in atto della loro registrazione; che rimane a peso dei notai, da eseguirsi fra cinque giorni dalla data dell'atto, sotto pena della multa segnata nell'art. 16.

19. Le cambiali e i biglietti ad ordine nello Stato saranno scritti in apposita carta filigranata del formato in uso nel commercio, e ciascun foglio sarà pagato soldi cinque—Un apposito regolamento provvederà alla suddetta carta esclusiva dello stato ad uso del Commercio. Gli atti e contratti formati fuori lo stato, per essere messi ad esecuzione nello Stato, saranno bollati a timbro con la tassa fissa di tre lire: e per tutto altro, soggetti a tutte le tasse prescritte in questa legge, come se fossero formati nel regno.

20. I Cancellieri ed ogni altro pubblico funzionario per ogni atto o sentenza che dovranno rilasciare alla parte, esigeranno come compenso di scritturazione e di collazione una lira per ogni foglio, che dovrà essere scritto di buon carattere e senza cancellature.

21. Le somme tutte che saranno esatte per effetto delle suddette misure provvisorie dalle Cancellerie, verranno versate al Ricevitore—I quattro quinti saranno devoluti alle Cancellerie e serviranno a pagare le spese, lo stipendio ai Cancellieri, commessi ed amanuensi, il che sarà oggetto di regolamento. Cesseranno gli stipendii a peso dello Stato per le Cancellerie, ed impiegati nelle stesse.

22. Ci sarà un ricevitore di registro per gli atti giudiziarii, sentenze e contratti ed atti.

23. In ogni Pretura ci sarà un ricevitore, scelto fra i cittadini del Comune, il quale, data cauzione in rendita del G. Libro, esigerà i dritti e ne verserà quattro quinti al Cancelliere della Pretura, un quinto al Ricevitore del Registro governativo.

*In ogni*

24. ~~Ogni~~ capo luogo di Tribunale vi sarà il Ricevitore di registro per l'adempimento della registratura.

25. I Ricevitori avranno il premio del cinque per cento sulla somma che introitano, senz'altro emolumento.

26. I Patrocinatori, i Procuratori, i Causidici, gli uscieri ed intimatori, senza tener conto dell'ultima tariffa giudiziaria, che rimane annullata, provvisoriamente percepiranno gli stessi diritti ed emolumenti che da prima riscuotevano secondo le tariffe, leggi e regolamenti vigenti, nelle rispettive provincie Italiane—E ciò sino alla revisione della legge di procedura civile, ed alla formazione della relativa tariffa.

27. La nuova procedura civile sarà riveduta e la tariffa compilata e saranno presentate alla Camera, fra due mesi dalla pubblicazione della presente.

28. Ogni diritto, rimedio, atto, azione e gravame, che per effetto della legge transitoria, precedente al codice civile, ed a quello di procedura civile, fosse pregiudicato o spento, si reputerà impregiudicato sino alla pubblicazione della procedura riveduta e della nuova tariffa.

29. Qualora il pregiudizio fosse stato, non per solo ministero di legge operato, ma per giudicato, il giudicato a spese però del reclamante: potrà essere rivotato, rimanendo le spese a carico del reclamante: ed i giudici rimangono abilitati a provvedere nel merito, così come il giudicato, per quanto riguarda al pregiudizio, non fosse stato profferito—La parte contro cui sarà pronunziata la rivoa, non potrà essere condannata a spese in riguardo della rivoazione, salvo quando vi si opponesse, e rimanesse soccumbe nella opposizione.

30. Analogo regolamento sarà formulato per l'attuazione dei presenti provvedimenti.

## § VI.

*Proposta finanziaria, la quale mira a porre lo Stato in equilibrio.*

Sin dal 1864 proposi, e riproposi nel 1866, ed ora ripropongo nel 1867, una legge la quale interesserebbe ogni ceto di persone a collocare i loro capitali ed i loro risparmi, ad una operazione solidissima, e mercè la quale lo stato rialzerebbe il suo credito, svilupperebbe la ricchezza, ed avrebbe prontamente valori circolanti nel paese, ed un sicuro incasso di ottocento milioni onde dare as-

Camici 14 1/2

— 29 —

setto allo sbilancio esistente, e mettere in via l'avvenire sopra solide basi—Ecco adunque la legge che ho riproposta e della quale fu autorizzata la lettura alla Camera e che anderò a svolgere insieme ai presenti provvedimenti finanziari.

« Art. 1. E fatta facoltà al Governo per la emissione di un prestito ipotecario di ottocento milioni di lire sopra i beni demaniali, e quelli che saranno devoluti al demanio. (1)

« Art. 2. La emissione sarà all'ottanta effettivo sul cento nominale.

« Art. 3. Per ogni ottanta, valore di emissione, sarà corrisposto il 6 per cento pagabile a semestre.

« Art. 4. Detto prestito sarà rimborsabile fra il termine di dieci anni, a contare dall'effettivo incasso degli 800 milioni, e dal prezzo della vendita di beni demaniali, o che andranno a divenirli. L'ipoteca sarà valida, derogandosi ad ogni disposizione contraria, appena che sarà rilasciato il titolo definitivo all'acquirente.

« Art. 5. Il rimborso sarà fatto per via di sorteggio anno per anno ed in corrispondenza dell'introito, che si farà dalla vendita de' suddetti beni, incominciando l'obbligo del sorteggio appena che siasi incassato, per tale vendita, una cifra pari al milione.

« Art. 6. Le cedole di codesto prestito saranno nominali, e trasferibili con la semplice girata autenticata dall'agente di cambio legalmente autorizzato, e riconosciuto, o da un pubblico notaio. Saranno insequestrabili del pari che i coupons di rendita.

« Art. 7. Le cedole saranno della valuta nominale non minore di lire 50 pari a lire 40 di emissione.

« Art. 8. I sottoscrittori potranno pagare una metà nell'atto della sottoscrizione, ed avranno un titolo provvisorio, e dopo tre mesi dovranno pagare l'altra metà, e riceveranno allora il titolo definitivo. Quelli che dopo i tre mesi, e dieci giorni consecutivi improrogabili, non facessero il secondo versamento, decaderanno e la somma versata rimarrà devoluta allo Stato, e si pubblicheranno nel giornale ufficiale i numeri delle cedole decadute, senza indicare però i nomi dei manchevoli.

« Art. 9. Coloro, che nell'atto della sottoscrizione, pagassero l'intero valente delle cedole al valore di emissione, godranno un abbuono del 5 per cento sul detto valore.

« Art. 10. Le cedole di codesto prestito saranno portate alla pari, qualora si versassero in pagamento di prezzo per acquisto, che i possessori facessero di beni demaniali, e saranno esenti dalle tasse graduali di registro e bollo gli acquisti che farebbonsi di tali beni dagli intestatari, o possessori di dette cedole.

(1) Bra in voce di rulle sopra i beni dell'ag.  
se eccedano il limite per la legge  
alla ragione

« Art. 11. Delle cedole, e i rispettivi *coupons* di rendita saranno esenti da tasse speciali, alla stessa guisa della rendita consolidata.

« Art. 12. Coloro che sottoscriveranno per un valore nominale non minore di lire 10,000, e pagheranno nell'atto della sottoscrizione, godranno oltre l'abbono del cinque sul valore di emissione, un altro uno per cento sul detto valore.

« Art. 13. I valori numerari devoluti a minori, ad interdetti, a donne maritate, o in qualunque modo vincolate per cauzione od altro, saranno cautelati sopra cedole del prestito ipotecario suddetto, e saranno valutati all'ottanta, coll'interesse del 6 per cento sullo stesso, e rimborsati alla pari di cento. Le cedole per codesti valori vincolati, non saranno sorteggiate, ma rimborsate al finire degli anni dieci, e dal prezzo della vendita di detti beni demaniali e di quelli che saranno devoluti al demanio.

« Art. 12. Codeste cedole godranno gli stessi vantaggi previsti nell'articolo 10, se saranno pagate per affrancamento di canoni, e censi dovuti personalmente o come eredi di debitori di detti canoni, e censi, a pubbliche amministrazioni, o a corpi morali, obbligati ad affrancare: godranno gli stessi vantaggi se si versassero per affrancamento del canone del Tavoliere di Puglia da coloro che sieno debitori del canone suddetto, o eredi di quelli.

« Art. 15. La sottoscrizione sarà aperta otto giorni dopo la pubblicazione della presente legge, e per giorni quaranta saranno preferiti i nazionali agli esteri: dopo tale epoca, e per altri quaranta giorni, sarà libera la concorrenza a tutti.

« Art. 16. È fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali al regolamento, e a quant'altro occorre per l'attuazione del presente prestito ipotecario, e garantito dallo Stato.

« Art. 17. La Commissione del bilancio, presso la Camera dei deputati, rimane incaricata a vigilare per le operazioni, l'incasso e l'uso dell'introito, epperò il ministro delle finanze farà alla stessa comunicare tutte le operazioni, a misura che procederanno.

« Art. 18. È fatta facoltà al Governo di emettere, sia buoni del tesoro, sia rendita consolidata cinque per cento, sino alla cifra necessaria alle spese occorrenti pel servizio dello Stato, quali buoni, o rendita saranno estinti con gl'introiti che perverranno dal detto prestito ipotecario. »

Luigi Minersini deputato

§ VII.

*Proposta di altro progetto di legge già presentato e con vari opuscoli sostenuto da L. Minervini e dal sig. Antonio Mangoni, e mercè il quale, lo Stato con la emissione di un consolidato a valor fisso 100 per 5 per servizio del suo bilancio passivo, non avrebbe uopo di nuovi prestiti e di tasse, e potrebbe rendere i 250 milioni alla Banca.*

Ci dispensiamo di far precedere le ragioni di codesta proposta, imperocchè vennero ampiamente sviluppate con appositi opuscoli e dichiarazioni; epperò formulerò gli articoli della legge.

1. È autorizzato il Ministro delle Finanze ad emettere una rendita alla pari di cinquanta milioni del Debito pubblico consolidato per un miliardo, e farla iscrivere nel gran Libro dello stesso Debito pubblico.

2. Tal rendita avrà il valor fisso invariabile di cento per cinque. Essa non potrà esser quotata nelle Borse. E considerandosi per tal valore come moneta, i titoli di questa rendita saranno per tal valore e come moneta, dati dallo Stato per le partite del bilancio passivo, e da esso ricevuti per quelle del bilancio attivo; e per tal valore come moneta saranno pur ricevuti e dati da' pubblici Stabilimenti, dalle Società, dalle Banche e Banchi, dagli altri Enti morali ed Istituti, e da' privati Cittadini.

3. Nel suddetto gran Libro questa rendita sarà iscritta—*Rendita a valor fisso invariabile di cento per cinque*—e questa ditta sarà pure impressa ne' titoli derivanti dalla rendita medesima.

4. Anche la rendita dell' esistente Debito pubblico consolidato potrà, a volontà de' proprietari e possessori di essa, essere iscritta colla stessa ditta nel gran Libro, e questa ditta farsi iscrivere nei titoli della stessa rendita; nel qual caso anche tali titoli, come quelli della nuova rendita, considerandosi pel valor fisso come moneta, saranno per tal valore ricevuti e dati dallo Stato, da' pubblici Stabilimenti, Società, Banche e Banchi, Enti morali, Istituti, e particolari Cittadini.

5. I titoli delle surriferite rendite potranno essere *nominativi* e al *latore*, e tramutarsi gli uni negli altri, a piacere de' proprietari e possessori di essi. Più titoli potranno riunirsi in uno, ed un titolo frazionarsi in più, insino alla cifra di cinquanta centesimi pel valore di lire dieci. I titoli nominativi potranno trasferirsi anche per mezzo di girata e di firma, come le cambiali commerciali

e le fedi e polizze del Banco napolitano. Potranno i titoli stessi, sieno nominativi o al latore, esser rinnovati a spesa de' possessori, se per l'uso saran divenuti non trasferibili e commerciabili.

Per l'effetto in ogni Prefettura di Provincia vi sarà un Ufficio della Direzione del Debito pubblico autorizzato per le succennate operazioni.

6. I Ricevitori e Tesorieri, ed altre Casse pubbliche dello Stato, dovranno, a richiesta de' particolari Cittadini, cambiare i suddetti titoli nelle specie metalliche, per i quattro quinti di tali specie che si troveranno presso di loro.

7. È vietato esigere aggio pel cambio de' suddetti titoli colle specie metalliche; ed esigendosi, sarà, come indebito ed illecito, soggetto a ripetizione e ad esser punito il contravventore secondo le leggi, salvo il diritto al possessore del titolo, di riscuotere il semestre alla scadenza.

8. I titoli che alla scadenza de' semestri, cioè al 1.º genajo e al 1.º luglio, si trovassero nelle Casse pubbliche dello Stato, o che vi si doveano trovar versati, non produrranno, siccome appartenenti allo Stato, frutti semestrali a beneficio dello stesso Stato.

9. Si dichiara di nessuno effetto ogni convenzione, sia stipulata pel passato, o che sarà stipulata dopo la pubblicazione della presente Legge, la quale fosse diretta ad escludere da' pagamenti i suddetti titoli a valor fisso.

Napoli 20 gennaio 1867.

*Antonio Mangoni e Luigi Minervini deputati*

### § VIII.

*Proposta di legge per sopperire alle urgenze della finanza, senza spese e senza tasse (1).*

Art. 1. Vien fatta facoltà al Governo di emettere quaranta milioni di rendita dello Stato cinque per cento, pari al valore nominale di 800 milioni.

Art. 2. I certificati di questa rendita dello Stato saranno intestati al Ministro di Finanza, e per esso al suo Segretario generale, trasferibili con firma e bollo dal Governo, e trasferibili con la gira autentica da un pubblico notaio o da un agente di cambio, dai contabili ai particolari, e da costoro alle pubbliche casse.

Art. 3. Cotesta rendita sarà come contante ed alla pari rice-

(1) Questa proposta fu già presentata alla Camera e fu discussa da molti giornali—Sarebbe, adottandosi, un mezzo certo di avere 800 milioni effettivi, circolanti, produttivi.

*Almagno*

10  
~~10~~

vuta nelle casse dello Stato dai suoi debitori per qualunque causa o titolo, e sarà pagata dallo Stato e dalle sue casse come contante ed alla pari ai suoi creditori, per qualunque causa o titolo, e calcolando nell' un caso e nell' altro, l' interesse per dodicesimi, all' epoca del versamento o pagamento.

Art. 4. Cotesta rendita dello Stato sarà emessa per qualunque somma, infra i 40 milioni ed incominciando da una lira di rendita, la quale varrà venti lire e così di seguito, oltre l' interesse cinque per cento.

Art. 5. Le casse pubbliche tutte, dipendenti dallo Stato, sono obbligate a ricevere ed a cambiare in moneta effettiva, oro od argento i certificati da una lira a cinque di rendita, ossia di pagare alla pari il capitale della detta rendita, una all' interesse calcolato per dodicesimi.

Art. 6. I certificati di lire cinque di rendita sino a dieci saranno anche del pari cambiati con la metà in contante come sopra ed una metà in certificati della detta rendita.

Art. 7. I certificati superiori alle lire dieci e sino alle lire venti, un quarto in contante come sopra e tre quarti in certificati della detta rendita.

Art. 8. I certificati superiori a lire venti e fino a lire cinquanta, un quinto in contante e quattro quinti in certificati della detta rendita.

Art. 9. I certificati superiori a lire cinquanta, e fino a lire cento, un ottavo in contante e sette ottavi in certificati della detta rendita.

Art. 10. I certificati superiori alle lire cento e sino a lire cinquecento, possono cambiarsi con certificati da lire cinque per un quarto: da lire dieci per l' altro quarto; da lire cinquanta per l' altro quarto, e da lire cento per l' altro quarto, qualora le casse se ne trovassero: in difetto con certificati minori, che si trovassero in cassa e nel modo che potranno.

Art. 11. I certificati da lire cinquecento, sino a mille saranno dalle casse cambiati in certificati da lire cinquanta per un quarto, e per tre quarti in certificati da cento lire in sopra.

Art. 12. I possessori dei certificati da lire mille in sopra possono, depositando tali certificati all' Agente del Tesoro, cambiare tali certificati in certificati minori, rimanendo annullati quelli depositati, e sopra quelli che verranno sostituiti sarà segnato come provvenissero da quelli annullati, notando il numero, la serie, la valuta e la data dei titoli annullati.

Art. 13. Alla chiusura di ogni esercizio si farà da ciascun



contabile la verifica della carta produttiva di rimanenza in cassa, e sarà versata allo Stato, che ne darà credito al contabile sopra i versamenti del seguente anno.

Art. 14. In fine dell'anno il Tesoro farà il conto della carta rientrata ed ammortizzerà e l'interesse correlativo, perchè pagabile a se stesso, e se ne farà la calcolazione con la dicitura interessi risparmiati; e disporrà il pagamento dell'interesse per i certificati ancora circolanti, nel modo solito del pagamento della rendita del consolidato.

Art. 15. Cotesta carta produttiva, detta rendita dello Stato circolante, si dichiara garentita dallo Stato, ed anche specialmente sopra i beni ecclesiastici, incamerati al Demanio dello Stato.

Art. 16. Sarà insequestrabile, esente da tassa di registro e da imposta di qualunque genere, siccome carta produttiva invariabile dello Stato.

Art. 17. I possessori della rendita del debito pubblico, volendo farne conversione in rendita circolante dello Stato, potranno versarla al corso corrente nel giorno, in cui chiedono la conversione, consegnando il certificato del debito pubblico, ed avranno in luogo il certificato corrispondente e senza spesa di sorta. Per modo che se la rendita del debito pubblico andasse al 65, per avere la circolante dello Stato, debbono oltre il certificato del debito pubblico che valga 65, versare sempre 35 a compimento di cento, sia in titoli di rendita, sia pagando in contante la differenza dal corso alla pari, sia diminuendo la rendita ragguagliandosi alla pari.

Art. 18. I possessori della rendita pel debito pubblico, che facessero la conversione dei loro certificati in rendita dello Stato circolante, entro il termine di mesi tre dalla promulgazione della presente legge, godranno una riduzione del dieci per cento sopra la differenza che dovrebbero versare fra il corso e la pari: per modo che se la rendita del debito pubblico fosse al 65, invece di versare 35 onde avere rendita circolante dello Stato alla pari, verseranno 31:50. E pagando in contante la differenza godranno invece la riduzione del 20 per 100—Decorso i tre mesi, cesseranno questi favori.

Art. 19. In caso di conversione, i titoli depositati rimarranno annullati, ed in quelli sostituiti, sarà segnato—per conversione del titolo del debito pubblico indicando la serie, il numero, e il valente rimasto annullato.

Art. 20. La rendita dello Stato circolante come carta produttiva, e quella che sarà dal debito pubblico convertita in quella, saranno ammortizzate dentro il periodo di anni 20, e dal ricavato

dalla censuazione affrancabile, o dalla vendita fra lo stesso periodo, dei beni ecclesiastici incamerati al Demanio, il che formerà oggetto di altra legge. Il Governo presenterà immantinenti alla Camera lo elenco e le estimazione di tutti i beni ecclesiastici.

Art. 21. È fatta facoltà al Governo di fare gli analoghi regolamenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 22. Il Governo in ogni bimestre darà alla Commissione del bilancio esatto ragguaglio delle operazioni relative alla detta rendita circolante dello stato ed alla pari, ed alla conversione dei titoli del debito pubblico in titoli di detta rendita dello Stato—E la Commissione ne farà rapporto al principio di ogni sessione, o nel corso della medesima.

#### *Brevi considerazioni sul progetto*

Con questa proposta la rendita dello Stato diviene moneta produttiva circolante, ed invariabile più dell'oro e dell'argento.

Con questa proposta non si à bisogno di nuove tasse: non di baratterie: non di prestiti rovinosi: non di dipendere dallo straniero: non più dal corso forzato dei biglietti di una Banca privilegiata: non più dalla emissione dei buoni del tesoro: si può diminuire taluna delle tante tasse: si può provvedere ad un sistema di tassa unica sia sul capitale, sia sulla rendita: ovvero al sistema delle tasse molteplici, allargandone la base, e diminuendo l'onere.

Con questa proposta, circolando la rendita produttiva dello Stato fra lo Stato e i suoi creditori e debitori, e conteggiata alla pari, nulla vi ha che la libertà offendesse.

Con questa proposta la conversione dell'asse ecclesiastico non sarebbe mercatata, chiedendo quattrini alla reazione Belga, congiunta a quella di Roma, nè si violerebbero leggi e principii all'esca vilissima dell'utile pecuniario, a cui si direbbe essersi appigliata la Curia, che non ci riconosce, per distruggere il principio di libertà Chiesa in libero Stato, e per impedire la conversione dei beni ecclesiastici.

Con questa proposta, la rendita del debito pubblico, che volesse volontariamente convertirsi in rendita dello stato, godrebbe lo stesso vantaggio di essere ricevuta e pagata, nei rapporti collo Stato, alla pari.

Con questa proposta la conversione della rendita, senza venire imposta, sarebbe preparata e conseguirebbesi con uno svolgimento libero per necessità di equilibrio.

Con questa proposta potrebbe andarsi al pareggio fra l'entrata e l'uscita.

Con la garanzia data su i beni dall'asse ecclesiastico nessuna offesa si farebbe al debito pubblico, perocchè quei beni sono una cosa distinta perchè non erano devoluti al demanio, all'epoca de' varii prestiti.

La rendita circolante dello Stato è produttiva, non avrebbe nè farebbe concorrenza col debito pubblico, imperocchè, la prima si pagherebbe e si riceverebbe in capitale ed interesse e nei rapporti dello Stato possessore della sua rendita, e dei tributarii e creditori dello Stato medesimo, laddove il debito pubblico ha la circolazione del suo valore nominale fra i privati per godere la rendita; ma senza che il capitale potesse pretendersi dallo Stato.

Ora se il Ministero con questa proposta otterrebbe 800 milioni pronti e senza spesa: e se i beni dell'asse ecclesiastico, sono del valore di circa due miliardi, con cotesta solidissima operazione, il nostro credito interno ed esterno dovrà migliorare grandemente.

La censuazione o la vendita dei beni ecclesiastici, incamerati allo Stato, eseguendosi in venti anni, sarebbe operazione fatta con più riflessione, con cognizione di causa.

Se il Governo, lungi di dare ad una Banca favorita, l'esclusivo privilegio di emettere, ed in vuoto quasi, i biglietti, e con corso forzato, avesse fatta egli quella operazione, non avrebbe la perdita a cui si è sobbarcato, e non avrebbe ai cittadini fatto pagare uno sconto sopra ogni operazione necessaria, con quella carta dell'unica privilegiata banca: non avrebbe assiderato commercio, industria, affari, con danno della finanza e con esizialissimi danni ai cittadini.

Con la mia proposta, coordinata alle economie ed al miglioramento delle leggi d'imposta, il Governo vedrebbe raddoppiato l'attivo e può svolgere i pubblici lavori sopra ampia scala: provvedere al miglioramento dei porti; sollevare le ferrovie e compierle: in una parola, senza ricorrere all'usura, allo straniero, e senza spendere un centesimo in mediatori, avrebbe nella sua rendita, una moneta la più sicura, la più scientifica, quale è la moneta produttiva invariabile, essendo calcolata alla pari.

Non trovo che questo mezzo per provvedere ora al bene del paese: spero lo si adotti. Ed urgente stimo volgersi ogni studio a riparare ai danni che derivano dalle cattive leggi d'imposta rese insopportabili, perchè ingiuste e vessatorie e perchè fatte per ur-

Valerini

18

— 37 —

15

genza e sempre dichiarandole sperimentali — La procedura civile e la tariffa giudiziaria sono cose impossibili a tollerare: ci si provvegga, e subito.

Mi riserbo svolgere ampiamente la proposta innanzi alla Camera.

17 gennaio 1867

Luigi Minervini deputato

### § IX.

Contro-progetto alla legge libertà della Chiesa — Liquidazione dell'asse ecclesiastico, proposta dai Ministri Scialoja e Borgatti, e respinta da tutti gli uffici della Camera.

Avendo di questa legge sviluppate le ragioni con apposita pubblicazione, ci riferiamo a quella, già presentata alla Camera e sottoposta a molti colleghi.

Esperò verremo formulando solamente gli articoli della proposta.

1.° I beni tutti così detti della Chiesa nel Regno, sono riconosciuti e dichiarati beni nazionali.

2. Le Chiese, gli edificii posseduti dai Vescovi, dagli Arcivescovi, dai seminari ec., sono dichiarati proprietà inalienabili del demanio comunale rispettivo.

3.° I monumenti, gli oggetti d'arte e preziosi conservabili, le biblioteche, gli archivii, ora posseduti da monaci, monache, preti, Vescovi, Arcivescovi, abbatì ec., sono dichiarati e riconosciuti proprietà del Demanio dello stato.

4.° Tutti i beni mobili ed immobili, del così detto asse ecclesiastico, saranno venduti, o censiti, o dati a lungo fitto, per essere convertiti, nel periodo di anni venti, in effettivo numerario. Ciò sarà oggetto di altra imminente legge, da presentarsi fra giorni 15 improrogabili.

5.° Alle corporazioni Religiose, esistenti nel Regno, sotto qualunque denominazione, sarà intestata un'annua rendita nominale 5 per 100 inalienabile, pari a 50 milioni, ossia un miliardo nel capitale, e con addirsi alle pensioni, dovute ai membri dei soppressi ordini, staccandosi per ciascuno un titolo pari alla rendita che raggiunga la pensione dovuta: ed il capitale alla morte del pensionato, rientrerà allo Stato e verrà ammortizzato quel titolo.

6.° Ogni corporazione religiosa siano Vescovadi, Arcivescovadi, Abazie e Prelature ed altre simili, avrà assegnata tanta rendita sopra i 50 milioni, quanta corrisponde al terzo della rendita netta, che ricavava prima dai beni posseduti, e dalla stessa rendita sarà prelevata da ciascuna di esse, la spesa pel culto ed il dippiù resterà per pensione alimentare dei titolari e componenti.

7.° Il capitale di tale rendita sarà inalienabile e vincolato a favore dello Stato, ed incamerata allo stesso, qualora venisse soppressa la corporazione o l'ente, cui è attribuito il godimento della rispettiva rendita.

8.° Il rimanente valore dei beni mobili ed immobili dell'asse così detto ecclesiastico, andrà diviso, ai municipii, nei quali sono le varie corporazioni od enti religiosi, che li possedevano, giusta la legge precedente, ed il rimanente al demanio dello Stato per essere e gli uni e gli altri, nella rispettiva rendita, distribuiti in opere normali e stabili di beneficenza, d'istruzione del popolo, e per dare al medesimo lavoro.

9.° Le Chiese, i Monumenti d'Arte, gli Archivi, le Biblioteche, gli oggetti preziosi conservabili, i Gabinetti, i Musei, gli Stabilimenti ad uso di scienze, presso le già Corporazioni od enti religiosi, saranno custoditi e mantenuti dai medesimi, e vigilati da una Commissione Regia composta dal Sindaco e dalla Giunta Municipale rispettiva—Un Consigliere Provinciale, elegibile dal Consiglio Provinciale con maggioranza assoluta, sarà Ispettore Provinciale superiore di detti oggetti, Chiese, Archivi etc.—Un esatto inventario e descrizione sarà formolato e ne saranno redatti quattro esemplari: uno da depositarsi al Ministero della Pubblica Istruzione: uno all'Archivio Provinciale: uno da rimanere presso la corporazione o ente religioso: uno presso l'Archivio Municipale.

10. Qualunque disposizione sia per ultima volontà, sia per contratto fra vivi a persone religiose o per causa religiosa, sono di nessun valore e devolute agli eredi successibili dei disponenti a norma delle leggi civili, o al demanio dello stato in mancanza di successibili.

11. Il giuramento, il placet, l'exequatur, ed in generale ogni privilegio, immunità, esenzioni e prerogative qualsiasi della Chiesa, sono soppressi.

12. Le associazioni religiose, del pari che ogni altra associazione, godranno la libertà, garantita dalle leggi dello Stato, salvo sempre il disposto dell'art. 10, che rimane come fondamento della presente legge.

19  
16

13. La distribuzione dei milioni 50 di rendita iscritta sarà intestata e distribuita con apposito regolamento ed a norma delle disposizioni della presente legge agli aventi diritto.

14. Con la presente legge restano riservati ed impregiudicati i dritti dei cittadini e dei Municipii sopra ogni maniera di beni del così detto asse ecclesiastico, e come erano prima della presente legge.

Luigi Minervini deputato

n. 13. Tanto la legge Borghetti Siciliana per la  
conversione di monacati Longroni, quanto la legge  
presentata dal Ferrara sono inaccettabili come una  
guerra finanziaria, e quindi come un'offesa di una qui-  
stione economica politica religiosa sociale.

Che la conversione e la legge Longroni-Dumoucau  
siano da rigettare per i motivi di libertà di coscienza e  
per una unanime decisione fatta dai deputati  
della Camera.

La suddetta legge rappresenta una guerra finanziaria sotto  
la ispirazione della libertà della chiesa - liquidazione dell'ag-  
re ecclesiastica. La nuova legge del Ferraro ripete le qui-  
stioni politiche ecclesiastiche, e vuole mantenere il po-  
sitive cioè la magistratura politica religiosa, con una lotta  
operazione finanziaria a far accettare la quale  
per innanzi l'origine di far sapere il corpo-progetto dei  
dignitari di banca - cosa che poi nella legge proposta  
non ista per nulla.

Dumoucau pigliava dieci milioni in tutto: ora dopo due  
milioni per si toglievano allo stato, e degli ecclesiastici  
60 milioni! Ma ed i nuovi progetti si danno tre di  
conversione per 100 ossia 18 milioni: più una  
parte per l'attribuzione delle quote, e che rima-  
ne in ombra, ma che pure si dovrà a gruppi.

per - E per togliere il corpo proprio baste  
cedere la rendita da vendere sul fondo  
per il catao e poco ci mancherebbe.  
Invece l'industria straordinaria di cui parlo  
o per lire a testa per un anno, e si  
avrebbe come pagare la Banca e to-  
gliere il corpo proprio per il resto - 91  
Cann. L'industria tutta parrebbe un  
profitto ipotetico di 250 milioni per  
far pagare il corpo proprio dei biglietti -  
Ma se la camera sempre bene vive  
al piano finanziario per noi proposte:  
non si rovinare il patrimonio dello Stato, e  
non si impadronire l'Italia ai preti, ed i preti  
i preti al feudale. Episcopale e Papale,  
potrebbe rialzare il credito, sviluppare la  
produg. l'industria, e il commercio, e venire  
liberata dalla voragine nella quale si vuole  
precipitare l'equivoco, l'impudenza, l'ar-  
bitrio, la facile ubbidienza degli uomini  
politici attuali ed ignoranti. Ci si pensi.

DALLA STAMPERIA DI ANTONIO METITIERO

Vico Maiorani ai Gerolomini, 9.

# Procedimenti finanziari (S. 20)

Progetto di legge presentato dall'Onorevole Minervini nella tornata del 27 Maggio

Si passa agli uffici per l'annunzio alla lettura

		Uffici		Deliberazione
1 <sup>mo</sup>	Giugno	Ufficio 2 <sup>o</sup>	2 <sup>o</sup>	Autoriggi la lettura
4.	4	Ufficio 1 <sup>o</sup>	1 <sup>o</sup>	
4.	4	4	3 <sup>o</sup>	Autoriggi la lettura
4	4	4	4	
4	4	4	5	
7	4	4	6	
7	4	4	7	
7	4	4	8	
11	4	4	9	Autoriggi la lettura



105

Progetto di legge d'iniziativa Parlamentare  
 presentato dall'onorevole M. Corbelli nella  
 tornata del 27. Maggio  
 Omaggio alla lettura degli  
 Affari 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>.

Ed. D. Guigno 1869

*Allegato 1°*

*104*

# CONTRO-PROGETTO

DEL

DEPUTATO LUIGI MINERVINI

ALLA LEGGE

LIBERTÀ DELLA CHIESA—LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO

PROPOSTA

DAI MINISTRI SCIALOJA E BORGATTI

E RESPINTA DA TUTTI GLI UFFICI DELLA CAMERA

*Contro-Progetto che si presentò alla  
Camera in opposizione alla legge  
Legge del 1867 sulla liquidazione ecclesiastica ora  
in vigore dal § 1. del Ministro Ferrero.*

La proposta della legge—*Libertà della Chiesa—Liquidazione dell'asse ecclesiastico* ha commossa la coscienza universale del paese, e tanto maggiormente, in quanto dopo una esposizione finanziaria sconsolante e dopo minaccia di nuove tasse, vi si è unita la proposta dell'approvazione di una convenzione conclusa dal sig. Ministro (sin dal 5 gennaio 1867), con la quale ad un banchiere del Belgio—*Conte Langrand-Dumonceau*—si concedono due miliardi di beni redditizii in ipoteca: un premio di sessanta milioni per anticipare 100 milioni all'anno allo Stato; e ciò (si dice) per offrire ai Vescovi il mezzo di facilitare il pagamento di quanto la legge suddetta richiederebbe loro.

E codesta proposta preceduta e seguita da leggi di novelle imposte, e con la quistione di gabinetto, e dichiarandosi volersi prima la votazione delle imposte e poi la discussione del bilancio, è tale una impolitica misura, una esorbitanza del potere, da non valere ragione che sia, a giustificare.

Esperò che tutta la stampa Italiana di ogni colore ha riprovato la cosa ed il modo, e tranne alcun giornale straniero, (pagato per scrivere articoli in favore del governo) ed ignaro della gravezza della quistione complessa da risolvere, il quale si è fatto a dirne il vantaggio, può dirsi che tutta Europa abbia disapprovato codesta legge—Quindi se tutti gli uffici della Camera dei Deputati respinsero quella legge, e la conseguente convenzione col Langrand-Dumonceu, non è da maravigliare.

Il Governo però, spintosi così poco costituzionalmente ad una pressione sul paese, lungi di ritirare la legge, si corriya a volerne la discussione: e lascia circolare dimesse voci di ritiro dei ministri, più animate voci per lo scioglimento della Camera—E non credendo valere alcun articolo di Gior-

nale estero a dissipare l'uragano suscitato, infiltra, in taluni giornali di opposizione, con le solite arti, delle insinuazioni, contro la maggioranza, ossia contro tutto il paese, che grida contro quella enormezza di modi, e condanna le proposte, le quali rendono schiava la Chiesa, schiavo lo Stato: rinvocano e confondono e pervertono leggi recenti, e canoni e discipline: creano un caos da retrogradare l'Italia ad un *medio evo*, peggiore di quello ricordato dalla storia.

Tentossi che la Commissione facesse alcun controprogetto, pur disapprovando la legge, e ciò nella speranza di straripare ottenere una discussione onde, come in altre volte, vedersi che una legge, riprovata dagli uffici e dalla Commissione, con alcun giuoco di prestigio parlamentare, venisse passata, sia pure a qualunque esigua maggioranza: ma fu cotale proposito, dalla maggioranza della Commissione respinto, e la ragione era ed è la mancanza di poteri a sostituire ad una legge che si condanna, altra possibile legge, e venirla ad imporre alla Camera prima che non se ne ordinasse la lettura, prima che fosse presa in considerazione, e quindi distribuita, studiata, ed ammessa dagli uffici.

In cotesta grave situazione del paese, della quale nessuno potrà lodare il Ministero, i Deputati sentono il dovere collettivo d'impedire il danno all'onore, alla scienza, ed agli interessi Italiani, ed il debito singolo di proporre rimedi, e leggi, le quali, condannando quello che il Potere pretende, possa la questione politico-religiosa, e finanziaria, risolversi per modi, rispondenti storicamente, politicamente, e giuridicamente al bene ed all'avvenire del popolo Italiano. Il Ministero ha fatto imprimere un'opuscolo intitolato — *Risposta a tutte le osservazioni fatte a questa legge* — Ma la risposta accresce la forza delle osservazioni, e ne provoca delle altre.

## § II.

Col presente lavoro io mi propongo di confutare la legge intitolata — *Libertà della Chiesa—Liquidazione dell'asse Ecclesiastico*—Salvo ad ampiamente svolgere il tema innanzi alla Camera.

La Chiesa Cattolica non fu mai altro che libera nell'esercizio del culto, e quindi non saprebbe intendersi come la si voglia far supporre di essere stata schiava fra noi.

Il Governo del Re parla di Chiesa Cattolica, parla di libertà di coscienza, parla di libertà di associazione, ma senza distinzione di cose e di tempi.

Nel mio resoconto agli Elettori ed al paese a pag. 7, io pubblicava le seguenti parole:

« Quando i Ministri per gli Interni e per la Giustizia per la Grazia e » per i Culti, nello scorcio dell'ultima sessione, si fecero a chiedere, indi- » rettammente i pieni poteri, per fare—mutare—ed abrogare—leggi—Codici— » e circoscrizioni—amministrative e giudiziarie, vidi che tentavasi ad un colpo » di stato—ad esautorare il potere legislativo—a violare lo statuto—ed a » compromettere la stessa *Monarchia costituzionale*. Rigettai negli uffici, pro- » testando in iscritto, quelle proposte liberticide—poscia con la mia dichiara- » zione e protesta agli elettori tutti, svelai, quello, che (a mio modo di ve- » dere) era un attentato alla sovranità del popolo—Ricusai, (*ancorchè per te-* » *grafo chiamato*), di partecipare ad una discussione, contro il mandato degli » elettori, e rilevai in quella mia protesta tutti i danni, di un sistema, costan- » temente da me oppugnato, e che al finire della legislatura avea ridotto il » paese—ligio al comando straniero—diviso dall'opera governativa nei suoi » elementi—disarmato perchè l'armamento nazionale decretato, rimase una

» delusione, meno per lo sciupo della pecunia votata: perchè l'esercito di-  
» sorganizzato è ridotto di molto ed arbitrariamente — *aggravato* il paese  
» di tasse erronee ed intollerabili e non proficue alla finanza — *senza giustizia* —  
» senza *pubblica sicurezza* — e ridotta dall'*ateismo* alla *vigliaccheria* la quistione  
» religiosa — riprovevole inizio — disonorante compimento di tale quistione —  
» confusa la *religione della maggioranza e del capo della nazione*, con la li-  
» bertà di coscienza e la *tolleranza dei culti*, d'onde la quistione Romana  
» messa in una assurda equazione *logico-politica*! — E da ultimo *ridotto il*  
» paese a non sperare Roma, e a non avere la Venezia, mentre si cavarono  
» miliardi alle popolazioni *gridandosi dai ministri e dalla maggioranza* (*sem-*  
» *pre all'occasione di far quattrini*) ROMA e VENEZIA — e ripetendo, quasi a  
» diieggio, le parole di Cavour — DOVETE PAGARE, PAGARE, PAGARE, per avere  
» la *libertà* — l'*unità* — l'*indipendenza* — E siamo riesciti a *pagare, pagare,*  
» *pagare*, per non avere di *libertà* che una larva — per non *potere* compiere  
» l'*unità* — e per non raggiungere l'*indipendenza*, la quale sta con Roma e Ve-  
» *nezia*! E dopo cinque anni, lungi di fare l'Italia, la si è ridotta invece  
» con Bonaparte a Nizza e Savoja — col Papa Re a Roma e con l'*obbligo di*  
» *fargli le spese e la guardia, se occorre!* — e coll'*Austriaco nella Venezia!* (1)  
» E per lasciarli in pace s'impone il disarmo! (2) »

Fatta questa digressione, perchè si veggia come io antivedessi la cata-  
strofe che ora minaccia il paese per opera degli errori governativi, rientro  
nell'argomento.

Il Governo dichiara libera da ogni ingerenza governativa la Chiesa Cat-  
tolica nel Regno.

Domandiamo al signor Ministro, che cosa egli intendesse per Chiesa e  
per l'addiettivo *Cattolica*.

A noi pare che consultando un poco la storia etimologica delle cose,  
avrebbe il Ministero dovuto porre attenzione, che la parola Chiesa — *Eccle-*  
*sia* de' Greci — adoperavasi per dinotare l'assemblea de' Cittadini riuniti al-  
l'invito dell'Araldo: ed il luogo istesso in cui l'assemblea raccoglievasi,  
soleva addimandarsi *Ecclesia*.

Avrebbe in Plinio il giovane, ed in Ausonio letto, usato il vocabolo  
*Ecclesia* per dinotare una riunione qualunque; ma in processo di tempo,  
come leggesi nel Nuovo Testamento, *Ecclesia* fu detto il luogo in cui i fe-  
deli raccoglievasi alla preghiera. (Prima Corint. XI e XIV). *E poscia la*  
*Congregazione de' fedeli che sono sparsi per tutta la terra, ed hanno la*  
*medesima fede*.

Cristianamente la Chiesa è Cristo, perocchè abbraccia tutti i fedeli che  
sono sulla terra. Coloro che diffondono con l'apostolato il vangelo costitui-  
scono la Chiesa *militante*: quando comprendonsi tutte le anime, già salite alla  
gloria, addimandasi *trionfante* la Chiesa: quando tutte le anime de' soffre-  
renti nel purgatorio, chiamasi Chiesa *purgante* — In tutto questo c'entra  
per nulla lo stato ed il sig. Ministro?

Cristo chiama la Chiesa il suo regno, la sua eredità, onde è che la  
Chiesa è una, santa, *Cattolica ed Apostolica* (a dire dei Teologi).

Questa Chiesa ha uopo di due unità:

L'*unità di fede*, ossia la credenza comune di tutti gli articoli di fe-  
de, e di tutte le verità rivelate da Cristo, e che tali dalla Chiesa vengono  
dichiarate — Ed in ciò fu ed è libera la Chiesa.

L'*unità di comunione*, ossia la riunione in una medesima società di

(1) Ora dopo Custoza e Lissa riceviamo la Venezia per cessione di Napoleone!...

(2) Quando io scriveva la mia protesta si eseguiva il disarmo e pure doveano sapere della  
guerra i signori Ministri!

tutti coloro che professano questa fede, con la partecipazione agli stessi sacramenti, e sotto la condotta de' medesimi Pastori. Ed in ciò fu ed è libera la Chiesa. *Chiesa Cattolica Apostolica e Romana.*

*Cattolica* vuol dire, universale, e per dinotare che Ella sia sparsa per tutto il mondo, e per esprimere che Ella insegna la stessa dottrina e la stessa fede.

*Apostolica* perocchè viene dagli Apostoli, e niente insegna (o dovrebbe insegnare) che non fosse stato dagli Apostoli trasmesso a voce e per iscritto—E ciò per la ragione che essendo la cristiana una dottrina rivelata, la certezza non può ammettersi, tranne che per via di coloro, che Cristo inviava a propagarla sulla terra.

*Romana* poi fu addimandata la Chiesa per consentimento di taluni teologi, riguardando la sede di Roma come centro d'unità nella fede, ed il Pontefice, Vescovo di Roma, capo della universale Chiesa come successore di S. Pietro, il quale fu capo di tutta la Cristianità e Vicario di Cristo.

Laonde se di questa Chiesa intende parlare il sig. Ministro, non sapremmo immaginare che ci entrasse la dichiarazione della sua libertà nel regno, se è Ella libera, come la ragione, e come ogni altra credenza o filosofica scuola in tutte le Nazioni del mondo.

Il sig. Ministro ha per avventura meditato sulla parola *Cattolica* aggiunta alla Chiesa, per dirci che cosa egli intenda di rendere libero nel regno?

*Cattolico* vuol dire universale. La Chiesa Cattolica dice Bossuet riempie tutti i secoli che trascorsero per un concatenamento che non può venir contestato. La legge precede al Vangelo, e la successione di Mosè e dei Patriarchi si connette con Cristo. Essere aspettato, venire riconosciuto da una posterità che dura quanto il mondo, è questo il carattere del Messia in cui credono i Cattolici. *Jesus Christus heri et hodie: ipse et in saeculo.*

Avrebbe per avventura il signor Ministro creduto di dichiarare libera cotesta Chiesa Cattolica nel regno? se ciò fosse, sarebbe ridevole una concessione di libertà alla indipendenza dell'anima umana!

Ma il sig. Ministro ci viene col 2.º articolo parlando di Vescovi, di titolari: dunque mentre impropriamente nel primo articolo parla di Chiesa Cattolica (e non dicendo apostolica e Romana, comprende anche le riforme); si vede poi che col secondo articolo ripieghi ai ministri spirituali, che il popolo credente, nel regno alimentava e sosteneva e sostiene con i mezzi dalla pietà e dal volere dei singoli cittadini derivato (ere minuto cioè) o dall'ere collato, cioè con i mezzi derivati o dai grandi o dagli enti collettivi (municipii)—E di vero non ci sorprende questa confusione nel sig. Ministro della Finanza, ma ci sorprende ed addolora, nel vedere associato a quella proposta il Ministro Guardasigilli, e progredire un sistema erroneo.

Diciamo adunque le cose come sono.—La Chiesa Cattolica come ogni altra credenza, ebbe ed ha bisogno di ministri e di gerarchia ieratica—Il Pontefice, primo dei Vescovi rappresenta il Vicario di Cristo, e l'apostolato procede con tutte le varie discipline, di cotesta ieratica mondiale ed antichissima istituzione, ma per la spontanea obbedienza dei fedeli.

In tutte nazioni, dove la credenza cristiana cattolica apostolica mise radici, le popolazioni provvidero ai loro tempi, ai ricoveri per i ministri della religione: alle tombe cristiane, locate spesso negli stessi tempi o nei luoghi adiacenti e dovunque e nello Stato, con tutta la sua libertà: ma la libertà non devesi confondere con l'insidia—I Romani perseguitarono i cristiani non come credenti, ma spesse volte, come settarii organati a danno della Repubblica.

Codesta proprietà rimase sempre del Comune, l'uso e l'utile per sostentamento dei ministri, e per spese di carità e per spese della istruzione, e per spese di culto—E siccome di tutto, fosse più santa cosa, l'utile individuale, potendo, assorbe l'utile collettivo, così avvenne, che i Sacerdoti si videro formare associazioni regolari e secolari, e sorgere enti, ai quali si credette permettere gli acquisti, di avere un patrimonio distinto e separato e spesso immune e spesso privilegiato, mentre cristianamente nè Papa, nè Vescovi, nè preti, nè monaci, monache e frati, credenti in Gesù Cristo, avessero capacità all'acquisto di cose mondane, ma all'uso bensì del bisognevole al culto, alla carità, alla istruzione.

E senza entrare nella discussione delle cose, certo con la famosa spiritualizzazione dei beni, sappiamo essersi inventata una formola, per rendere la Chiesa ente spirituale capace di acquisto, contro la purità dell'evangelo di Cristo: hanno voluto della Chiesa fare un ente umano cioè corpo ed anima, e così fu introdotta la corruzione e la caducità—Facciamo che la Chiesa sia quella che Gesù volle, e che non morrà se saprà rimanere all'altezza dell'apostolato evangelico teorico-pratico. Spiritualizzando i beni per segregarli dagli abitanti della terra, che preti non fossero; e materializzando le anime di coloro che non volessero fare spiritualizzare i loro beni, a danno della società e della famiglia; la Chiesa da militante: trionfante: purgante: addivenne unicamente spensierata, gaudente—La proprietà fu tolta alla produzione ed al commercio ed alle famiglie ed alla società. Una riforma era ed è indispensabile.

Ed è così che dall'acquisto dei mezzi mondani, vedemmo dai Sacerdoti agognarsi, come necessaria progressione, il potere e la forza, e rimandare la pietà e la carità, fuori della comunione dei fedeli, e le sostanze sudate del popolo che lavora, e date per mantenere i ministri moralizzatori per la felicità delle anime, spesso adoperate a mezzi di corruzione, di prepotenze, e congiungersi due tirannie, la Sacerdotale, e la Regia a danno delle popolazioni medesime—Vedemmo agglomerarsi immense ricchezze in mano dei sacerdoti, e per essere essi incapaci ad acquistarli per la stessa fede in Gesù Cristo, averne la permissione dai governi, i quali quello che all'individuo per religione e per morale non era conceduto, davano ad enti per finzione assimilati alle persone—E le cose crebbero così, come dovunque si dovette ricorrere a dare riparo ad una infeudazione delle risorse del popolo, in poche mani, che prevalendosi della credulità e della paura, e profittando della debolezza precedente alla morte, uccellavano dai ricchi, (che più temono di lasciare la terra), eredità e doni di ogni maniera, sino da vederne impoverire e figliuoli ed altri congiunti di sangue, cui sarebbero spettate per morale per religione e per legge dell'ordinamento civile, le radunate ricchezze della vita.

Non è nostro proposito discorrere di questo molto addentro, essendo materia dovunque universalmente ben nota. Avrebbe dovuto il ministero rammentare come la storia ci facesse manifesto i Vescovi indragati nelle mondanè fruizioni, assorbissero il reddito dei beni, e lasciassero nella inopia i Sacerdoti che lavoravano allo apostolato, all'amministrazione dei Sacramenti ed alla istruzione; sicchè per farli vivere su uopo ricorrere alla carità dei fedeli, che a questi poveri ministri offrivano le decime di tutto; decime che poi furono pretese per diritto, mentre tenevano i Vescovi i beni posseduti—Se avesse tutto questo rammentato e nella Storia Ecclesiastica della Francia singolarmente, non avrebbe il sig. Ministro infeudato l'ordine Sacerdotale all'arbitrio ed alla rapacità dell'attuale Episcopato (salva sempre eccezione: perocchè—io sgrido il vizio e chi sen duol s'accusa).

Avrebbe dovuto il ministero sapere i beni essere venuti alla Chiesa dal popolo: molti spontanei ma per lo culto e a determinate condizioni: molti usurpati e raggranellati, facendo abuso di *reliquie*: di *miracoli*: di *transazioni sulla coscienza del popolo credente*, a cui ora l'*inferno* minacciato ed ora il *paradiso* promesso: era uopo passare pel *Purgatorio*: e per avere redenzione in questo luogo di esperimento e di pena temporanea, ci volevano e ci vorranno per *gl'ignoranti*, ancora *quattrini ed offerte* ec. Ciò dalla corruzione del Sacerdozio, non certo dalla sua istituzione santissima.

Ma è dalla corruzione che vennero al popolo estorti danari sempre, lasciandolo per questo ignorante.

Diremo che alle parziali associazioni religiose, costitutesi nello stato, vennero i possedimenti dal popolo per lo culto, per vitto ai ministri, e per diffondere la carità e la istruzione, cosicchè la proprietà rimanesse giuridicamente nell'ente collettivo popolo, e l'uso ed il frutto di quei beni, appartenere alle associazioni suddette, ma per determinati usi cioè culto, carità, istruzione, ed alimento ai ministri.

Laonde i beni che a ciascuna associazione pervennero, appartengono in piena proprietà al popolo, d'onde pervennero sia *ere minuto*, sia per *obblazioni*, sia per trasmissione legittima consentita, ma non ne furono le associazioni dei ministri del culto, nè potettero mai addivenirne proprietarie e disporne—Una inalienabilità era la condizione della permissione di acquistarne per usufruirne—La inalienabilità era una *reversibilità* insita, nel caso di soppressione o di diminuzione di associazione di ministri, e d'altra banda il mezzo, perchè non mancasse il fondo, dai cui frutti avesse ad onorarsi il culto della maggioranza, e promuoversi la carità e la istruzione del popolo.

Chiese, monumenti, oggetti d'arte, beni: tutto che nella nazione stannelle mani di preti e monaci e monache e frati, sono una proprietà del popolo, la quale essendo eccedente a quanto bisogna pel culto, uopo è ripartirla secondo la sua destinazione, ed impedire che si sprechino ulteriori valori, togliendosi alla produzione ed al movimento, per lasciarli in potere di usuarîi *ad tempus e sub conditione*, ai quali verrebbero utili privilegiati: ed i ministri della religione, anzichè essere modello di abnegazione, di modestia e di carità, sarebbero (col fasto e con l'agiatezza, spinta oltre, e che potesse ancora accrescersi), semi di corrompimento alla purezza delle massime della fratellanza predicata da Gesù Cristo.

Dunque le Chiese, i Monumenti, le Biblioteche, gli oggetti d'arte e preziosi debbono rimanere dichiarati inalienabili: proprietà di ciascun Municipio, dove si trovano fondati e costituiti—Ai ministri della religione, esistenti nelle singole comunanze, debbesi darne la custodia e la manutenzione col titolo spese di culto, ossia spese del popolo per la religione della maggioranza: i beni poi debbono dichiararsi proprietà degli stessi municipi e devolversi loro: per assegnare—una parte ai Ministri della religione per loro mantenimento e per spese di culto—una parte spendersi dai Municipii per la carità e per l'istruzione del popolo del luogo, dove sono costituite le associazioni religiose: ed una parte allo stato per sopperire alla carità ed alla istruzione per gli altri luoghi, che ne sentissero difetto e che non avessero tali beni, ora in mano di corporazioni religiose.

### § III.

Il progetto di dare in capitale alienabile circa due miliardi ai Vescovi, e di permettere ulteriori acquisti, è quanto d'ingiusto, d'impolitico, e di dannevole e di pericoloso, possa mai essersi ideato, fra i dottrinarii e gli utopisti.

Ed in vero—nella lotta tra la barbarie e il progresso : tra la religione di Cristo , e le trasmodanze della Curia : fra il Papa che vuole essere Re , e l'Italia , che non può in lui riconoscere potere temporale : tra la libertà e le tirannie : dare la libertà di ogni associazione ai preti che dipendono dalle due tirannie *regia e papale* : e dare indirettamente al Papa due miliardi quasi , significa che il Papa potrebbe , volendo , ( e se egli non volesse , altri potrebbero insinuargli ) , vendersi i due miliardi : richiamare o interdire preti , monaci , parrochi e Vescovi ed Arcivescovi , esistenti nello stato , e fare mancare alla religione della maggioranza i ministri e le associazioni costituite , e per le quali istituzioni il popolo avea fatto tanti sacrificii.

Ovvero potendo il Pontefice disporre *per fondo* di una *cassa unica clericale di due miliardi* , e potendo col cumulo del prodotto , e con l'aumento dell'acquisto in mobili ( sia pure ) andare ad una ricchezza favolosa . non infonderebbe anime e corpi ad una sola ed unica Banca Clericale nello Stato ? Alla vagheggiata Banca unica , cui lavora lo Scialoia , ed hanno lavorato altri ancora , ed una consorteria cospira da gran tempo , non dovrebbero aggiungere quest'altro infeudamento di anima e corpo , alla Banca dei Preti—La Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana tramutata dal progetto in Santa Banca , e avremmo e guerre intestine , e guerre straniere , ed inquisizione e santo divino ufficio — E non si meni vanto che il governo è forte , e può mettere a dovere Vescovi e preti , nello Stato : la forza sta nei mezzi morali e pecuniarii , e certo il Governo che non ha nè gli uni , nè gli altri ( e non li avrà mai con l'attuale sistema e con gli uomini che lo rappresentano ) sarebbe il primo a venirne schiacciato ! Sono queste leggi che si propongono *provocanti , corrompitrici , reazionarie e pare cennino ad un pretesto per compromettere le libertà del paese !... Vedremo !*

Nè per le stremate finanze potrà la Camera lasciar passare un progetto che degrada , disonora , e potrebbe ridurre l'Italia , schiava della tirannia della tiara e dello scettro , e segnare nel suo risorgimento , *volontaria* , la sua condanna alla barbarie — Che lo tenti il potere *per diplomatico occulto accordo dinastico* , o che per errore lo facesse , è cosa estranea al paese . Noi rappresentanti del popolo non possiamo compromettere la civiltà e l'onore del presente e dell'avvenire—Dobbiamo salvare con i dritti del popolo quelli ancora della Monarchia , ( *se come crediamo ancora stesse in buona fede* ) , e il progetto che combattiamo perde tutti—Noi abbiamo rassegnato altro progetto finanziario , mercè il quale lo Stato può avere senza spesa 800 milioni ed anche un *miliardo* — Dunque è inutile chiedere la carità al signor Conte *Langrand-Dumonceau*.

Queste cose premesse presento il seguente controprogetto :

#### § IV.

##### *Proposta.*

- 1.° I beni tutti così detti della Chiesa nel Regno , sono riconosciuti e dichiarati beni del popolo Italiano.
2. Le Chiese , gli edifizii posseduti dai Vescovi , dagli Arcivescovi , dai seminarii ec. , sono dichiarati proprietà inalienabili del demanio comunale rispettivo.
- 3.° I monumenti , gli oggetti d'arte e preziosi conservabili , le biblioteche , gli archivii ora posseduti da monaci , monache , preti , Vescovi , Arcivescovi , abbatii ec. , sono dichiarati e riconosciuti proprietà del Demanio dello stato.
- 4.° Tutti i beni mobili ed immobili del così detto asse ecclesiastico sa-



ranno venduti, o censiti, o dati a lungo fitto, per essere convertiti nel periodo di anni venti, in effettivo numerario. Ciò sarà oggetto di altra imminente legge, da presentarsi fra giorni 15 *improrogabili*.

5.° Alle corporazioni Religiose esistenti nel Regno, sotto qualunque denominazione sarà intestata un'annua rendita nominale 5 per 100 inalienabile, pari a 50 milioni ossia un miliardo nel capitale, e con addirsi alle ~~pensioni, dovute ai membri dei soppressi ordini, staccandosi per ciascuno un titolo pari alla rendita che raggiunga la pensione dovuta ed il capitale alla morte del pensionato, rientrerà allo Stato e verrà ammortizzato quel titolo.~~

6.° Ogni corporazione religiosa siano Vescovadi, Arcivescovadi, Abazie e Prelature ed altre simili, avrà assegnata tanta rendita sopra i 50 milioni, quanta corrisponde al terzo della rendita netta, che ricavava prima dai beni posseduti, e dalla stessa rendita sarà prelevata da ciascuna di esse la spesa pel culto ed il dappiù resterà per pensione alimentare dei titolari e componenti.

7.° Il capitale di tale rendita sarà inalienabile e vincolato a favore dello Stato, ed incamerata allo stesso, qualora venisse soppressa la corporazione o l'ente cui è attribuito il godimento della rispettiva rendita.

8.° Il rimanente valore dei beni mobili ed immobili dell'asse così detto ecclesiastico, andranno divisi, ai municipii, nei quali sono le varie corporazioni od enti religiosi che li possedevano, giusta la legge precedente, ed il rimanente al demanio dello Stato per essere e gli uni e gli altri, nella rispettiva rendita, distribuiti in opere normali e stabili di beneficenza, d'istruzione del popolo, e per dare al medesimo lavoro.

9.° Le Chiese, i Monumenti d'Arte, gli Archivi, le Biblioteche, gli oggetti preziosi conservabili, i Gabinetti, i Musei, gli Stabilimenti ad uso di scienze, presso le già Corporazioni od enti religiosi, saranno custoditi e mantenuti dai medesimi, e vigilati da una Commissione Regia composta dal Sindaco e dalla Giunta Municipale rispettiva—Un Consigliere Provinciale, eleggibile dal Consiglio Provinciale con maggioranza assoluta, sarà Ispettore Provinciale superiore di detti oggetti, *Chiese, Archivi* etc.—Un esatto inventario e descrizione sarà formolato e ne saranno redatti quattro esemplari: uno da depositarsi al Ministero della Pubblica Istruzione: uno all'Archivio Provinciale: uno da rimanere presso la corporazione o ente religioso: uno presso l'Archivio Municipale.

10. Qualunque disposizione sia per ultima volontà, sia per contratto fra vivi a persone religiose o per causa religiosa, sono di nessun valore e devolute agli eredi successibili dei disponenti a norma delle leggi civili, o al demanio dello stato in mancanza di successibili.

11. Il giuramento, il placet, l'*exequatur*, ed in generale ogni privilegio, immunità, esenzioni e prerogative qualsivensi della Chiesa, sono soppressi.

12. Le associazioni religiose, del pari che ogni altra associazione godranno la libertà garantita dalle leggi dello Stato, salvo sempre il disposto dell'art. 10, che rimane come fondamento della presente legge.

13. La distribuzione dei milioni 50 di rendita iscritta sarà intestata e distribuita con apposito regolamento ed a norma delle disposizioni della presente legge agli aventi diritto.

14. Con la presente legge restano riserbati ed impregiudicati i dritti dei cittadini e dei Municipii sopra ogni maniera di beni del così detto asse ecclesiastico, e come erano prima della presente legge.

Li 10 febbraio 1867

Luigi Minervini Deputato

*Allegato 2°*

108

**COME DARE**  
**ALLA FINANZA ED AL COMMERCIO**  
**UN MILIARDO**  
**ED IN SEGUITO ALTRI MILIARDI**


**E ciò, con un mezzo molto semplice ed economico,  
vantaggioso ed accetto a tutti,  
fondato sul Consolidato a valor fisso.  
Non più tasse. — Non gravosi prestiti.  
Ma diminuzione delle tasse già imposte.**

PER { **LUIGI MINERVINI**  
**ED ANTONIO MANGONI**

---

**NAPOLI**

**STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI GABRIELE ARGENIO**  
**Vico de' Ss. Filippo e Giacomo n. 26.**  
**1867**



Nelle presenti condizioni finanziarie ed economiche, non solo d' Italia, m' ancora delle altre Nazioni, è della massima importanza lo scioglimento de' seguenti due problemi :

1. Come fare, che le Finanze, — senza ricorrere a gravosi prestiti ed a tasse, possano esser fornite di mezzi abbondanti, per soddisfare i loro pesi, compiere le opere pubbliche, e diminuire benanche le imposte esistenti ?

2. Come fare, che presso il Commercio e presso tutte le classi de' Cittadini sieno, — unitamente ai mezzi pecuniarj, — altri abbondanti mezzi equivalenti, non inferiori a' primi, per promuovere l' agricoltura, l' industria, lo scambio delle cose e delle opere ?

Or noi crediamo, che ben possa darsi alla Finanza ed al Commercio un miliardo, e successivamente altri miliardi, di tali valori circolanti, *migliori* della moneta, con un mezzo quanto semplice, altrettanto economico, vantaggioso allo Stato, al Commercio ed a' Cittadini, accettilissimo a tutti.

Questo mezzo è il seguente:

Stabilirsi per massima il *valor fisso invariabile* alla pari, cioè di cento per cinque, de' titoli del Debito pubblico consolidato.

Emettersi cinquanta milioni di nuova rendita del Consolidato a tal *valor fisso*, per un miliardo, e farsi essi iscrivere nel gran Libro del Debito pubblico consolidato pel suddetto *valor fisso invariabile*.

Darsi dallo Stato, e da esso riceverli, i titoli della nuova rendita a tal *valor fisso*, per le partite dei bilanci passivo ed attivo.

Applicarsi successivamente lo stesso principio ai titoli del Consolidato esistente.

Dimostreremo, renderemo evidente:

Che le Casse dello Stato saranno, con quella emissione, fornite, per un miliardo, di mezzi circolanti, *migliori* de' pecuniarj, mentrechè poi in effetti lo Stato non pagherà neanche cinquanta milioni all'anno.

E che nel Commercio saran diffusi valori circolanti, non inferiori, come appresso sarà dimostrato, a' pecuniarj, e *migliori* de' medesimi, di un miliardo, per ora, ed in prosieguo, di altri più miliardi.

*Si premette, divenir oggi agevole l'operazione nello stato presente delle Finanze de' Popoli.*

Nello stato presente delle Finanze delle Nazioni, in vista de' loro bilanci attivi e passivi, secondo i quali si paga allo Stato per imposte una gran parte delle rendite de' Popoli, egli può riuscire,

come vedesi, assai agevole, che col mezzo di bene congegnate misure finanziarie e bancarie, dugento e trecento milioni di rendita, aventi il valor determinato alla pari, possano da una parte esser dati dalle Casse pubbliche fra i pesi del bilancio passivo, e possano le stesse Casse riceverli per le imposte e le altre rendite del bilancio attivo; per riuscirne di nuovo e ritornarvi; verificandosi spesso, che uno stesso Individuo, il quale debbe avere e riceve dallo Stato, per esempio, mille, più o meno, debba poi allo stesso Stato altri mille, più o meno, per le imposte; e se nella stessa Persona non è riunita la qualità di creditore e debitore, certamente si troverà tal qualità negli altri, in chi quella di creditore, in chi quella di debitore; da potersi riunire, ed aver luogo la compensazione e l'estinzione nelle comuni Casse pubbliche dello Stato, in cui tutti concorrono.

#### *Caso pratico.*

Il caso pratico è il seguente :

Lo Stato, — il quale debbe a Tizio un valore di cento Lire, — gli darà un titolo di cinque Lire, che ha il valor capitale fisso di cento.

Alla sua volta Tizio, e, per esso, Cajo e Sempronio, — i quali debbono allo Stato un valore di cento per le tasse, p. e. della ricchezza mobile o immobile, o per dazj, — daranno lo stesso titolo allo Stato per lo stesso valore.

Indi lo Stato tornerà a darlo ai suoi Creditori; e

i Debitori dello Stato di nuovo il daranno al medesimo.

I Creditori dello Stato che il riceveranno e che non fossero debitori del medesimo, potranno agevolmente cambiare lo stesso titolo col contante di coloro che dello Stato son debitori.

Cambio, che naturalmente avrà luogo col mezzo de' Ricevitori delle tasse, colle Casse pubbliche, colle Banche; in cui, come avviene, vengono ad incontrarsi e scambiarsi i Creditori ed i Debitori dello Stato.

E poichè il titolo di cinque Lire, non solo ha il valore capitale fisso di cento, ma è ancor produttivo di cinque, così avverrà, che Tizio, Cajo, Sempronio, i Ricevitori, le Casse, le Banche, il ricercheranno pel suo valore di cento, e il cambieranno volenterosi in contante, essendo il titolo ad essi proficuo.

Questo titolo, se presso di loro potrà rimanere insino alla scadenza del semestre, loro produrrà il semestre, e se per un tempo minore, in parte pel tempo che sarà stato presso il possessore.

Ed ecco come quel titolo, non solo diviene mezzo finanziario, ma ancora accettevole mezzo di circolazione, e mezzo d'impiegare utilmente il danajo.

In conseguenza di che, i cinquanta milioni di rendita, è a supporre con ragione, anzi debbe crearsi con sicurezza, che in gran parte rimarranno nel Commercio e presso i Privati, come titoli creditorj e mezzi d'impiego, come moneta proficua.

Tutto ciò sarà reso evidente da quello appresso si dirà.

*Ragione del 5 per 100, giusta e normale.*

Certo, per potersi la rendita del Debito pubblico dare e ricevere come sopra, senza danno di coloro che la danno o ricevono in pagamento, è manifesto, il valor suo debbe essere *determinato, certo, positivo*. Ed il valor equo e giusto è quello alla *puri*, cioè di *cento* per ogni *cinque*.

Giusto ed equo debbe riputarsi un tal valore per le seguenti ragioni.

1. Atteso la sicurezza che la rendita del *Debito pubblico consolidato* ha, sì nel suo valor capitale, e sì nel suo valor di rendita; garantita com'ella è, e pagata con preferenza sopra le rendite pubbliche dello Stato, cioè sulla contribuzione fondiaria, sugli altri tributi, e sopra le proprietà dello Stato; le quali rendite dello Stato eccedono di gran lunga la rendita del Consolidato.

2. Perchè in fatto d'impiego di capitali e di fondi urbani e rustici, una rendita di *cinque* vale generalmente *cento*; e non v'è ragione, perchè non abbia a valere almeno *cento* anche la rendita dello Stato, tra considerata la sua solidità, e tra considerato di non esser soggetta, quando è a *valor determinato*, a quelle difficoltà, diminuzioni ed eventualità, cui è soggetta la rendita de' capitali impiegati co' Privati e quella stessa de' fondi urbani e rustici.

3. Perchè la ragione del 5 per 100 può anche dirsi esser quella, che, più o meno, veduti i tempi e valutate le circostanze nell'insieme, hanno avuto ed

hanno generalmente le rendite de' gran Libri nel loro stato normale.

*Del resto lo Stato, de' cinquanta milioni del detto miliardo, non pagherà neanche venticinque milioni.*

Il cinque per cento poi, ossia, i cinquanta milioni pel miliardo, non saranno neanche tutti pagati dallo Stato. E quindi non di grave peso sarà la emissione di rendita fatta, come sopra pel *valore determinato alla pari*, destinata per darsi pe' pesi e a riceversi, allo stesso valore, per le imposte. Dacchè, a prescindere che quel che lo Stato pagherà per la rendita non sarebbe in nessun caso al di là del 5 per 100, è vero, che per una gran parte di rendita, cioè per quella che sarà restituita allo Stato per le imposte e si troverà presso di esso nelle Casse pubbliche alla scadenza de' semestri, egli non avrà a pagarli. E così avverrà, che per la rendita emessa lo Stato non avrà a pagare che assai al di sotto del 5 per 100. E ciò sarà un peso, che agevolmente potrà coprirsi con delle economie sul bilancio passivo, e co' progressivi aumenti che potranno esservi sul bilancio attivo.

*Se nell' emissione di titoli di cinquanta milioni, dati e ricevuti dallo Stato, un prestito voglia vedersi, esso sarebbe vantaggioso allo Stato e a' Cittadini.*

Che se tale emissione di rendita pel valore determinato alla pari, data e ricevuta a tal prezzo dallo



Stato, voglia considerarsi come un prestito fatto co' Cittadini e col Commercio, osserverò :

Che più conducente per lo Stato, che più vantaggioso per tutti, che più opportuno nella presente posizione delle Finanze, quanto lo avere, nel modo sopra dinotato, un miliardo, col mezzo di un prestito fatto cogli stessi Cittadini e col Commercio, non forzato, ma accetto generalmente, perchè fatto con valori fruttiferi, quali dati e ripresi dallo Stato, quali ritenuti dal Commercio e da' Cittadini come mezzi di circolazione e d'impiego?

È evidente, che se veggasi un prestito nel progetto in esame, un prestito esso sarebbe immensamente più vantaggioso allo Stato, che quello fatto, secondo l'ordinario, co' grandi Capitalisti esteri e nostrali.

Ed in vero il prestito nel modo come sopra, darebbe un miliardo, cioè mille milioni, per cinquanta milioni, mentrechè facendosi con Capitalisti nel modo consueto, il prestito non darebbe che meno di seicento milioni. Dunque un utile non meno che di quattrocento milioni.

Al che si aggiunge, che in sostanza poi lo Stato pel miliardo non pagherebbe forse che la metà degli annui cinquanta milioni, come sopra si è mostrato.

*La misura dell' emissione de' titoli di cinquanta milioni a valor fisso, — veduta nel paragone delle altre misure.*

Or ora si è veduto, quanto la misura de' titoli al *valor fisso*, sia più vantaggiosa, — nel paragone, —

del prestito fatto ne' modi consueti, e come sia preferibile al medesimo.

Preferibile altresì il partito in esame, a quello delle improvide ed insufficienti economie del bilancio passivo; le quali produrrebbero il disordine nella pubblica Amministrazione, la ruina di tante Famiglie, il malcontento.

Preferibile ancora il partito in esame, a quello di nuove ed insopportabili tasse; le cui conseguenze parimenti sarebbero la miseria e la rovina di tanti, il malcontento di tutti, il decadimento della proprietà mobiliare ed immobiliare, lo avvilitamento dell' industria.

Le quali altre misure altronde nè il Commercio nè le Finanze fornirebbero di abbondanti mezzi di circolazione, come farebbe la misura de' titoli al *valor fisso*.

Il progetto della rendita *alla pari* data e ricevuta dallo Stato, può vedersi in se stesso, e nel paragone degli altri tre partiti, cioè, delle economie, delle nuove tasse e del prestito.

Veduto nel paragone degli altri tre partiti, si potrà dir con ragione: *È il miglior partito nel presente stato della Finanza. — Peggio sarebbe ricorrere alle inopportune ed insufficienti economie. — Peggio altresì ricorrere alle nuove gravose tasse. — Peggio pure ricorrere a prestiti che darebbero quattrocento milioni di meno.*

Veduto poi per se stesso quel primo progetto, egli si trova, che offra, sotto più riguardi, quelle rilevanti utilità, allo Stato, al Commercio, a' Cittadini, che sopra si sono dinotate e le altre appresso

esposte, qualunque sia la condizione finanziaria di una Nazione.

*Applicazione dello stesso principio del valor fisso  
a' Consolidati esistenti*

Applicato lo stesso principio del *valor fisso* a' Consolidati esistenti, ossia, trasformati i medesimi in titoli al *valor fisso di cento per cinque*, è manifesto, che presso il Commercio, e nelle Casse pubbliche e private, vi sarebbero, — oltre il suddetto miliardo, — oltre le specie metalliche, — altri valori circolanti, eguali a' Consolidati medesimi.

Così, in Italia, in cui il Consolidato esistente ascende a circa an. dugentocinquanta milioni pel valore di cinque miliardi, vi sarebbe quest'altra ingente massa di mezzi circolanti di altri cinque miliardi.

*Come trasformarsi il Consolidato esistente  
in titoli al valor fisso*

La conversione, o trasformazione, della rendita esistente, in titoli al *valor fisso* di cento per cinque, potrebbe aver luogo, sia ricomperandosi dallo Stato tal rendita, e poi convertendosi al *valor fisso*, — sia ricevendosi dallo Stato *alla pari* per le partite del bilancio attivo, per darla poi al *valor medesimo* per quelle del passivo, — sia per mezzo di accordi con Capitalisti e Renditieri; i quali, con gran vantaggio, vedrebbero nelle loro mani elevata la rendita al cento.

Fra questi modi , il più semplice e conducente allo scopo sembra quello di dar facoltà a' proprietarj e possessori de' titoli del Consolidato esistente, a farli iscrivere nel gran Libro *al valor fisso invariabile di cento per cinque*, dovendosi in tal caso dallo Stato , per tal valore, come moneta riceversi e darsi per le partite de' bilanci attivo e passivo.

I proprietarj e possessori de' titoli, per fare elevare la lor rendita al cento , e darla a tal valore allo Stato , sarebbero dal loro proprio interesse indotti a fare la suddetta conversione.

D' altra parte, nessun danno allo Stato , allorchè esso al valor medesimo gli darà per le partite del bilancio passivo , come gli riceve per quelle dell' attivo.

Vantaggi , per contrario , vi saranno pel Credito pubblico , per lo Stato e i possessori del Consolidato.

Basterà ventilare il progetto , per fare già rialzare il Consolidato ; oggetto di tante premurose cure de' Governanti.

*I titoli del Consolidato al valor fisso , divenuti mezzi circolanti , come la moneta*

I titoli del Consolidato , quando hanno *il valor fisso* e son dati e ricevuti dallo Stato a tal valore, — non dubbio , — essi sarebbero , nel Commercio e presso i Privati , fra i migliori mezzi di circolazione, — sarebbero riguardati come moneta, — sarebbero moneta per avere un valor fisso, — anzi , più

accetti della moneta, perchè, oltre all' avere un valor fisso come la moneta, e all' avere la solidità del Consolidato, il lor valore è per se stesso produttivo, e perchè mezzi nel tempo stesso sarebbero d' impiegare utilmente il danajo, diffusi da per ogni dove ed a pro di tutti, come appresso sarà detto.

*I suddetti titoli, divenuti intermediarj  
degli scambj*

I suddetti titoli del Consolidato, — è pur manifesto, — non potranno non essere nel Commercio altrettanti intermediarj degli scambj, altrettanti simboli del valor delle cose, altrettanti mezzi atti a rappresentare questo valore, altrettanti mezzi per fare nel lavoro e nella permutazione dei prodotti la vece del contante.

Il qual risultato, cioè, che la rendita del Debito pubblico consolidato a *valor determinato*, abbia a divenire, come la moneta, il rappresentante del valor delle cose e l'intermediario degli scambj, questo rilevante risultato non potrà non verificarsi, quando nella rendita del Debito pubblico sarà, come nel danajo, un valor determinato, positivo, reale, rappresentando *cinque* di essa il capitale di cento *in modo determinato*, — quando, mentre non potrà dubitarsi del pagamento della rendita per essere fondata sulle imposizioni e gl' altri proventi di un Popolo, nel tempo stesso sarà dallo Stato ricevuta in pagamento delle imposte, — quando specialmente, come avverrà di conseguenza, potrà a piacere ridursi in danajo nelle Casse pubbliche, — e quando il Go-

verno in tutte le maniere cercherà di accreditarla, e punirà con rigorose pene i mezzi frodolenti diretti a screditarla.

Tutto ciò non può non assimilar la rendita al contante; non può non renderla contante; non può non eliminare ogni timore che abbia a riguardarsi e screditarsi come carta-moneta.

Non debbe quindi dubitarsi, che quel sistema del *valor determinato* della rendita alla pari, non abbia a far divenire la rendita del *Debito pubblico consolidato* il simbolo convenzionale del valore delle cose, l'intermediario degli scambj, la merce che nelle transazioni commerciali serva di comune misura del valore delle cose, l'equivalente e il rappresentante di questo valore.

*I suddetti titoli migliori e più ricercati  
della moneta*

Oltre al credito che avrà la rendita risguardata e valutata come moneta, vi è anzi ragione, per la quale nel Commercio il titolo di *uno* di rendita del *Debito pubblico*, avente il valore di *venti*, è preferibile al valore di *venti* in argento o oro, e *cinque* di rendita di un valore di *cento*, preferibili a *cento* di danajo. Questa ragione è, che i venti o i cento in oro o argento per se stessi nulla producono; ma i venti o cento rappresentati dal titolo di *uno* o di *cinque* di rendita, sono per se stessi produttivi. E da questa ragione si può aggiunger l'altra, di non essere il titolo, allorchè è trasferibile, soggetto al pericolo cui è soggetto il danaio.

Epperò , ad ottenere che la rendita pubblica al *valor determinato di cento per ogni cinque*, divenga mezzo di circolazione come il contante, non sarebbe neanche necessario che sia imposto questo effetto. Ma sol basterebbe ordinare, che tal rendita possa alla suddetta ragione esser data in pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette, come pure in pagamento del prezzo de' beni dello Stato, e cambiata in contante nelle Casse pubbliche. Perocchè allora sarà pure accettata da' Privati per tal valore. Anzi , come sopra si dicea, sarà ricercata e preferita al contante; e ciò per la ragione sopra addotta, che i titoli di rendita sono *per loro stessi produttivi*, mentre non l'è il contante.

Il che è pur ragione da rendere siffatti titoli utili allo Stato e alle Casse pubbliche, che godranno del prodotto del 5 per 100, finchè e pel tempo che i titoli staranno presso di loro.

Dall' adozione del *valor fisso* della rendita, lungi dal poter derivare discredito alla medesima, per contrario , adottato quel sistema, ne deriverebbe ancora, che la rendita verrà sempre più ad accreditarsi; e ciò a motivo del grande smercio e della grande concorrenza. Da non doversi quindi temere, che possa ogni *cinque* di essa valer meno di *cento* ed *uno* meno di *venti*. In guisachè con vantaggio le Casse pubbliche la riceveranno per tal valore; per quindi darla senza difficoltà, e con richiesta, in pagamento del valore stesso.

*I suddetti titoli , tanti mezzi d'impiego , diffusi ,  
come la moneta , in tutt' i luoghi ed a pro di  
tutti.*

Colla rendita pel *valor determinato alla pari*, mettendosi la medesima in facile circolazione, col darsi dallo Stato in pagamento e da questo ricevendosi per le imposte, sarà pur procurato l'altro bene generale, nell' offerirsi a tutti ed in tutti i luoghi e per qualunque piccolo capitale, alle Classi inferiori come alle altre, un fruttifero impiego pronto e facile del danajo; qual è quello della rendita a *valor determinato*; ch'è un impiego del danajo tra i migliori, sotto il riguardo della sicurezza e del frutto del 5 per 100 , come sopra si è osservato.

Così diffusi con quell' impiego sempre più i profitti della rendita e la ricchezza nelle Classi basse.

Ed accresciuto il numero de' Renditieri, ed estesi questi in tutti i luoghi nel Popolo, sarà pure accresciuto il numero di coloro che al pari de' Proprietarj e più de' Proprietarj degl' immobili, saranno interessati alla conservazione dell'ordine pubblico e alla prosperità dello Stato.

*I titoli del Consolidato valutati  
secondo il valor capitale*

Questo altro mezzo di circolazione, questo novello simbolo del valor delle cose formato dalla rendita del Debito pubblico, rappresentando nell'annua rendita il capitale di essa, è manifesto, come sopra si



avvertiva, che avrà nel Commercio l'estensione stessa e lo stesso valore del capitale della rendita; dacchè *cinque* di rendita al 5 per 100 rappresentano *cento*, e *uno* di rendita vale quanto la somma di *venti*.

Epperò, messa in circolazione in Italia e divenuta commerciabile nel modo sopraddetto, la rendita di *cinquanta* milioni, ivi sarebbe in commercio, oltre la specie metalliche, un altro mezzo di circolazione di un *miliardo*, atto, al pari di quelle, ad animare il lavoro, accrescere la produzione, agevolare la permutazione di essa.

E mettendosi in circolazione nella stessa Italia, col principio del *valor fisso*, l'altra rendita esistente, quella cioè di circa altri dugento cinquanta milioni, è chiaro, che sarebbero in circolazione altri cinque miliardi.

*Introdotti i titoli a valor fisso, agevole divenuto il provvedere in ogni tempo le Finanze degli Stati.*

Un'altra ragione d'interesse pubblico per adottare il sistema del *valor fisso alla pari*, è questa, che, divenuta la rendita del gran Libro simbolo del *valor delle cose*, come il contante; — abituati tutti a vedere in essa il contante; — convinti dal fatto di esser quella rendita un mezzo di circolazione eguale e *migliore* del contante, ed il frutto migliore de' capitali; — facile sarà allora agli Stati ne' loro bisogni e per le opere pubbliche, invece di prendere con danno il danajo a prestanza da Capitalisti esteri, averlo da' Membri stessi di un Popolo, col'emettere, dietro leggi preesistenti, titoli di rendi-

ta, per provvedere la Finanza de' capitali di cui bisogna.

Così, emettendosi certificati, p. e., di un *milione*, si potrà dare alla Tesoreria il capitale di *venti milioni*, ed emettendosi certificati di *cinque milioni*, la Tesoreria ne avrà *cento*; e se *cinquanta*, un *migliardo*; senza che questa emissione incontrerà difficoltà, senza esporsi al discredito la rendita dello Stato, ed evitandosi il grave danno del medesimo; nell'atto che si farà godere la rendita agli stessi Membri di un Popolo, i quali ne' tributi la pagano, e riprendono nella rendita quel che han pagato ne' tributi.

*Manifesto adunque, poter le rendite de' Consolidati offrir larghi ed utili mezzi finanziarij e circolanti.*

Egli è manifesto dalle cose sopra discusse, che le rendite de' Debiti pubblici consolidati degli Stati *pel valore determinato alla pari*, ossia, *pel valore di cento per ogni cinque*, colle garanzie che esse hanno, e pagate con preferenza sopra le rendite pubbliche, cioè sulle contribuzioni fondiarij, sugli altri tributi e dazi e sopra le altre rendite degli Stati, è manifesto, essere, presso i medesimi, de' mezzi larghissimi per soddisfare alle loro obbligazioni, allorchè date dallo Stato in pagamento delle partite del bilancio passivo, dall'altra parte son da esso ricevute per quelle dell'attivo; mentrè presso il Commercio, tali rendite saranno de' mezzi di circolazione fra i migliori, assai proficui, i più accetti.

Queste rendite de' Debiti pubblici, — è manifesto, — possono divenire una ricca e produttiva miniera a pro del Commercio, della Finanza, e di tutti i Cittadini, — queste rendite possono trasformarsi in questa abbondante miniera, — possono trasformarsi in un nuovo mezzo finanziario e di circolazione, largo e vantaggioso a tutti.

Migliore e più abbondante tal miniera, — di valori e mezzi circolanti, — delle miniere dell'oro e dell'argento.

Imperocchè, dalle miniere dell'oro e dell'argento si ricavano, sì, i mezzi pecuniarj, aventi un valore intrinseco, un valor fisso, un valore equivalente alle merci corrispondenti; epperò mezzi circolanti, ed intermedj degli scambj. *Ma essi pertanto non son produttivi per se stessi.*

Invece, dalle rendite de' Consolidati, — *quando avessero il valor fisso*, — mentre possono averli mezzi, valori, titoli, aventi parimenti un valore intrinseco, cioè quello del Consolidato, — un valore equivalente alle merci corrispondenti, — e quindi valori e mezzi circolanti ed intermedj degli scambj, — *oltracciò, essi son per se stessi produttivi*, a differenza e con vantaggio su' mezzi pecuniarj.

*Come ricevuto presso il Pubblico  
il sopra esposto progetto.*

Manifestato, in questa o quella parte, il sopraesposto progetto in precedenti Opuscoli, debbesi confessare, che sia stato, in sulle prime, accolto da

chi con indifferenza , da chi con difficoltà , da chi come una novità pericolosa.

Di che non è a maravigliare. Trattavasi di un progetto , il quale , come vedesi , è contrario , — qual è quello del *valor fisso* del Consolidato — al sistema tradizionale delle Borse. Trattavasi di un progetto , col quale derogasi , per riguardo al Consolidato , a' generali principj del libero valore delle cose. Or come poteva esser facile persuadere , che quel che da tanto tempo si praticava , era dannoso , — che ragionevole era l'eccezione a' principj invalsi , — e che vantaggioso era recedere da quel che si praticava dalle Nazioni civili ?

Poscia il progetto è stato meglio appreso ; e si è anche approvato da molti.

Giustificato eziandio il progetto da' biglietti di Banca e dal prestito all' Interno.

Avversarj al progetto sono stati e saranno coloro che il personale interesse antepongono all' interesse generale , sì gl' interessati per le speculazioni di Borsa , sì quelli interessati per le specie metalliche , sì gl' Idolatri delle proprie opinioni e i Dispregiatori delle altrui , e sì quelli che non hanno a fondo veduto , sotto tutti i riguardi e nel paragone , i due sistemi del *valor libero e del fisso* de' Consolidati , e quale sia il dannoso , quale il vantaggioso , quale il ragionevole.

Del resto , l' esposto progetto , fondato com' esso è , sul vero , sul giusto , sul bene pubblico e privato , — non potrà , — se non oggi , dimani , — se non in questo , in quello Stato , — non essere attuato.

Imperocchè , non potrà infine non riconoscersi la

convenienza , l' utilità , la necessità de' titoli del Consolidato al *valor fisso* come mezzi circolanti, — come intermediarj degli scambj, — come mezzi, nel tempo stesso, d' impiego.

Non potrà non riconoscersi , che con un mezzo semplice, economico , utile, accetto, cioè, con cinquanta milioni di tali titoli di nuova rendita, possano le Finanze, — senza ricorrere a gravosi prestiti ed a tasse, — e non pagandosi dallo Stato che assai meno di cinquanta milioni, — possano esse essere provvedute di un miliardo, e che possano così esser diffusi nel Commercio mezzi circolanti per un miliardo.

E dato il valor fisso alle centinaia di milioni del Consolidato esistente, non potrà non riconoscersi , che le Casse dello Stato e del Commercio potranno esser fornite di altri miliardi di mezzi circolanti.

Nè potrà esservi chi non sarà per valutare, qual gran bene sia per gli Stati e l' universalità de' Cittadini, il collocare, — col darsi al Consolidato il *valor fisso di cento*, — il collocare il medesimo nella posizione giusta e normale di cento , — il mettere questa pregevole ed estesa proprietà pubblica in una tal posizione da impedire che l' ingorda speculazione la screditi, la deprezzi, l' avviliisca, — il trasformare il Consolidato in una miniera, — di mezzi circolanti e d' impiego, — larga e vantaggiosa, — in una miniera di miliardi , migliore delle miniere dell'oro e dell' argento.

Un altro beneficio del principio del *valor fisso applicato al Consolidato* , si riconoscerà esser pur quello , che verrà a stabilirsi una specie di equili-

brio tra il frutto della proprietà immobiliare e quello della mobiliare, ed a livellarsi sempre più le fortune de' Cittadini.

Ed un altro benefico effetto di quel principio del *valor fisso* applicato al Consolidato, si riconoscerà esser benanco questo, che ricavandosi dal Debito pubblico non al di là del cinque per cento, così la gran massa de' capitali non si vedrà più,—con gran danno dell' agricoltura, dell' industria e del commercio, — allontanata da queste feconde sorgenti della produzione e della ricchezza, per essere invece impiegata sul Debito pubblico.

Pertanto or passeremo in rassegna tutte le obiezioni fatte contra il progetto, e vi risponderemo, così esso rimanendo sempre più dichiarato e giustificato.

*Si risponde all' obiezione fondata  
sul sistema delle Borse.*

Il sistema di lasciare alle Borse la fissazione del prezzo della rendita del Consolidato produce tali inconvenienti e siffattamente nuoce agl'interessi pubblici e privati, che sol questo basterebbe, in ogni caso, a far preferire a tal sistema l' altro di fare avere al Consolidato un *valor determinato*, che sarebbe quello alla pari; il qual poi, come sopra si mostrava, è un valor giusto ed equo in se stesso, e secondo la comune estimazione.

Si consideri di fatto quel che, col sistema delle Borse, si è verificato e si verifica per riguardo al Consolidato, abbandonato alla speculazione privata

e alle Borse; — si consideri il suo depreziamento , il suo ribasso al di sotto del 60 , — questo depreziamento di una proprietà così interessante e così estesa , ch' è la conseguenza appunto di quel sistema; — or ciò considerato , non è in questo un'altra ragione d' interesse pubblico per doversi adottare il principio *della rendita al valor determinato alla pari?*

Ed invero , l' interesse della Nazione da cui deriva la rendita, quello de' Possessori cui essa si appartiene, e quello del Credito e delle Finanze dello Stato, tutti quest' interessi pubblici e privati si veggono il più delle volte manomessi dalle Borse sotto più riguardi.

Sotto quello dell'aggiotaggio che spesso nelle Borse si pratica. L'aggiotaggio delle Borse , la lotta tra la furberia degli uni e la buona fede degli altri , il ribasso e l' aumento spesso arbitrario e senza ragione , spesso l' effetto della malafede , è un fatto che si verifica assai di sovente , a confessione di coloro che conoscono gli andamenti delle Borse.

Ma debbe convenirsi, esser ciò da una parte sommaramente dannoso alle Finanze di uno Stato, che conscio della sicurezza della sua rendita, debb'esser geloso del suo credito, e dall' altra debbe convenirsi, esser rovinoso alla generalità de' Possessori di rendita , solo per l'ordinario tornando a profitto di poche Persone di Borsa e di pochi Capitalisti. E non è giusto nè tollerabile , che in una bene ordinata Società abbiano favore i Pochi e danno i Molli , e che sieno screditate le Finanze dello Stato.

Non ragionevole allronde quel sistema , conside-

rato su che si fonda il giudizio sul prezzo della rendita. Le Borse danno giudizio sul valore della rendita pubblica di un Popolo; ma in generale su quali dati? Principalmente sopra notizie di guerra o di pace e crisi finanziarie, spesso false, sempre vaghe, incerte, contraddittorie, com'è provato, veduti i corsi delle Borse co' fatti storici contemporanei, specialmente in epoche di alcun politico avvenimento d'importanza; mentrechè poi quei dati, fondati su tali notizie, sono per l'ordinario affatto estranei al valor della rendita di quel Popolo ch'è l'oggetto del giudizio delle Borse.

Intanto con un tale, spesso inconsiderato, giudizio, si vede sovente il valor della rendita di un Paese, senza una ragione sufficiente, notevolmente ribassare, spargendosi nel tempo stesso lo sgomento in un Popolo, screditandosi ingiustamente la sua Finanza, arrecandosi grave danno ai Possessori della rendita.

Perchè poi le Borse si pronunciano pel ribasso? Sarà forse il pericolo che si perda il capitale impiegato collo Stato, la ragione del ribasso? Sta in fatto che non è questa la ragione. Né fondata sarebbe tal ragione, nelle condizioni economiche europee de' tempi moderni. Altronde, la garentia che ha la rendita del Debito pubblico consolidato, non potrebbe nè dovrebbe far giudicare dalle Borse di esservi quel pericolo.

Indipendentemente dalle cose dette, chi sono coloro che assegnano alla rendita il prezzo? I Rappresentanti forse della massa de' Renditieri? non già. Sonovi per avventura fra coloro che danno quel giu-



dizio , Rappresentanti del Governo e delle pubbliche Finanze ? neanche. Gli Autori del giudizio sul valore della rendita rappresentano al più alcuni Venditori e Compratori del giorno. Eppure la massa de' Possessori della rendita vi è grandemente interessata , vi è interessato molto il Governo , moltissimo le pubbliche Finanze e il Credito pubblico di uno Stato. Che si direbbe, se alcuni contratti intorno ad alcune quantità di generi negoziati in una Piazza di commercio, dovessero essere di norma del valore di tutti gli altri generi altrove esistenti ed appartenenti a Persone che non abbiano preso parte a quelle negoziazioni ?

Si aggiunge , essere le Borse , vedute nel fatto , oggigiorno divenute organi , certamente incompetenti , della situazione politica e della disposizione generale degli animi , come tali venendo considerate da una gran parte del Pubblico , e facendosi valere qual norma per giudicare dello spirito pubblico di un Paese. Il che poi non è vero ; e generalmente vi è stato e vi è abuso su di ciò ; com'è manifesto vedendosi in relazione fra loro il giudizio delle Borse e quello della generalità de' Cittadini.

Nè poi giudizi di tanto rilievo par che dovessero essere abbandonati alla maniera di vedere di poche Persone di Borsa , che non sono nè possono essere organi dell' opinione pubblica , come non sono nè possono essere giudici delle Finanze di uno Stato.

Or dopo tai fatti, e questi esperimenti, dopo tali risultamenti, trovandosi giustificati abbastanza gl'inconvenienti derivanti dal sistema di lasciare alle Borse la determinazione del prezzo della rendita, e

veduto come ne soffrano gl' interessi pubblici e i privati, ciò non dovrebbe far dubitare una volta della bontà di quel sistema? — Non dovrebbe una volta farsi meritevole di esame, se debba tollerarsi, che il Consolidato, — *questa preziosa, privilegiata, estesa proprietà delle Nazioni*, — abbia ad esser oggetto di giuoco di Borsa? — Non dovrebbe una volta prendersi in esame, se sia conveniente, che la rendita abbia ad avere *un valor determinato*, che sarebbe quello alla pari, disponendosi, *che a tal ragione si ricevano dallo Stato i titoli di essa in pagamento de' tributi, e che a tal ragione si diano dallo Stato per le partite del bilancio passivo?*

Epperò, il fare avere alla rendita un *valor determinato*, oltre alle altre utilità dello Stato e de' Particolari sopra esposte, produce pur quella di far cessare il danno che altrimenti si ha dal lasciare alle Borse la determinazione del valor della rendita; ch'è danno sì grave per gl' interessi pubblici e privati.

Allor sì, non più si vedrebbe, col sistema delle Borse, così depreziata la gran massa della rendita del Consolidato.

Allora eziandio garantito, assicurato, il credito dello Stato.

Così sottratto dalla smodata speculazione quel che vi è di più interessante e prezioso per uno Stato, cioè la rendita del Consolidato.

Così eliminato il danno di centinaia di milioni, che l' intemperante speculazione privata e le Borse tuttogiorno arrecano alle Nazioni.

Allor collocato il Consolidato in quella giusta e normale posizione, in cui il bene pubblico e privato reclama che sia.

*I titoli al valor fisso, a fronte de' principj  
del Dritto economico*

All' obiezione di essere il sistema del *valor fisso* alla pari contrario ai buoni principj della Scienza economica e del Commercio, secondo i quali la rendita pubblica, considerandosi quale oggetto commerciabile, non dovrebbe avere un valore fisso, si sponde, che vero e buono in generale il surriferito principio dell' Economia e del Commercio, tuttavolta, applicato un tal principio alla rendita pubblica col sistema delle Borse, *non può dirsi nè vero nè buono*, subitochè per quel sistema il principio si verifica così contrario, come sopra si è visto, ai *positivi e veri interessi dello Stato e de' Privati*; e certamente intendimento dell' Economia pubblica e del Commercio ben regolato è quello di *fare il bene pubblico e il privato*.

Non può, non debbe supporsi, che possa esser conforme ai *veri e buoni principj della Economia pubblica*, un sistema, quello cioè di abbandonare alla speculazione privata e alle Borse il Consolidato, *quando tal sistema tanto danno produce allo Stato e alla generalità de' Cittadini*, — quando la sua applicazione così contraria si verifica *agl'interessi pubblici e privati*.

Non può, non debbe supporsi, che, secondo i *buoni principj del Dritto economico e sociale*, una proprietà di tanto pregio abbia a divenire *oggetto di smodata speculazione e di giuoco di Borsa*.

Non può, non debbe supporsi, che una proprietà

si estesa , la massa ingente della rendita, abbia ad essere depreziata *di un terzo, e più*, del suo valore, per l'arbitrio e per l'avidità di pochi, *con immenso danno della Finanza e di milioni di Cittadini* ; — e ciò in virtù de' buoni principj del Diritto economico e sociale!

No , a fronte di questo depreziamento della rendita,—a fronte di questa intemperanza della speculazione privata per rispetto alla rendita,—no, *non potrebbero mai avere alcun valore* le obiezioni, che, a nome della Scienza , si facessero contra il progetto della rendita *a valor fisso*, o che si facessero in favore del principio di lasciare alla speculazione privata e alle Borse la determinazione del prezzo della rendita del Debito consolidato.

Questo fatto del depreziamento della rendita in modo si deplorando , *questo danno di centinaia di milioni , questo tanto danno dello Stato, del Commercio , della generalità de' Cittadini* , — mentre è la risposta a' Fautori del sistema di lasciare alla speculazione privata e alle Borse la determinazione del prezzo della rendita,—dimostra altresì, come i principj astratti e generali della Scienza economica non debbano *sempre* essere applicati *in modo assoluto e senza eccezione* , e che quando , in questo e quel caso , producono sì *gran danno* , essi non debbano essere applicati a tali casi.

Per tali casi sarebbero principj non buoni , non potendo essere buono quel principio, il quale o non produce il bene generale , o , come avviene per la rendita , sì gran nocumento apporta agl' interessi pubblici e privati.

*Non fondato il timore, che i titoli del Consolidato possano riputarsi e venire in discredito come carta moneta.*

A coloro che credono, potere i titoli di cui si tratta, esser riputati e venire in discredito come carta moneta, farò osservare.

Non aver essi dovuto avvertire, che trattasi di titoli di rendita pubblica *consolidata*, garantita e pagata *con preferenza* come tal rendita è. — Non aver essi avvertito, che trattasi di rendita *produttiva*.

Non aver essi avvertito, che il *valor fisso di cento*, ed il *prodotto di cinque*, — questo valore, questo prodotto, *ragionevole giusto normale*, — non aver avvertito, che esso precisamente *garantisce, assicura, eleva* quella rendita, e debbe ragionevolmente *garantirla, assicurarla, elevarla*.

Quando mai la rendita pubblica del Debito consolidato si è riputata carta-moneta?

Da che è mai dipeso il depreziamento del Consolidato? Forse dalla natura e solidità del Consolidato? — Non è stato in vece il giuoco di Borsa e la smodata speculazione privata di pochi Capitalisti e Renditteri, che hanno così abbassato il credito pubblico, e spargono il discredito e il timore sulla rendita?

*I titoli del Consolidato non soggetti a deprezzamento e a perdita, a fronte e nel cambio colla moneta.*

I titoli del Consolidato non debbè temersi, che possano, come i biglietti di Banca, andar soggetti a deprezzamento ed a perdita, a fronte e nel cambio colla moneta.

I titoli del Consolidato, — allorché hanno il *valor fisso* alla pari, — sono, come la moneta, mezzi circolanti ed intermediarj degli scambj.

Essi, come la moneta, dati a tal *fisso valore* dallo Stato per le partite del bilancio passivo, sono dallo Stato medesimo ricevuti *allo stesso valore* per le centinaia di milioni del bilancio attivo.

Essi, eguali alla moneta sotto il riguardo del *valor fisso* e della lor *solidità*, e sotto il riguardo di esser *mezzi circolanti ed intermediarj* degli scambj, e di esser *dati e ricevuti dallo Stato*, — que' titoli sono *migliori e più ricercati della moneta*, perchè *produttivi* e mezzi intermediarj degli scambj.

Come quindi que' titoli sarebber soggetti a perdita? Come potrebbe ciò accadere, allorché, — per esser *produttivi*, — essi saranno *più ricercati e reputati migliori* della moneta, nel fare negli scambj le veci della medesima?

Sono stati soggetti a perdita i biglietti di Banca, a fronte e nel cambio colla moneta, ma perchè? Perchè, come appresso si mostrerà, i biglietti sonosi, a fronte e nel cambio della moneta, trovati

*inferiori* alla medesima , per non avere sufficiente solidità , e per non esser produttivi.

*Si chiarisce lo stesso assunto coll'ipotesi de'biglietti della Banca se fossero produttivi e più solidi.*

Facciasi l'ipotesi , che i biglietti di Banca , al pregio del valor fisso come la moneta , e all'altro di essere dallo Stato dati e ricevuti a tal fisso valore , *avessero la solidità de' titoli del Consolidato, e fossero come questi produttivi del 5 per 100.*

In tale ipotesi , sarebbe a temersi , che a fronte e nel cambio colla moneta , sieno soggetti a perdita ?

Per contrario, lungi dall'esser soggetti a perdita, a fronte e nel cambio colla moneta, farebbero; per contrario , i biglietti concorrenza alla moneta , sarebbero nel Commercio *preferiti* alla moneta , — e meglio di questa farebbero le sue veci , come mezzi circolanti e come intermediarj degli scambj.

Così i titoli del Consolidato , essendo *produttivi* per se stessi , ed avendo e dovendo avere presso le Nazioni *la maggior solidità* , essi , non potrebbe temersi , che possano esser soggetti a perdita , allorchè avendo *il valor fisso* alla pari, e *dandosi e ricevendosi dallo Stato per le partite de' bilanci attivo e passivo*, essi, — mentre come la moneta sarebber mezzi circolanti ed intermediarj degli scambj, — sarebber *migliori* della moneta e più ricercati della moneta , perchè *produttivi*.

*Si risponde all'obbiezione intorno al corso forzato  
de' titoli del Consolidato*

L'idea di *corso forzato* non sarebbe propriamente applicabile a' titoli del Consolidato. Bene si è applicato al biglietto di Banca; ma non al titolo del Consolidato.

Il biglietto di banca trovavasi, a fronte della moneta, di un valore assai *inferiore*. Non avea la solidità e il valore intrinseco della moneta. Non la solidità del Consolidato. Non avea neanche il vantaggio di esser produttivo. Epperò ha dovuto la legge per sua propria autorità sancire: il biglietto di cento lire abbia il valor di cento lire come la moneta. Ed *in virtù della legge* ha tal valore.

Ma il titolo del Consolidato di cinque lire pel valor capitale di cento, — mentre ha come la moneta il valor di cento lire sotto il rapporto del suo valore, ch'è nella solidità del Consolidato e nell'esser produttivo di cinque; — mentre ha pure il pregio della moneta sotto il riguardo di esser come la moneta mezzo circolante ed intermediario degli scambj, subito che ha il valor fisso di cento; — e mentre ha oltracciò il pregio della moneta nell'esser dato e ricevuto dallo Stato; — esso è poi di un pregio *superiore* alla moneta, perchè è *produttivo*.

Epperò, *preferendosi* alla moneta, il suo corso di cento non v'è bisogno che sia *forzato*, ma non potrebbe non aver, per sua natura, questo corso di cento.

Debbe tuttavia per legge darsi il *valor fisso* al



Consolidato , anche ad impedire gli attentati della frode e della cupidigia contra si benefica misura ; e sotto tal riguardo può dirsi, che esso avrà il corso forzato.

Or mostreremo, che quel che si è creduto giusto di fare pel biglietto di Banca, con più ragione potrebbe farsi pe' titoli del Consolidato , quantunque non vi fosse bisogno di farlo.

La misura del corso forzato, non vi può essere, chi non ammetta, che possa esser giustificata dal bisogno sociale o da un positivo bene generale, ben potendo , in tali casi , anzi dovendo lo Stato ordinarla.

Sotto tal riguardo è stata ed è abbastanza giustificata la misura del corso forzoso de' biglietti di Banca.

Or perchè , sotto lo stesso riguardo, — *nell' interesse pubblico*, — non potrebbe esser giustificata ed ordinata pe' titoli del Consolidato ?

Eppure vi è questa grandissima differenza tra i biglietti di Banca ed i titoli del Consolidato. Ne' biglietti di Banca la misura, si , è stata giustificata dalla necessità e dal bene generale. Ma essa pertanto è, e non poteva non esser dannosa sotto il riguardo , che i biglietti trovavansi, a fronte della moneta, di un valore *inferiore*, perchè non produttivi e non aventi sufficiente solidità.

Non ostante tuttavolta il danno, la misura, come sopra si dicea , era ed è giustificata dalla necessità e dal bene generale ; a fronte di cui debbe riputarsi lieve sacrificio un parziale danno.

Ma pe' titoli del Consolidato non vi sarebbe nean-

che il danno del cambio e il sacrificio. Imperocchè, essendo que' titoli *produttivi* ed avendo la *solidità del Consolidato*, si trova, che hanno un valore *superiore* a fronte della moneta, che per se stessa non è produttiva.

Èpperò,—mentre da una parte la misura del corso forzato pe' titoli del Consolidato, sarebbe anche più che non è stata pe' biglietti, giustificata *dagli immensi beneficj derivanti dal valor fisso di essi*,—egli è vero pertanto, non potrebbe neanche,—come pe' biglietti di Banca,—essèr *notata come dannosa nel Commercio*.

Abbia tuttavolta il titolo del Consolidato, o non abbia per legge il corso forzato, esso sarà sempre *con preferenza o con vantaggio* ricevuto in luogo della moneta, e cambiato colla moneta.—Le Casse dello Stato, *con vantaggio*, faranno il cambio.—Questo cambio, *con pari vantaggio*, faranno gl' Istituti di credito.—E volenterosi, *con vantaggio*, il faranno tutti.

Ma, in ipotesi, fossevi pure, per effetto del valor fisso o corso forzato, alcuna perdita nel cambio colla moneta, chi non direbbe il danno *compensato largamente da' grandi beneficj risultanti dal sistema dei titoli produttivi del Consolidato al valor fisso?*

Quando una istituzione o una misura è produttiva, sotto più riguardi, di beneficj allo Stato e all' universalità de' Cittadini, o a più Classi della Società, e quando il bene è manifesto per ragione e per fatto, non sarebbe nè logico, nè giusto, nè savio, arrestarsi dall' ordinarla, a motivo, che sotto alcun altro riguardo fosse dannosa, o non giovasse ad alcuna altra Classe.

Anzi, allorchè la misura del corso forzato era pe' biglietti di Banca divenuta necessaria, e quando il fosse pe' titoli del Consolidato, la Legge, in conseguenza dello stesso principio *di necessità e di utilità generale*, dovea e dovrebbe espressamente vietare e punire il cambio, come cosa *contraria alla legge*, e perciò *illecita*; anche perchè il cambio, per molti è stato mezzo di guadagno, e non d'indennizzo.

Che se ciò si fosse fatto nell'ordinare il corso forzato de' biglietti di Banca, la perdita ne' medesimi, a fronte e nel cambio della moneta, o non vi sarebbe stata, o sarebbe stata minore.

Ma per contrario, si è veduto, che le stesse Borse si son credute autorizzate di *quotare* (frase di Borsa) questa cosa illecita, cioè il cambio!

*Applicazione degli stessi principj alle cartelle  
del Credito fondiario*

I principj sopra esposti, mi si permetta qui, — di passata, — applicarli ad un'altra grande Istituzione. — Voglio alludere a quella del *Credito fondiario*. — Una delle più benefiche Istituzioni de'tempi moderni. — Benemeriti assai coloro che presso di noi l'han promossa, e fatta sanzionare.

Ebbene: questa Istituzione è rimasa, e rimarrà, specialmente presso noi, di nessun effetto, se non darassi alle sue cartelle il *valor fisso di cento*.

Ma quando l'Istituzione è produttiva di sì grandi beni alla proprietà, all'agricoltura, all'universalità de' Cittadini italiani e allo Stato, — quando le cartelle fondiarie son sì solide, sì garantite, come il

sono secondo la Legge fondamentale di tali Istituzioni, — perchè esitare a dar loro il valor fisso e il corso forzato ?

Può bene, quanto si è detto intorno al titolo del Consolidato, applicarsi alla cartella del Credito fondiario.

Che se anch' essa avrà il valor fisso, ecco anche la cartella divēnir moneta, e mezzo circolante *migliore* della moneta.

Ecco anche nelle cartelle, altri miliardi di valori circolanti, e di mezzi intermedj degli scambj, per promuovere l'agricoltura, l'industria, il commercio.

*Mezzi intermediarj degli scambj, non solo l'oro e l'argento*

Ma l'oro e l'argento, — si dice, — sono i mezzi intermediarj degli scambj. — Come, a fronte di essi, mettersi i titoli del Consolidato al valor fisso ?

Ma perchè, — si risponde, — oltre l'oro e l'argento, non potrebbero nel Commercio esservi altri intermediarj degli scambj, *eguali* ed anche *migliori* dell'oro e dell'argento ?

Perchè questi intermediarj non potrebbero essere i titoli produttivi del Consolidato al valor fisso ? —

Perchè non potrebbero essere altresì le cartelle, del pari produttive e solidissime, del Credito fondiario ? —

E nel fatto, e per ragioni manifeste, — tutto ben ponderato, — i titoli del Consolidato e le cartelle del Credito fondiario, e sarebbero ottimi intermediarj degli scambj, e sarebbero *migliori* dell'oro e dell'argento.

*Se una massa di titoli di miliardi potesse essere un inutile e dannoso ingombro pel Commercio e per le Casse dello Stato.*

Come mai supporre l'inutile e dannoso ingombro?

Si richiami alla mente quel che sopra si è osservato intorno all' uso e a' pregi de' titoli del Consolidato al valor fisso.

Sono essi, come i mezzi pecuniarj, e meglio dei pecuniarj, mezzi e valori circolanti, ed intermediarj degli scambj.

Essi per le centinaia di milioni de' bilanci passivo ed attivo son dati e ricevuti dallo Stato.

Essi, come produttivi, e come aventi la solidità e la garanzia del Consolidato, son pure mezzi d'impiego.

Or ciò posto, *in gran parte* que' titoli sarebbero usati, come l'oro e l'argento, e meglio dell'oro e dell'argento, *per mezzi e valori circolanti ed intermediarj degli scambj.*

*In altra gran parte*, presso le Casse dello Stato, *uscirebbero dalle medesime, e vi rientrerebbero successivamente, per uscirne di nuovo e rientrarvi.*

Ed *in altra gran parte* rimarrebbero presso i Privati e gl' Istituti di credito *come mezzi d'impiego produttivo del cinque per cento.*

Come dunque supporre l'inutile e dannoso ingombro?

Per contrario, *vantaggi immensi*, sotto molteplici riguardi, a pro del Commercio, dello Stato, e della generalità de' Cittadini.

*Non doverne imporre l'uso in vigore e l'esempio  
delle Nazioni*

Ma si dice: il sistema del libero valore della rendita del Consolidato, non che quello di lasciare alle Borse la determinazione del prezzo di essa, è invalso nelle Nazioni.

Ragionevole, si risponde, l'esaminare, e l'assodare, *se sussista il fatto degl'ingenti danni derivanti da tal sistema, — e se sussista quello de'grandi benefizj prevegnenti dal sistema contrario.*

Ma vero l'uno e l'altro fatto, come sopra si è mostrato, — e fosse pure che vi sieno più danni e minori vantaggi nel primo, e nell'altro meno danni e più vantaggi, — non sarebbe irragionevole, che *a fronte di tali fatti, di tali danni e di tali benefizj*, abbia ad imporne [l'autorità dell'opinione, o quella dell'uso, o quella dell'esempio delle Nazioni?

Non vi son forse opinioni erronee ed usi dannosi? — Perché non potrebbe farsi meglio? — Non v'è forse il progresso pel bene? — Non avvengono tuttogiorno tanti mutamenti, sotto tanti riguardi, e nell'ordine politico, e nell'amministrativo, e nell'economico, nelle stesse Nazioni più avanzate in civiltà?

Ne' tempi andati, i Consolidati e i bilanci finanziarij de' Popoli non eran così estesi, come oggi sono a centinaia di milioni; e quindi non potevano offerire, ne' titoli produttivi a *valor fisso*, l'opportunità de' mezzi circolanti.

Più: allor non ancor verificato, quanto bene de-

rivi al Credito pubblico, allo Stato, al Commercio, a tutte le classi de' Cittadini, *dal principio del valor fisso de' suddetti titoli.*

Non verificato, quanto ingente danno sia derivato e derivi e al Credito e allo Stato e al Commercio ed a tutti, dal sistema del valor libero e delle Borse.

Or, — ciò verificatosi, — perchè non potrebbero i Legislatori, *la cui missione è quella di provvedere al bene generale,* — perchè non dovrebbero recedere da dannose tradizioni?

*Si risponde all' obiezione di non essere i titoli del Consolidato ammessi nel Commercio esterno, e che per tal Commercio vi vogliano le specie metalliche.*

All' obbiezione di non essere i titoli del Consolidato, — siccome le Cartelle fondiari, — ammesse nel Commercio esterno, e che pel Commercio esterno vi vogliono l'oro e l'argento, si risponde come appresso.

Presso tutte le Nazioni ed in ognuna di esse, non mancheranno mai, in gran copia ne' tempi normali, le specie metalliche a fianco degli altri mezzi circolanti.

Queste specie metalliche, non potendo ad altro uso servire che per le permutazioni, e non essendo soggette a consumarsi, esse sono per loro natura destinate ad uscire da una Nazione e ritornarvi.

E ciò sia per effetto del Commercio che non potrebbe non esservi tra le Nazioni; — sia perchè abbondando in un luogo le specie metalliche, non potrebbero, per la legge dell' equilibrio, non riversarsi, dove n' è mancanza; — sia in fine perchè molti fra gli Esterni vorranno, per loro vantaggio,

cambiare le specie metalliche, — che nulla per se stesse producono, — con titoli produttivi e solidi, quali sono i titoli del Consolidato.

Così è, che in ogni Nazione, vi saran sempre centinaia di milioni di mezzi pecuniarj, non ostante i miliardi di altri valori equivalenti.

Or tali mezzi pecuniarj potranno ben servire pel Commercio esterno.

Il danno del resto, che sotto alcun riguardo potrebbe derivare dalla introduzione e dall'abbondanza degli altri mezzi circolanti, debbe dirsi *largamente compensato da' benefizj, che, sotto tanti altri riguardi, si avranno dalla suddetta introduzione e dall'abbondanza di questi altri mezzi.*

Tra tali benefizj, non sarebbe, al certo, l'ultimo quello *del promovimento dell'agricoltura e dell'industria nazionale.* Un beneficio di fatti, — ed importantissimo esso è, — è quello, che non vi fosse il bisogno di ricorrere all'Estero per molti oggetti.

Nè, nelle grandi Nazioni, e particolarmente nell'Italia, vi potrà essere o difetto di prodotti, o d'ingegni, per aver dal proprio Paese e nel proprio Paese quel che è altrove, — quando specialmente vi sarà ne' titoli del Consolidato, e nelle Cartelle fondiarie, abbondanza di mezzi intermediarj degli scambj.

Del resto, coll'emissione della rendita alla pari, oggi in Italia, ed in processo di tempo nelle altre Nazioni ad iniziativa della prima, — strette sempre più le relazioni internazionali, — verrà sempre più garantita e diffusa in tutt' i Paesi, e potrà scambiarsi fra loro, — al pari della moneta e meglio della medesima, — questa preziosa, estesa, privilegiata proprietà delle Nazioni.



E come,—non è guari,—tra più Nazioni civili ha avuto luogo la convenzione internazionale *sulle monete*, così potrà aver luogo quella *su'loro Consolidati*.

*Il solo Consolidato può offrire valori circolanti, eguali e migliori della moneta;—esso solo.*

Vuole pertanto avvertirsi, che il *solo Consolidato*, — non le *altre* rendite dello Stato, — è quello che *solamente* potrebbe offerire, ne'suoi titoli, mezzi circolanti,—i quali fossero eguali e *migliori* de' mezzi pecuniarj, i quali facessero *concorrenza* co' pecuniarj, — i quali fossero *preferibili* a' pecuniarj.

Imperocchè, per essere tali i mezzi circolanti e i titoli di rendita, non basterebbe l'esser produttivi, ma si richiede ancora, che abbiano *la maggior solidità*, e che presso i Cittadini fosse, almeno generalmente, il *concetto di tal maggiore solidità*.

Or il *Consolidato* è presso le Nazioni quella rendita, che *per le leggi di sua istituzione* ha la maggior solidità; e l'ha pure nell'opinione della generalità de' Cittadini. Nè altra rendita vi è che abbia un'eguale solidità. Nè, dopo pubblicate le leggi de' Debiti pubblici ed essendovi in esse interessate anche le estere Nazioni, potrebbe esservi altra rendita che avesse un'eguale solidità.

Più: il *Consolidato* è quella rendita delle Nazioni, che, mentre ha la maggior solidità, ascende a centinaia di milioni, e che quindi, ricevendo il *valor fisso* di cento per cinque, — valor per altro giusto e normale, — *solo* potrebbe offerire più miliardi di circolanti eccellenti valori.

Epperò, volendosi ora provveder la Finanza di un

migliardo di mezzi circolanti eguali e *migliori* dei pecuniarj, per darli e riceverli lo Stato per le partite de' suoi bilanci, non dovrebbe che *aumentarsi* il *Consolidato* di annui cinquanta milioni al *valor fisso* di cento per cinque; i quali per altro, come sopra si è mostrato, in effetti non sarebbero poi dallo Stato annualmente pagati per intero.

E volendosi successivamente nel Commercio diffondere miliardi di tali valori circolanti, non dovrebbe che dare il *valor fisso* alle centinaia di milioni del *Consolidato* esistente, dandosi a' possessori la facoltà di far la conversione.

#### *Si riassume il progetto*

Adunque, — conchiudendo e riassumendo quel che sopra si è detto, — le Finanze, coll' emissione di cinquanta milioni di rendita pel *valore determinato alla pari*, secondo i principj sopra esposti, per darsi e riceversi per le partite de' loro bilanci, elleno saranno, in modo semplice ed economico, a lieve interesse, provvedute di mille milioni, senza esser lo Stato obbligato a fare prestiti gravosi e ad impor tasse, anzi potendo diminuire quelle già imposte; altronde, senza ricever danno dalle crisi monetarie.

Ma per potersi ciò verificare, la rendita come sopra emessa dovrà avere *un valore determinato*. Perocchè sol quando essa avrà un tal valore determinato, lo Stato potrà darla in pagamento, senza danno e con vantaggio di coloro che la ricevono, e lo Stato stesso potrà in pagamento delle imposte riceverla, parimente senza danno e con vantaggio, per darla di nuovo e riceverla.

Nel tempo stesso il Commercio avrà nella rendita, oltre le specie metalliche, un altro gran mezzo di circolazione, eguale, anzi *migliore* del contante, per essere la rendita del Debito pubblico per se stessa un *oggetto produttivo*. Il qual mezzo di circolazione, se la rendita pel valor determinato alla pari fosse di *cinquanta milioni*, sarà del valore di un *miliardo*.

E ricevendo il valor fisso anche i dugento cinquanta milioni, circa, del *Consolidato* italiano esistente, ossia, trasformandosi questo Consolidato in titoli al valor fisso, saranno nelle Casse dello Stato e del Commercio, altri cinque miliardi di mezzi e valori circolanti fruttiferi.

Oltracciò, come sopra si è osservato, tutti potranno trovar nella rendita ch'è in commercio ed in facile circolazione in tutti i luoghi, un fruttifero impiego, pronto e facile, di ogni piccolo capitale, così diffondendosi gli utili in tutte le Classi della Società.

Ed atteso il valor determinato che ha la rendita, ed atteso è questa una cosa per se stessa produttiva, ed è ritenuta e ricevuta come il contante e meglio del contante, la rendita sarà sempre più accreditata, generalmente amandosene il possesso, per riscuotere i semestri.

In fine, col sistema del valor determinato della rendita, non avranno più a deplorarsi gl' inconvenienti ed i danni sopra segnalati, derivanti agl' interessi pubblici e privati dal vigente sistema di lasciare alle Borse la determinazione del prezzo della rendita del Debito pubblico.

E, col tempo, come sopra si osservava, strette sempre più le relazioni tra Stato e Stato, — meglio compreso il credito di ciascuno, — garantito sempre più tra loro il Consolidato, — perchè non potrebbero le rendite consolidate delle Nazioni, dietro convenzione internazionale, esser la moneta di convenzione nel Commercio esterno, nelle permutazioni tra Nazione e Nazione?

I suddetti ed altri beneficj abbiamo il convincimento, che saranno per arrecare agli Stati ed ai Cittadini la misura finanziaria ed il mezzo di circolazione, di cui sopra si è trattato.

I quali beneficj metteremmo innanzi a coloro che obiettaessero in contrario, o i generali principj economici, o gli usi ricevuti, o gli esempj delle Nazioni, o alcuni temuti danni ed inconvenienti.

E loro pure metteremmo innanzi, quanto sia il danno, — di centinaia di milioni, — che il fatto ha dimostrato e dimostra essersi verificato, derivante agli Stati ed ai Privati, dai gravosi prestiti, — sieno pure al 70, — da' boni del Tesoro, dalle crisi monetarie, dall' accrescimento delle tasse, e dall' esser la rendita del Debito pubblico sottoposta al variabile corso delle Borse; — quanto il nocimento al Credito delle Nazioni; — quanto il discredito del Debito consolidato e delle Finanze degli Stati; — quante le perdite nel Commercio ed i fallimenti.

A fronte di tali e tanti beneficj che non possono non derivare dalla proposta misura, ed a fronte di tali e tanti ingenti danni, che, come si è detto, si son verificati e si stan verificando, — che cosa son mai que' generali principj economici, quegli esempj,

quegli usi, quegli inconvenienti, quei temuti danni? Che cosa possono valere le obiezioni e le difficoltà che si fanno contro quel piano?

Adunque il progetto del presente Opuscolo essenzialmente fondasi su questo, cioè:

1. Darsi al *Consolidato* il *valor fisso di cento per cinque*, collocandosi così il *Consolidato* medesimo nella sua giusta e normale posizione.

2. Per darsi poi subito alla Finanza e al Commercio un miliardo di valori circolanti della natura come sopra, eguali e *migliori* de' pecuniarj, non dovrebbe che emettere cinquanta milioni di nuova rendita del *Consolidato*, e attribuirsi a questa nuova rendita il suddetto *valor fisso di cento*; per darsi dallo Stato e riceversi a questo valore, pe' suoi bilanci, i titoli di tal rendita.

3. Poscià per darsi al Commercio, e quindi anche alla Finanza, più miliardi de' surriferiti mezzi circolanti, non dovrebbero che convertirsi successivamente i titoli de' dugentocinquanta milioni del *Consolidato* esistente, al *valor fisso di cento*; invitandosi i Possessori a far tal conversione; la quale eglino non mancherebbero di fare, di gran voglia, riuscendo ad essi assai vantaggioso dare il *valor di cento* ad un titolo che or vale meno di *sessanta*.

4. Operazione pertanto che dovrebbe farsi sul *Consolidato*, e non sopra altra rendita, non potendosi che alla base del *Consolidato* avere *solidi* valori circolanti, eguali e *migliori* de' pecuniarj.

Appresso è stato pur formolato lo schema di Legge.

Si osserva da ultimo, che la misura del *valor fisso di cento*, potrebbe, con gran vantaggio dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, essere estesa anche

alle *cartelle del Credito fondiario*, dandosi alle stesse il *valor fisso* di *cento*. Perocchè anche tali *cartelle*, avendo grande solidità perchè fondate sulle proprietà rustiche ed urbane, ed essendo produttive, potrebbero divenir mezzi circolanti, eguali e *migliori* de' pecuniarj, così diffondendosi presso il Commercio altri più miliardi di siffatti valori.

E, come pel Consolidato, così per le *Cartelle*, la misura del *valor fisso* è giustificata a bastanza dal bene generale dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Né,—sè il principio del *valor fisso* di *cento* non sarà applicato anche al *Credito fondiario*, e se le sue *cartelle* si faranno oggetto di speculazione e di ginoco di Borsa,—potrà sì benefica istituzione avere effetto in Italia.

#### *Schema di Legge*

Indicheremo qui le principali disposizioni della Legge che dovrebbe sancirsi, con rinviarsi al Regolamento per l'esecuzione della Legge i dettagli e le norme per l'esecuzione medesima.

*Art. 1.* È autorizzato il Ministro delle Finanze ad emettere una rendita alla pari di cinquanta milioni del Debito pubblico consolidato per un miliardo, e farla iscrivere nel gran Libro dello stesso Debito pubblico.

*Art. 2.* Tal rendita avrà il *valor fisso* invariabile di cento per cinque. Essa non potrà esser quotata nelle Borse. E considerandosi per tal valore come moneta, i titoli di questa rendita saranno per tal valore e come moneta, dati dallo Stato per le par-

tite del bilancio passivo , e da esso ricevuti per quelle del bilancio attivo; e per tal valore come moneta saranno pur ricevuti e dati da' pubblici Stabilimenti, dalle Società, dalle Banche e Banchi, dagli altri Enti morali ed Istituti, e da' privati Cittadini.

*Art. 3.* Nel suddetto gran Libro questa rendita sarà iscritta colla ditta, *Rendita a valor fisso invariabile di cento per cinque*; e questa ditta sarà pure iscritta ne' titoli derivanti dalla rendita medesima.

*Art. 4.* Anche la rendita dell'esistente Debito pubblico consolidato potrà, a volontà de' proprietarj e possessori di essa, essere iscritta colla stessa ditta nel gran Libro, e questa ditta farsi iscrivere nei titoli della stessa rendita; nel qual caso anche tali titoli, come quelli della nuova rendita, considerandosi pel valor fisso come moneta, saranno per tal valore ricevuti e dati dallo Stato, da' pubblici Stabilimenti, Società, Banche e Banchi, Enti morali, Istituti, e particolari Cittadini.

*Art. 5.* I titoli delle surriferite rendite potranno essere *nominativi* e al *latore*, e tramutarsi gli uni negli altri, a piacere de' proprietarj e possessori di essi. Più titoli potranno riunirsi in uno, ed un titolo frazionarsi in più, insino alla cifra di cinquanta centesimi pel valore di lire dieci. I titoli nominativi potranno trasferirsi anche per mezzo di girata e di firma, come le cambiali commerciali e le fedie e polizze del Banco napolitano. Potranno i titoli stessi, sieno nominativi o al latore, esser rinnovati a spesa de' possessori, se per l'uso saran divenuti non trasferibili e commerciabili.

Per l'effetto in ogni Prefettura di Provincia vi

sarà un Ufficio della Direzione del Debito pubblico autorizzato per le succennate operazioni.

*Art. 6.* I Ricevitori e Tesorieri, ed altre Casse pubbliche dello Stato, dovranno, a richiesta de' particolari Cittadini, cambiare i suddetti titoli nelle specie metalliche, per i quattro quinti di tali specie che si troveranno presso di loro.

*Art. 7.* È vietato esigere aggio pel cambio de' suddetti titoli colle specie metalliche; ed esigendosi, sarà, come indebito ed illecito, soggetto a ripetizione e ad esser punito secondo le leggi; salvo il diritto al possessore del titolo di riscuotere il semestre alla scadenza.

*Art. 8.* I titoli che alla scadenza de' semestri, cioè al primo gennajo e primo luglio, si trovassero nelle Casse pubbliche dello Stato, o che vi si doveano trovar versati, non produrranno, siccome appartenenti allo Stato, frutti semestrali a beneficio dello stesso Stato.

*Art. 9.* Si dichiara di nessuno effetto ogni convenzione, sia stipulata pel passato, o che sarà stipulata dopo la pubblicazione della presente Legge, la quale fosse diretta ad escludere da' pagamenti i suddetti titoli a valor fisso.

Napoli 20 gennajo 1867.

*Deputato Luigi Minervini*  
*Antonio Mangoni*



Allegato n.º 3.º

L'UNICO SCIoglimento DELLA QUISTIONE FINANZIARIA

SENZA BISOGNO DI NUOVE TASSE E PRESTITI

E POTENDOSI ANZI DIMINUIR LE TASSE

---

AL

PARLAMENTO E AL GOVERNO ITALIANO

E ALLA PUBBLICA STAMPA

PER { LUIGI MINERVINI  
ED ANTONIO MANGONI

---

N A P O L I

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI GABRIELE ARGENIO

Vico de' Ss. Filippo e Giacomo n.º 26.

1867

*Con facoltà a chiunque di ristampare questo e il  
precedente Opuscolo a sua spesa e lucro*

## Progetto finanziario con proposta di legge

---

Convinti sempre più, che a restaurar la Finanza ed il Credito pubblico, e a render prospero il commercio, l'agricoltura e l'industria, non siavi, che applicare alla rendita del *Debito pubblico consolidato* il principio del *valor fisso di cento per cinque*; e ciò si per avere, con meno di cinquanta milioni all'anno, un miliardo di valori e mezzi circolanti, migliori de' pecuniarii, e si per avere nel Consolidato esistente cinque in sei altri miliardi di simili mezzi circolanti; è perciò, che richiamiamo l'attenzione della nuova Camera de' Deputati, del Ministero e della pubblica Stampa sul progetto, che intorno a ciò è stato svolto nel precedente nostro Opuscolo.

Il suddetto Opuscolo, già sottomesso, nell'ultimo gennaio, al Parlamento, al Ministero e a' principali Periodici, ha appunto per oggetto:

*Come dare alla Finanza e al Commercio un miliardo, ed altri miliardi ancora ecc. per mezzo del Consolidato a valor fisso, senza il bisogno di ricorrere a nuove tasse e a prestiti.*

Ora — con quest'altro Opuscolo — mentre riassumeremo e dichiareremo alcune delle ragioni di quel progetto, risponderemo ad un'eccezione di non ricevere, che si è fatta contra il progetto, cioè,

che siavi un precedente contra esso nella *proposta Arnulfi*, presentata nello scorso gennaio alla Camera de' Deputati e da questa non presa in considerazione, e dimostreremo, esser tal *proposta* ben diversa dalla nostra.

Egli è manifesto, che il principio del *valor fisso di cento per cinque* applicato al titolo del *Consolidato*,—aggiungendo a' pregi, che ha questo titolo, a' pregi cioè di esser *solido* e *produttivo*, aggiungendo il pregio del *valor fisso di cento*, un tal principio non potrebbe non fare del *titolo del Debito pubblico consolidato* un mezzo circolante, intermediario degli scambi, *migliore* del pecuniario, con gran vantaggio della Finanza, del Commercio, di tutti.

Applicandosi di fatti il succennato principio a cinquanta milioni di titoli del *Consolidato* di nuova emissione, ecco, con questo mezzo,—pronto ed economico,—un miliardo, per la Finanza, di mezzi e valori circolanti, solidi, produttivi, migliori de' pecuniarij, onde darli per le partite del suo bilancio passivo e riceverli per l'attivo, vantaggiosi a tutti, accettati a tutti; — ecco colmato il disavanzo; — ecco fornita la Finanza di mezzi sufficienti per soddisfare i suoi pesi;—ecco non più il bisogno di nuove tasse;—ecco non più il bisogno di prestiti;—ecco divenuta possibile la diminuzione delle tasse più gravi;—ecco allontanato il pericolo di una bancarotta.

Ed applicato lo stesso principio del *valor fisso* ai due in trecento milioni del *Consolidato* esistente, e ciò per effetto di *volontaria* conversione, allora nel Commercio e presso tutte le Classi de' Cittadini sarebbero diffusi cinque in sei altri miliardi di simili mezzi circolanti *migliori* de' pecuniarii.

Non fondata la prevenzione contra del progetto , che cioè esso sarebbe per riprodurre o una nuova specie di *carta moneta* o gli *assegnati* della Repubblica francese.

Perocchè di che trattasi ? Avvertasi , che trattasi di titoli del *Debito pubblico consolidato* al valor fisso. Or tali titoli non sono, nè son considerati, per *carta moneta*, e per *assegnati*.

Non fondato neanche, che quel progetto avrebbe per effetto la conversione *forzata* della Rendita consolidata.

Perocchè , per quel progetto, *non è obbligato alcuno* alla conversione de' presenti titoli del Debito pubblico in titoli al valor fisso, ma essa avverrà *volontariamente* , perchè sommamente utile; come appresso si mostrerà.

Nè fondate sono le obbiezioni, o tratte da' principii dell' Economia pubblica sul valor *libero* delle cose , o tratte dal sistema delle Borse , o dagl' usi delle Nazioni ; ch' è stato ampiamente dimostrato nel surriferito Opuscolo.

Siccome non fondata , — è pur ivi dimostrato, — quella tratta dal Commercio esterno.

A che opporre altronde il Commercio esterno , essendo indipendente dal Commercio esterno la misura de' titoli del Consolidato al valor fisso ?

Questi titoli , se non possono servire pel Commercio esterno, come mezzi equivalenti a' pecuniarii, non perciò non sarebbero utili pel Commercio interno, — non perciò non dovrebbero introdursi, — non perciò la Finanza , il Commercio interno , e i Cittadini dovrebbero esser privati de' benefici effetti da que' titoli derivanti.

Il preleso danno altronde debbe , in ogni caso

dirsi largamente compensato dagli immensi benefici che si avranno sotto tanti altri riguardi dall'applicazione di quel progetto.

A fronte del seguente ragionamento, che cosa sono quelle obiezioni? che cosa i pretesi danni di alcuni Capitalisti e Speculatori?

È necessario, è urgente fornire la Finanza di mezzi sufficienti per ripianare il vuoto, per far fronte ai suoi pesi ed ai suoi impegni, per allontanare il pericolo di una bancarotta.

Questi mezzi sufficienti possono calcolarsi ad un miliardo?

Come darli?

Non possibile con nuove imposte. Queste sarebbero insopportabili. Né poi le tasse potrebbero dare quei mezzi di cui la Finanza ha bisogno.

Per contrario, le imposte, lungi dall'aumentarsi, dovrebbero essere diminuite.

Né il miliardo si potrebbe dare alla Finanza con i prestiti, senza il danno della Finanza di centinaia di milioni. Perocché, non altrimenti facendosi i prestiti, che con emissione di rendita del *Consolidato*, non vi vorrebbe, — nel presente stato delle cose, — meno di cento milioni di *Consolidato* per avere un miliardo; non potendosi aver che cinquecento milioni con cinquanta di *Consolidato*.

Molto meno colle economie sopra i bilanci potrebbe ottenersi l'intento, non potendo le economie estendersi a quanto per la Finanza è necessario ed urgente.

Come adunque dare quei mezzi?

Il modo semplicé, economico, pronto, fondato so-

pra giustizia , non lesivo de' diritti di alcuno , accetto a tutti, vantaggioso alla Finanza e a tutte le Classi de' Cittadini, è il sopra accennato, cioè :

Che abbia a stabilirsi ed applicarsi al *Consolidato* il principio del *valor fisso di cento per cinque* , e che lo Stato abbia ad emettere titoli di cinquanta milioni di *Consolidato* per un miliardo , da darli e riceverli pe' suoi bilanci; i quali titoli,—è dimostrato,—son valori e mezzi *migliori* de' pecuniarii, utilissimi a tutti , accettissimi , convertibili , agevolmente e senza perdita , ne' pecuniarii.

Questi cinquanta milioni poi lo Stato, — è chiaro, — non avrebbe neanche a pagarli annualmente per intero ; ma meno forse della metà ; atteso una gran parte di titoli , alla scadenza de' semestri , si troverebbero nelle Casse dello Stato , e questi non avrebbe a pagar semestri a se stesso.

Ed a dare al Commercio altri miliardi di simili mezzi circolanti , egli basterà invitare i Renditieri dell'attuale *Consolidato* a convertire i loro titoli in *titoli al valor fisso di cento* della natura di quelli del miliardo ; e la conversione , perchè vantaggiosa , avverrà per spontanea volontà ; non potendosi dubitare , che i Possessori di rendita non accorreranno a convertire in titoli al *cento* que' titoli che oggi sono al *di sotto del cinquantasette* ; come sarà anche meglio dichiarato in seguito. Allora nel Commercio si avranno altri cinque in sei miliardi di valori e mezzi circolanti , solidi e fruttiferi.

Nel Commercio e presso tutti, siffatti titoli,—così quelli del *Consolidato* di nuova emissione, che quelli dello esistente,—sarebbero, nel tempo stesso, mezzi e valori circolanti , intermediarii degli scambi , —

mezzi e valori per l'agricoltura, l'industria e lo scambio delle cose, — mezzi per pagar le imposte, — mezzi nel tempo stesso d'impiego.

Mezzi solidissimi, *perchè di Consolidato.*

Mezzi come la moneta, *perchè a valor fisso.*

Mezzi *migliori* della moneta, perchè non solo solidi, ma *produttivi.*

Mezzi perciò, che non sono nè possono esser considerati come carta-moneta, *perchè titoli di Consolidato.*

Mezzi parimenti non soggetti a perdita nel cambio colla moneta, e convertibili agevolmente nella medesima, *perchè migliori e preferibili ad essa.*

Mezzi e valori, — il si debbe supporre, — anche accetti nel Commercio esterno, essendo i titoli del Consolidato divenuti sì pregevoli, e sempre più solidi e commerciabili.

E ad esempio ed iniziativa dell'Italia, que' titoli a valor fisso del Consolidato trovandosi sì solidi e sì pregevoli nel Commercio, avverrà, che in siffatti solidi e pregevoli titoli potranno, — a quell'esempio ed in vista degli ottenuti benefici, — esser convertiti i titoli de' Consolidati anche delle altre Nazioni; e strette sempre più le relazioni tra loro, potranno nel processo di tempo, dietro convenzione internazionale, i titoli del Consolidato de' Popoli essere i mezzi e i valori circolanti comuni delle Nazioni.

Si accennava sopra, che non trattavasi di conversione *forzata* di titoli del Consolidato a danno dei Possessori de' medesimi.

Or qui ciò si mostra evidente, si a rispetto dei titoli del *Consolidato di nuova emissione*, cioè del miliardo, e si a rispetto dell'*attual Consolidato.*



« Non v'è conversione *forzata* per rispetto ai titoli del nuovo Consolidato. Imperocchè il *valor fisso* è stabilito dallo Stato sopra un Consolidato di *nuova emissione*, su cui non è dritto di Renditieri, e su cui lo Stato ha piena facoltà.

Facoltà, del resto, dallo Stato esercitata in modo vantaggioso a tutti, con una misura altronde sì ragionevole e giusta, quale è quella, che il titolo del *Consolidato* abbia ad avere la qualità sì pregevole del *valor fisso di cento per cinque*, — unendosi tal qualità a quella della *solidità* e all'altra di esser *produttivo*; — così rendendosi il titolo del Consolidato mezzo circolante, intermediario degli scambi, *migliore* della moneta, e mezzo nel tempo stesso d'impiego.

Nè, per gli altri titoli del *Consolidato*, cioè per due in trecento milioni del *Consolidato esistente*, la conversione in titoli al *valor fisso*, sarebbe *forzata*. Ma, per contrario, essa non sarebbe che *volontaria*. E con gran vantaggio de' Renditieri essa avverrebbe; e certamente avverrà. Nè altro farebbe mestieri, che autorizzarvi i Renditieri.

Pongasi, in vero, mente a' pregi ed utilità, che, come sopra si è veduto, sarà per avere il titolo del *Consolidato*, coll'applicare al medesimo il principio del *valor fisso di cento*; e sarà chiaro a chiunque, che i Renditieri troveranno esser del loro interesse far la conversione.

I seguenti pregi, di fatti, il titolo del *Consolidato* sarà per acquistare dall'applicazione di quel principio; i quali pregi saranno aggiunti a quelli suoi proprii; ossia a quello della *solidità*, e all'altro dell'esser *produttivo*; cioè:

Avrà quel titolo il pregio proprio della moneta, quello del valor fisso, quello di poter essere intermediario degli scambi, e valor circolante.

Avrà l'altro di esser ricevuto dallo Stato, per le imposte, allo stesso valor di cento.

Avrà quello di essere, nel tempo stesso, mezzo d'impiego.

Oltracciò, il Possessore dell'attuale rendita del Consolidato, — nello stato attuale del medesimo, — avrà, colla conversione, il beneficio del 40 al 50 per 100, convertendo in un titolo al valor fisso di *cento* quel titolo che oggi ha il valore al di sotto del *cinquantasette*.

Or venendo i titoli dell'attual Consolidato, — cioè i due in trecento milioni del presente Consolidato, — ad avere sì grandi pregi, e dando la conversione sì gran guadagno, come potrebbe dubitarsi, che in breve i titoli del presente Consolidato, non saran convertiti in titoli a *valor fisso di cento*? — in quei preziosi titoli, i quali come sopra si è mostrato, sono, *nel tempo stesso*, mezzi al valor fisso di cento, — mezzi d'impiego, — mezzi circolanti, — mezzi per l'agricoltura, l'industria e il commercio, — mezzi per pagare le imposte?

Dove è dunque la *forzata* conversione?

Anzi, quale più avventurosa, quale più vantaggiosa posizione, pe' Possessori de' titoli dell'attuale Consolidato, quanto il vedere elevati al valor di cento que' titoli che or sono al di sotto del *cinquantasette*, col guadagno del 40 al 50 per *cento*?

Quale più avventurosa, quale più vantaggiosa posizione, pe' presenti Renditieri, quanto il vedere i loro titoli convertiti in mezzi e valori, — nel tempo stesso, — circolanti e d'impiego?

Nè danno potrebbe esservi per la Finanza, col convertirsi in titoli al valor fisso di *cento* quelli che or sono tra il 50 al 60. Perocchè ella pel titolo di *cinque* non paga che *sempre cinque*, qualunque sia il suo valore; e la quale alla sua volta non darebbe, per le partite del bilancio passivo, che al valor *di cento* il titolo che a tal *valore* avrà ricevuto per le partite del bilancio attivo.

Mentrechè pertanto coll'attuazione di quel progetto del *valor fisso del Consolidato*, sarà, con un mezzo ragionevole, giusto, economico, accetto, vantaggioso a tutti, — mentre sarà dato alla Finanza e al Commercio abbondanza di mezzi equivalenti e migliori della moneta, sarà conseguito l'altro gran risultato e massimo beneficio, cioè, che si vedrà una volta elevato il *Consolidato*, e collocato *in quella giusta a normale posizione di cento per cinque*, in cui il bene pubblico e privato reclama che sia, ed in cui pur giustizia esige che sia collocato.

Così si porrà termine una volta, — con una misura sommamente giusta e d'interesse e vantaggio pubblico e privato; — al pravo giuoco, agli abusi, al monopolio delle Borse estere e nostrali, che pur troppo vi sono stati e vi sono a danno del Credito pubblico e delle fortune pubbliche e private.

Così sarà dato al *Consolidato* quel valore di cento, che merita di avere e che la giustizia gli attribuisce e il bene pubblico reclama.

Non è in vero la prava speculazione, non è il monopolio delle Borse; non è il monopolio di pochi Capitalisti e Renditieri, che, senza un fondato motivo, han fatto ribassare insino al quarantasette

il nostro Consolidato, e lo mantengono tra il cinquanta al sessanta?

Quando dal titolo del Debito pubblico consolidato si è avuto l'interesse o prodotto del cinque per cento, — con sicurezza, senza spesa, senza incomodo, — che altro si vuole?

Al bene generale vuol farsi sacrificio di ogni altro guadagno che sul Consolidato, a danno del Credito pubblico e della Finanza, si vuol fare.

Ma venghiamo alla *proposta Arnulfi*; la quale non presa in considerazione nel gennaio ultimo dalla Camera de' Deputati, si allega da alcuno, come un precedente contrario al nostro progetto.

Quale era l'oggetto della proposta dell'onorevole Deputato Generale Arnulfi?

Oggetto di tal proposta fu l'emissione di un miliardo di *carta-moneta* produttiva, da darsi e riceversi dallo Stato pe' suoi bilanci.

Come vedesi, trattossi allora, non già dell'*applicazione del principio del valor fisso* al CONSOLIDATO, ma dell'applicazione di un tal principio AD UNA RENDITA DIVERSA DELLO STATO.

Questa rendita, — fosse stata pur garantita dallo Stato, — non era, per fermo, RENDITA CONSOLIDATA.

Essa bensì era quella rendita che propriamente *dicesi* ed è *carta-moneta*. Essa era una specie di *assegnati*, sì discreditati, della Repubblica francese, assicurati, garantiti, *assegnati* sopra i beni ecclesiastici.

E di fatti per *carta-moneta* quella rendita fu considerata dallo stesso Autor della proposta, avendola pur chiamata *carta-moneta*.

E come tale essa fu riguardata dalla Camera.

Epperò la proposta non fu presa in considerazione.

Nel caso della suddetta proposta potevamo osservarsi, che i titoli di quella rendita, i titoli di quella *carta-moneta*, questi *assegnati*, — comunque produttivi e al valor fisso, — non avrebbero potuto *essere*, nè *riputarsi*, mezzi e valori *equivalenti* a' pecuniarii, o molto meno *migliori* de' medesimi. Tali titoli perciò non sarebbe stato sperabile, che avrebbero potuto agevolmente convertirsi in moneta, senza esser soggetti all'agio e allo sconto.

Ma nel nostro progetto, di che trattasi?

Trattasi di applicare la misura del valor fisso al **CONSOLIDATO**.

Vale a dire, applicare tal misura a quella *rendita privilegiatissima* delle Nazioni, che costituisce i così detti lor *Debiti pubblici*, — a quella rendita, la quale per *effetto delle Leggi fondamentali di tali Debiti pubblici*, ha presso le Nazioni *la maggior garanzia possibile*, la *preferenza* su tutte le altre rendite, — a quella rendita, la quale, *dopo* sancite le Leggi sul *Gran Libro de' Debiti pubblici* che conferiscono al *Consolidato la maggior garanzia*, ha tal garanzia che altra rendita non potrebbe aver l'eguale.

E nell'opinione pubblica, — che ha tanta parte nelle cose fiduciarie, — ogni altra rendita che non è *Consolidato*, non ha nè potrebbe avere la fiducia del *Consolidato*.

Così è, che i *titoli del Consolidato* non sono nè potrebbero esser considerati nè *come carta-moneta*, nè *come assegnati*.

Così è, che titoli di tal fatta, — *solidi* come essi

sono, e come son riputati, — e *produttivi*, — ricevendo, — ed a buon dritto ricevendo, — il *valor fisso di cento*, — non potrebbero, come sopra si dimostrava, non divenire *mezzi e valori circolanti, equivalenti ai pecuniarii e migliori de' pecuniarii*.

Così è, che tali titoli non è a temersi, che a fronte e nel cambio colla moneta, sien soggetti a perdite, o che non siano nel Commercio agevolmente convertiti in moneta.

Così è, che applicato il principio del *valor fisso al Consolidato* di una *nuova emissione* di cinquanta milioni, lo Stato avrebbe prontamente un miliardo di tali mezzi *migliori della moneta*, anzi *preferiti e ricercati*.

Ed applicato lo stesso principio a' dugento in trecento milioni del *Consolidato esistente*, — e ciò con *volontaria conversione*, — il commercio, l'agricoltura, l'industria, avrebbero altri cinque in sei miliardi di quelli mezzi e valori circolanti.

Nè, aumentandosi il Debito pubblico consolidato di cinquanta milioni pe' titoli del miliardo come sopra, un tale *aumento* renderebbe meno solidi i titoli dell'attuale Consolidato e quelli di nuova emissione.

Non è questo certamente tale un *aumento* da potere influire a danno della solidità del Consolidato dell'Italia, veduto esso a fronte de' suoi bilanci, e considerato pure, da una parte, che, emessi principalmente i cinquanta milioni pel servizio de' bilanci, l'aumento *effettivamente* non graverebbe annualmente la Finanza che per molto meno, come sopra si è avvertito, e dall'altra, che un tal peso agevolmente potrebbe esser coperto dalle economie

sul bilancio passivo e dall'aumento progressivo dei suoi introiti.

Altronde, come non sarebbe vietato allo Stato aumentare di cinquanta milioni il suo Consolidato pel servizio di prestiti, così nol sarebbe pel servizio dei suoi bilanci.

Nè vincolo o impegno vi è, o potrebbe esservi, da parte dello Stato, verso i Possessori dell'attuale Consolidato, per non poter fare quell'*aumento* sul presente Consolidato.

Al che si aggiunge, che la misura del *valor fisso di cento per cinque*, lungi dal pregiudicare i titoli del Consolidato, gli migliora e gli eleva, sia sotto il riguardo di dar loro il valor di *cento*, sia sotto l'altro che rende il titolo mezzo circolante, ed atto ai molti usi sopra dinotati.

Molto meno, sotto il riguardo della conversione, potrebbe esservi offesa de' dritti degli attuali Renditieri nell'applicarsi il principio del *valor fisso* ai titoli del Consolidato esistente, subitochè, come sopra si è veduto, la conversione non sarà che *volontaria*, e tornerà loro vantaggiosa, ed il titolo del Consolidato verrà, pel valor di cento, elevato, e reso più pregevole.

La volontaria conversione de' titoli del Consolidato esistente, *ne' titoli di una rendita che non era rendita Consolidata*, potette, all'occasione della *proposta Arnulfi*, osservarsi, di non esser sperabile.

Ed in vero, difficilmente si sarebbe trovato chi avrebbe voluto convertire e ridurre i titoli si solidi del *Consolidato*, in titoli di una *rendita diversa*, per lo meno d' *incerta solidità*, per lo meno non *godente fiducia* nell'opinione pubblica, e che sonosi

considerati dallo stesso Parlamento per titoli di *carta-moneta*, ed assimilati agli *dissegnati* della Repubblica francese.

Ma nel progetto in esame, siccome pe' titoli del miliardo di nuova emissione non tratterebbesi che di *Consolidato*, — aumentato sì, ma sempre *Consolidato* colle garentie de' *Debiti pubblici*, — così parimenti pe' titoli del *Consolidato* esistente, non tratterebbesi, che di convertire titoli di *Consolidato* in titoli dello stesso *Consolidato*, colle stesse garentie, e migliorandosi sì pel *valore*, dacchè da *cinquansette* sarebbero elevati a *cento*, e sì perchè col *valor fisso* diventerebbero mezzi circolanti, mezzi pel Commercio, mezzi per pagar le imposte, mezzi d'impiego.

Si aggiunge, che applicato il principio del *valor fisso* al *Consolidato*, così potran pure i titoli del medesimo esser ricevuti eziandio nel Commercio esterno, trattandosi di titoli sì solidi e pregevoli.

Non così, se si fosse trattato di titoli di una *rendita diversa*.

E sol quando la misura del *valor fisso* è applicata al *Consolidato*, solo allora, — ad esempio e ad iniziativa dell'Italia, — adottato dalle altre Nazioni il principio del *valor fisso del Consolidato*, — i titoli del *Consolidato* delle Nazioni potranno, dietro convenzione internazionale, divenire i mezzi e valori equivalenti nelle permutazioni commerciali tra Nazione e Nazione, stringendosi in tal modo sempre più le loro relazioni, a gran bene dell'Umanità.

Ad ottenersi di fatti tale immenso benefico risultato, vogliono i *Consolidati* delle Nazioni, non le *altre* rendite, esser la base de' titoli a *valor fisso*.



e produttivi, onde in tutt' i Popoli abbiano la stessa origine, la stessa garentia, la stessa solidità.

Evidente è adunque, che, applicato al titolo del Consolidato *il principio del valor fisso di cento per cinque*, questo titolo è trasformato in un eccellente mezzo circolante, atto ad essere intermediario degli scambj e ad esser dato e ricevuto dallo Stato pei suoi bilanci, solido, produttivo, accetto a tutti, vantaggioso a tutti, migliore del mezzo pecuniario, preferito al medesimo, convertibile senza perdita in esso.

Evidentemente giusto, evidentemente reclamato dal bene generale e dalle esigenze del Credito pubblico, il fare avere a quel titolo l' equo valor fisso di cento.

Evidente, che, con tal ragionevole, giusta, semplice misura, le Finanze, emettendo un milione di tali preziosi titoli, son fornite di venti milioni ed emettendone cinque, esse fornite di cento milioni, e se cinquanta, di un miliardo, mentrechè poi tali titoli, essendo usati anche pel servizio dei bilanci, non costerebbero allo Stato al di là del due al tre per cento.

Evidente, che, in tal modo lo Stato provveduto con abbondanza ed economicamente di mezzi, non è obbligato ad imporre nuove tasse e far rovinosi prestiti, anzi è abilitato a diminuir pure le esistenti imposte.

Evidente, che, basterebbe autorizzare i Possessori de' titoli degli esistenti Consolidati a convertire, — con conversione *volontaria* e non *forzosa*, — i lor titoli in titoli al valor fisso di cento, in tal modo per esser dati miliardi di mezzi circolanti,

solidi e produttivi, al Commercio e a tutt' i cittadini , pel promuovimento dell' agricoltura , dell' industria , degli scambj , per pagare le imposte , per avere tutti un giusto lucro da' loro capitali.

Evidente , che nelle stesse operazioni del Commercio esterno o non vi saranno perdite coll' introduzione di que' titoli, o le perdite debbono dirsi largamente compensate da' benefizj derivanti sotto tanti riguardi da quella misura , a pro dello Stato e dell' universalità de' Cittadini.

Or se è così evidente tutto ciò, — se è così evidentemente vero , giusto , utile , semplice , economico , egli è sorprendente:

Come una tal ragionevole e benefica misura non sia stata ancora adottata presso le Nazioni civili, e sostituita al sistema così pregiudizievole di lasciare alle Borse la determinazione del prezzo del Consolidato ;

Come i Consolidati non sien divenuti ancora le miniere di mezzi equivalenti a' pecuniarj e migliori de' medesimi ;

Come non ancora i titoli de' Consolidati , dietro convenzioni internazionali , sieno divenuti i mezzi intermediarj nelle permutazioni tra Nazione e Nazione ;

Come nelle presenti condizioni finanziarie ed economiche dell' Italia , il Parlamento ed il Governo esitino ancor più a lungo ad attuare il suddetto progetto ;

Come si arrestino avanti al sistema delle Borse , quando le medesime, — *per riguardo alla proprietà più importante, più estesa, più pregevole delle Nazioni, qual è il Consolidato delle medesime*, si sono sperimentate e si sperimentano sì pregiudizievoli al

Credito pubblico, al Commercio, e generalmente a tutte le Classi de' Cittadini.

Come si arrestino, — ad applicare il principio del *valor fisso al Consolidato*, — avanti i generali principii dell' Economia pubblica intorno al *valor libero delle cose*.

Dell' applicazione de' principii generali dell' Economia pubblica a questo o a quel caso, non debbe giudicarsi che *colla norma suprema del bene pubblico*.

E si osservi, che il convertire la Rendita consolidata delle Nazioni, — questa sì estesa ed importante proprietà delle medesime diffusa ormai in tutte le Classi, — il convertirla in titoli al *valor fisso di cento per cinque*, cioè, in titoli circolanti, intermediarj degli scambj, atti per lo commercio, per l' agricoltura, per l' industria, e per pagar le tasse, rimanendo nel tempo stesso mezzi d' impiego, si osservi, che è ciò *specialmente* conforme a' bisogni delle Società moderne, e a' principj del Diritto economico de' nostri tempi, come il sarebbe il ridurre, il convertire, la proprietà *immobiliare* in *mobiliare*, col mezzo delle Cartelle del Credito fondiario, parimenti *circolanti*.

Ma le cartelle del Credito fondiario che rappresentano le *solide* rendite immobiliari, siccome i titoli del Debito pubblico consolidato che rappresentano le *solide* rendite dello Stato, — si badi, — allora solamente potranno divenire valori e mezzi circolanti, secondo i bisogni e i principj de' tempi presenti, *allorquando*, sottratte dalle Borse, avranno il giusto e normale *valor fisso di cento per cinque*,

a gran vantaggio del commercio, dell' agricoltura, dell' industria, della Finanza, di tutte le Classi dei Cittadini.

Giudicandosi colla suddetta *norma del bene pubblico* il progetto in esame, non potrebbe esso non trovarsi, non che utile, necessario.

Utile sotto il riguardo del *sistema del valor fisso del Consolidato*, veduto in generale e per se stesso, a paragone dell' *altro sistema di lasciare alle Borse la determinazione di tal valore*.

Ed utile e necessario sotto l' *altro riguardo speciale delle condizioni economiche e finanziarie dell' Italia*.

Sotto il primo riguardo, — veduti nel paragone tra loro i due sistemi del *valor fisso del Consolidato* e quello del *valor libero* di esso, — nel primo non si veggono che vantaggi per lo Stato e per l' universalità de' Cittadini, e nell' altro danni incalcolabili; il che è stato messo in tutta evidenza nel precedente Opuscolo.

E veduto il progetto sotto il riguardo delle presenti condizioni finanziarie ed economiche; l' applicazione del *valor fisso del Consolidato*, l' attuazione del progetto in esame, non potrebbe essere nè più utile, nè più conducente, nè più necessario.

Non è possibile, in vero, — nello stato nostro finanziario ed economico, — non possibile in questo stato di cose, — senza attuarsi quel progetto, senza l' emissione de' cinquanta milioni di Consolidato al *valor fisso di cento*, — non possibile altrimenti non venire a *quel che non si vuole e non si debbe*, cioè, non ricorrere ad altre tasse, o a rovinosi prestiti.

Non possibile altrimenti fornir la Finanza di mezzi sufficienti per ripianare il vuoto e far fronte ai suoi pesi.

Non possibile altrimenti evitare la bancarotta.

Non possibile altronde, — senza quel mezzo, — nelle crisi monetarie, — in questa penuria di valori per lo promovimento dell'agricoltura, dell'industria, e del commercio, per le opere pubbliche e pel pagamento dell'imposte, non possibile, senza quel mezzo, diffondere l'abbondanza di valori equivalenti e migliori de' pecuniarii.

Non possibile, se non ne' titoli del *Consolidato a valor fisso*, aversi, nel tempo stesso, mezzi circolanti, — mezzi solidi, — mezzi produttivi, — mezzi d'impiego.

Non possibile, senza l'applicazione di quel principio, — altronde ragionevolissimo e giustissimo, del *valor fisso del Consolidato*, — veder restaurato il Credito pubblico, prospera la Finanza, prospero il Commercio, collocato il nostro *Consolidato* in quella giusta e normale posizione in cui il bene pubblico e privato e giustizia vogliono che sia.

Ora, tali scopi, ed il conseguir tali scopi, non sono di grande interesse pubblico e privato, da far tacere ogni altro motivo?

Ed i benefici risultanti dall'attuazione di quel progetto, non sono tanti e si grandi, da dover prevalere sopra le massime astratte e generali del Diritto economico, e sopra i pretesi parziali danni, che per avventura potesse pure arrecare quell'attuazione?

In breve :

O l'attuazione di quel progetto, -- progetto, del resto, ragionevole, fondato sul giusto e sul bene, sommamente vantaggioso alla Finanza, al Commercio, a' Cittadini, sotto tutt' i riguardi.

O nuove tasse e più tasse, e rovinosi prestiti.

O la bancarotta.

*Proposta di Legge*

*Art. 1.* È autorizzato il Ministro delle Finanze ad emettere una rendita alla pari di cinquanta milioni del Debito pubblico consolidato per un miliardo, e farla iscrivere nel gran Libro dello stesso Debito pubblico.

*Art. 2.* Tal rendita avrà il valor fisso invariabile di cento per cinque. Essa non potrà esser quotata nelle Borse. E considerandosi per tal valore come moneta, i titoli di questa rendita saranno per tal valore e come moneta, dati dallo Stato per le partite del bilancio passivo, e da esso ricevuti per quelle del bilancio attivo; e per tal valore come moneta saranno pur ricevuti e dati da' pubblici Stabilimenti, dalle Società, dalle Banche e Banci, dagli altri Enti morali ed Istituti, e da' privati Cittadini.

*Art. 3.* Nel suddetto gran Libro questa rendita sarà iscritta colla ditta, *Rendita a valor fisso invariabile di cento per cinque*; e questa ditta sarà pure iscritta ne' titoli derivanti dalla rendita medesima.

*Art. 4.* Anche la rendita dell'esistente Debito pubblico consolidato potrà, a volontà de' proprietarj e possessori di essa, essere convertita in *rendita a valor fisso invariabile di cento per cinque*, ed essere iscritta colla stessa ditta nel gran Libro, e questa

ditta farsi iscrivere nei titoli della stessa rendita ; nel qual caso anche tali titoli , come quelli della nuova rendita , avendo il valor fisso di cento per cinque e considerandosi come moneta , saranno per tal valore ricevuti e dati dallo Stato , da' pubblici Stabilimenti , Società , Banche e Banchi , Enti morali , Istituti , e particolari Cittadini.

*Art. 5.* I titoli delle surriferite rendite potranno essere *nominativi* e *al latore* , e tramutarsi gli uni negli altri , a piacere de' proprietarj e possessori di essi. Più titoli potranno riunirsi in uno , ed un titolo frazionarsi in più , insino alla cifra di cinquanta centesimi pel valore di lire dieci. I titoli *nominativi* potranno trasferirsi anche per mezzo di girata e di firma , come le cambiali commerciali e le fedi e le polizze del Banco napolitano. Potranno i titoli stessi , sieno *nominativi* o *al latore* , esser rinnovati a spesa de' possessori , se per l' uso saranno divenuti non trasferibili e commerciabili.

Per l' effetto in ogni Prefettura di Provincia vi sarà un Ufficio della Direzione del Debito pubblico , autorizzato per le succennate operazioni.

*Art. 6.* I Ricevitori e Tesorieri , ed altre Casse pubbliche dello Stato , dovranno , a richiesta de' particolari Cittadini , cambiare i suddetti titoli nelle specie metalliche , per i quattro quinti di tali specie che si troveranno presso di loro.

*Art. 7.* È vietato esigere agio pel cambio de' suddetti titoli colle specie metalliche ; ed esigendosi , sarà , come indebito ed illecito , soggetto a ripetizione e ad esser punito secondo le leggi ; salvo il diritto al possessore del titolo di riscuotere il semestre alla scadenza.

*Art. 8.* I titoli che alla scadenza de' semestri , cioè

al primo gennajo e primo luglio, si trovassero nelle Casse pubbliche dello Stato, o che vi si doveano trovar versati, non produrranno, siccome appartenenti allo Stato, frutti semestrali a beneficio dello stesso Stato.

*Art. 9.* Si dichiara di nessuno effetto ogni convenzione, sia stipulata pel passato, o che sarà stipulata dopo la pubblicazione della presente Legge, la quale fosse diretta ad escludere da' pagamenti i suddetti titoli a valor fisso.

Per lo più ampio svolgimento di tal proposta di Legge, e per la risposta a tutte le obbiezioni contra la medesima, rimandiamo al surriferito precedente Opuscolo, già sottomesso, come sopra si è detto, al Parlamento, al Ministero e alla pubblica Stampa.

Essendo tutti interessati pel bene pubblico, e non potendosi dubitare che esso non abbia a conseguirsi, largamente e sotto molti riguardi, coll'attuazione del progetto esposto nel precedente e presente Opuscolo, tutti vogliamo cooperare a conseguire sì grande scopo, diffondendosene colla pubblica Stampa le ragioni, e sostenendosene presso il Parlamento e il Governo l'adozione.

Napoli 25 marzo 1867.—Str. Trinità Mag. n. 6.

*Deputato Luigi Minervini*  
*Antonio Mangoni*